

102
Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo <martino@studiolegalegarofalo.it>
Inviato: mercoledì 13 aprile 2016 12:17
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: R: Giudizi ex dipendente Di Gregorio c/o AMAT e Dibattista c/o AMAT

Gentilissima dott.ssa Menenti, il contabile dello studio mi riferisce che le spese liquidate nelle sentenze indicate in oggetto e distratte in favore del prof. Garofalo sono state pagate spontaneamente dai due ricorrenti.

Cordialità

Avv. Martino

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amat.ta.it]
Inviato: martedì 12 aprile 2016 16:45
A: 'Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo' <martino@studiolegalegarofalo.it>
Oggetto: Giudizi ex dipendente Di Gregorio c/o AMAT e Dibattista c/o AMAT

Gentile Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso per chiedere informative circa il recupero delle spese legali nei confronti dell'ex dipendente Di Gregorio Giuseppe e del dipendente Dibattista Salvatore, attesa la distrazione prevista in entrambi i giudizi.

Cordialmente

MF Menenti

entelle

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6377
del 13 APR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo <martino@studiolegalegarofalo.it>
Inviato: mercoledì 13 aprile 2016 12:17
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: R: Giudizi ex dipendente Di Gregorio c/o AMAt e Dibattista c/o AMAT

Gentilissima dott.ssa Menenti, il contabile dello studio mi riferisce che le spese liquidate nelle sentenze indicate in oggetto e distratte in favore del prof. Garofalo sono state pagate spontaneamente dai due ricorrenti.

Cordialità

Avv. Martino

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [<mailto:menenti@amat.ta.it>]
Inviato: martedì 12 aprile 2016 16:45
A: 'Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo' <martino@studiolegalegarofalo.it>
Oggetto: Giudizi ex dipendente Di Gregorio c/o AMAt e Dibattista c/o AMAT

Gentile Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso per chiedere informative circa il recupero delle spese legali nei confronti dell'ex dipendente Di Gregorio Giuseppe e del dipendente Dibattista Salvatore, attesa la distrazione prevista in entrambi i giudizi.

Cordialmente

MF Menenti

Giuseppe Di Gregorio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 12 aprile 2016 16:45
A: 'Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo'
Oggetto: Giudizi ex dipendente Di Gregorio c/o AMAt e Dibattista c/o AMAT

Gentile Avvocato,
faccio seguito al colloquio intercorso per chiedere informative circa il recupero delle spese legali nei confronti dell'ex dipendente Di Gregorio Giuseppe e del dipendente Dibattista Salvatore, attesa la distrazione prevista in entrambi i giudizi.

Cordialmente

MF Menenti

Da: Direttoreamat
 Data: 15/12/2015 10.33.06
 A: menenti@amat.ta.it
 Oggetto: Inoltra:

Egregia Dottoressa,
 giro la mail dell'avv. Di Martino, inerente la sentenza del Tribunale riferita al ricorso
 presentato dall'ex dipendente Di Gregorio.
 Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo
 Data: 14/12/2015 16.59.05
 A: Giovanni Matichecchia; 'Bari Studio Garofalo'

Gentilissimo Ing. Giovanni Matichecchia, Le rimetto copia della sentenza con cui il
 Tribunale del Lavoro di Taranto ha integralmente rigettato il ricorso presentato dal sig.
 Di Gregorio.

Sarà nostra cura notiziarVi sull'eventuale ricorso in appello presentato dal vostro ex
 dipendente.

Cordialità

Avv. Martino

*con condanna alle spese legali
 e condanna al pagamento dell'advogado
 onorario*

~~Amat~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

23206

del

15 DIC. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Comunicazione / Marketing	☐
CC	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
SG	Affari Gen. PP.RR. SIMOTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

*Trasfero
 spese legali*

*copie
 dott.ssa
 Turi
 11/20/2015
 [Signature]*

15/12/2015



R. G. n° 8610/2012

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

DE GREGORIO Giuseppe

rappr. e dif. dall'avv. Cosimo RECCHIA

- Ricorrente -

contro

"AMAT" S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'avv. Domenico GAROFALO

- Convenuta -

OGGETTO: "RISARCIMENTO DANNI"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 19 novembre 2012 **Giuseppe DE GREGORIO**, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal febbraio 1976 fino al dicembre 2010, come *operaio meccanico*, espose che:

- sebbene avesse espletato le sue mansioni nel reparto "TORNIO E FRENI" dal novembre 1982 all'agosto 2003, rimanendo ivi continuativamente esposto ad amianto, l'AMAT avrebbe omesso di rilasciare in suo favore la relativa attestazione, assertivamente necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi (così impedendogli di accedere al pensionamento anticipato da settembre 2003 e, quindi, determinando la sua ingiusta permanenza in servizio sino al dicembre 2010), avendo anzi non incluso il suo nominativo nell'elenco del





personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992, trasmesso all'INAIL, in cui invece erano stati inseriti dipendenti che giammai avevano lavorato nel predetto reparto;

- in riferimento a tale condotta egli, insieme al collega MANTRONE, in data 8 giugno 2005 aveva sporto denuncia in seguito alla quale ad alcuni DIRIGENTI e/o RESPONSABILI aziendali era stata ascritta penale responsabilità per aver falsamente attestato periodi di esposizione ad amianto relativamente a soggetti che invece non avevano mai svolto mansioni "a rischio amianto" (o comunque non avevano superato il periodo minimo), così inducendo in errore gli ENTI previdenziali in relazione ai benefici contributivi e pensionistici riconosciuti;
- successivamente a tale denuncia, nei confronti suoi e del predetto collega i responsabili aziendali avrebbero posto in essere una serie di condotte ritorsive e persecutorie (consistenti nella esclusione dalle "comandate festive", nell'assegnazione di mansioni più gravose, in condizioni di disagio, sotto la continua minaccia di provvedimenti disciplinari e realizzando pressanti controlli e verifiche continue), assertivamente qualificabili in termini di mobbing e perdurate fino al giugno 2007;
- tali condotte gli avrebbero cagionato danni patrimoniali (in termini di ridotte retribuzioni) e non patrimoniali, sul piano biologico (stati ansiosi), morale ed esistenziale (in termini professionali, familiari e sociali).

Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto al TRIBUNALE DI TARANTO, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, di condannare la convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:

- ⇒ € 25.000,00 per il danno da lesione dell'integrità psico-fisica derivante dalla condotta mobbizzante assertivamente subita;
- ⇒ € 130.500,00 per il danno da usura psico-fisica conseguente all'assertivamente ingiusta permanenza in servizio dal settembre 2003 sino al dicembre 2010 (pari all'equivalente della retribuzione media mensile moltiplicata per il numero di mesi di durata di detta





permanenza in servizio);

⇒ €45.000,00 per il danno morale da reato, pari all'equivalente pecuniario di 180 giorni di pena detentiva (minimo edittale previsto dall'art. 640 c.p.c.) ai sensi dell'art. 135 c.p..

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la **S.P.A. "AMAT"** eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al preteso danno biologico e, nel merito, negando la fondatezza delle argomentazioni attoree, sulla base di diffuse considerazioni, in particolare stigmatizzando la mancaanza di prova dei danni *ex adverso* prospettati; rilevava altresì che, comunque, il curriculum professionale ex art. 13, L. n° 257/92 era stato rilasciato sin dal 1° dicembre 1998 al DE GREGORIO il quale, peraltro, era stato anche inserito nell'elenco del personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992, ed aveva anche instaurato giudizio per ottenere i benefici contributivi connessi alla dedotta esposizione all'amianto (contro INPS, INAIL e AMAT), peraltro con esito negativo in quanto la domanda era stata rigettata (con sentenza n° 9462/08 del 21 novembre 2008, dep. 4 marzo 2009, R.G. n° 3384/00).

Escussi i testi addotti, la causa, sulla base anche della documentazione prodotta, è stata discussa all'udienza odierna.

Quindi questo giudice ha deciso come da infrascritto dispositivo.

Quanto alla astratta ammissibilità della domanda relativa al danno biologico (avendo la convenuta prefigurato che l'indennizzo di competenza dall'INAIL possa coprire esaustivamente il danno eventualmente subito, trattandosi di evento successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore⁽¹⁾ del nuovo sistema ex D. Lgs. 23/2/2000 n° 38), deve ritenersi la ipotetica configurabilità

¹ Corrispondente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G. U., avvenuta il 25/7/2000, del DECRETO MINISTERIALE - di approvazione delle tabelle previste dalla legge - alla cui emanazione era appunto subordinata la definitiva operatività del nuovo sistema, anche alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 73, co. 3, della L. 23/12/2000 n° 388 ed all'art. 1, D. Lgs. 19/4/2001 n° 202: in termini, cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e soprattutto CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022 in cui si richiama il disposto dell'art. 10 preleggi, secondo il quale, salvo che sia stabilito in modo diverso, i regolamenti (e, nella specie, il predetto D.M., qualificabile come regolamento esterno di attuazione) soggiacciono alla medesima disciplina delle leggi (che, appunto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione).





di ambiti *stricto sensu* risarcitori che, in quanto sottratti all'eventuale intervento "indennitario" dell'Istituto previdenziale, devono necessariamente essere accertati in questa sede: sul punto, basti richiamare quanto statuito da CASS. LAV. 19 GENNAIO 2015 N° 777, con specifico riferimento proprio alla disciplina di cui all'**art. 13 D. Lgs. n° 38/2000**.

Venendo al merito, opina questo giudice che la domanda sia nondimeno **infondata** e debba essere rigettata.

La prova da fornire in giudizio, stante la natura contrattuale dell'azione esperita, atteso il tenore letterale della domanda, ai fini del riconoscimento della invocata tutela risarcitoria, doveva essere quella dell'**inadempimento degli obblighi** facenti capo al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e alla luce della normativa di settore in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, quella del danno patito dal lavoratore e poi quella del **nesso di causalità** tra il danno sofferto e lamentato e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro.

Occorre infatti rilevare che, allorquando il lavoratore, come nel caso di specie, abbia agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'**art. 2087 cod. civ.** (avendo in sostanza allegato l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), spetta al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo: ma tale onere del debitore-datore di lavoro è individuabile **solo se il lavoratore, preventivamente**, abbia fornito la prova del danno subito, della **nocività dell'ambiente di lavoro** e del **nesso causale** tra questi due elementi.

Sul punto possono rassegnarsi le seguenti pronunzie della Suprema Corte:

- *"Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - **al lavoratore** che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare*





*l'esistenza di tale danno, la **nocività dell'ambiente di lavoro** ed il **nesso causale** fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2009 N° 3786);*

- *"Il **lavoratore** che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha **l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno**, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge" (CASS. LAV. 19 LUGLIO 2007 N° 16003; cfr. anche CASS. LAV. 13 AGOSTO 2008 N° 21590 e 26 GIUGNO 2009 N° 15078);*

- *"L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla **violazione degli obblighi di comportamento** imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, **grava sul lavoratore** che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, **l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche** e il **nesso causale** tra questi due*





elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno" (CASS. LAV. 23/7/2004 N° 13887; *idem* 2/9/2003 N° 12789, 25/8/2003 n° 12467, 20/6/2003 N° 9909, 6/7/2002 N° 9856, 5/3/2002 N° 3162, 18/2/2000 N° 1886);

- "In tema di **responsabilità del datore di lavoro** per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"(sic CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N. 14469);

- "Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale) sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione è fonte di **responsabilità contrattuale**). Conseguentemente il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una sia all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le





*misure necessarie a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della **colpa** ossia la **violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza.** La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.) sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, **mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico - fisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa**" (CASS. LAV. 21/12/1998 N° 12763).*

Sempre negli stessi termini, più recentemente, si segnala altresì, CASS. LAV. 29 GENNAIO **2013 N° 2038**, secondo cui: "L'art. **2087** cod. civ. **non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva**, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla **violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.** Ne consegue che **incombe al lavoratore** che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, **l'onere di provare l'esistenza di tale danno**, come pure la **nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro**, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di **insicurezza dell'ambiente di lavoro**, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto





*ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una **responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici**".*

Nel caso che ci occupa, in particolare, opina questo giudice che la domanda debba essere rigettata – *in primis* – a cagione della **non provata sussistenza** della "**nocività**" dell'**ambiente di lavoro**.

Invero, rispetto alle **prospettazioni in fatto esposte nel ricorso** e pur a fronte delle **specifiche contestazioni** formulate *ex adverso*, sul punto **nessuna idonea prova** è stata addotta, tale da eventualmente suffragare le circostanze asserite dal **ricorrente**.

In primo luogo, appare **inaccoglibile** la prospettazione del ricorrente secondo cui l'AMAT gli avrebbe impedito di accedere al pensionamento anticipato, così determinando la sua **ingiusta permanenza in servizio** dal settembre 2003 sino al dicembre 2010, avendo **omesso di rilasciare la attestazione** assertivamente necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto ed avendo anzi **non incluso il suo nominativo nell'elenco del personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992**, trasmesso all'INAIL.

Tanto, in particolare, alla stregua di quanto dedotto e **provato** dalla convenuta, sulla base di **documenti** – non disconosciuti *ex adverso* – di cui è stata comunque ritenuta **necessaria la acquisizione**, eventualmente ai sensi dell'art. **421** cpc., dovendosi ritenere che, trattandosi di potere diretto a **vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie**, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale all'**indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo** (come introdotti anche da parte ricorrente), non si pone una questione di preclusione o decadenza processuale a carico delle parti (cfr. **CASS. LAV. 5 NOVEMBRE 2012 n° 18924**).

Risulta, quindi, che il **CURRICULUM PROFESSIONALE** era stato **rilasciato sin dal 1° dicembre 1998 al DE GREGORIO** (cfr. all. 2 fasc. conv.), ed altresì che il nominativo del ricorrente era stato anche **inserito** nell'**"ELENCO DEL PERSONALE CHE HA OPERATO ALL'INTERNO DELL'OFFICINA NEL PERIODO 1972/1992"** (esattamente al





"N° ORD. 21" nel "PROSPETTO B" all. 3 fasc. conv., con apposizione del timbro di protocollo INAIL in data 6 settembre 2002).

Ma oltre a tali circostanze, è anche emerso che il DE GREGORIO, sin dal 29 febbraio 2000, aveva anche instaurato un giudizio (contro INPS, INAIL e la stessa **AMAT**) per ottenere i benefici contributivi connessi alla dedotta esposizione all'amianto, il cui **esito** è stato **negativo** in quanto la domanda era stata **rigettata** sin dal **21 novembre 2008** (con sentenza n° 9462/08, dep. 4 marzo 2009, R.G. n° 3384/00, indicata *ab initio* dalla convenuta e prodotta in copia, nella sua integralità, in via telematica, avverso la quale non risulta sia stato proposto appello).

Sicché appare evidente – alla stregua di siffatte emergenze istruttorie, peraltro relative anche a circostanze di cui il ricorrente non aveva fatto **alcun cenno in ricorso**, pur essendone **già ben consapevole** – che alla società **nessun inadempimento** può addebitarsi in ordine alla permanenza in servizio dal 2003 al 2010.

Conseguentemente, risulta **inconfigurabile** anche l'asserito "danno morale da reato", peraltro prospettato del tutto genericamente dal ricorrente, in quanto riferito ad una eventuale condotta non perpetrata direttamente ai suoi danni, poiché la vicenda penale esposta dall'attore non risulta aver avuto alcuna efficienza causale sulla sua posizione soggettiva previdenziale.

Parimenti **non dimostrate** sono risultate le ulteriori prospettazioni del ricorrente, attinenti alle **condotte** assertivamente **ritorsive e persecutorie** che i responsabili aziendali avrebbero posto in essere (anche) nei suoi confronti a causa della denuncia che era stata sporta in riferimento ad alcune asserite false attestazioni rilasciate ad altri dipendenti (per periodi di esposizione ad amianto), quindi comunque nel limitato periodo dal giugno 2005 fino al giugno 2007.

Occorre ovviamente in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in





un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).

Ed ancora, si deve richiamare il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).

Ed altresì che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (sic CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133).

Orbene, nel caso di specie è istruttorialmente emerso (solo) che:

- la esclusione dalle "comandate festive" (circostanza peraltro ex se





intrinsecamente contraddittoria rispetto alla tesi secondo cui sarebbero state assegnate mansioni gravose poiché, se fosse vera tale ultima allegazione, il riposo durante le giornate festive avrebbe dovuto essere viepiù apprezzato), ove mai verificatasi, è comunque avvenuta secondo modalità osservate analogamente per diversi altri dipendenti: il teste PERNISCO, ad esempio, ha dichiarato che *"dai turni esposti evincevo che alcuni erano inseriti nelle comandate festive ed altri no e tra questi c'era il ricorrente", mentre gli altri testi hanno reso dichiarazioni del tutto **generiche**, ovvero **de relato** da altri soggetti non indicati come testimoni ab origine, ovvero **de relato actoris** (quindi inutilizzabili), dovendosi altresì rimarcare che il teste MANTRONE risulta aver instaurato una causa analoga e, quindi, la sua attendibilità appare intrinsecamente ridotta (sempre alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati);*

- non dimostrata è, altresì, l'asserita assegnazione di mansioni più gravose, in condizioni di disagio, sotto la continua minaccia di provvedimenti disciplinari e realizzando pressanti controlli e verifiche continue, potendosi richiamare quanto dichiarato dal teste PERNISCO (secondo cui le mansioni assegnate all'attore erano giustificate dall'elevato grado di specializzazione da questi posseduta, mentre i disagi esistenti in officina riguardavano **tutti** gli operai ivi impiegati e non solo il ricorrente), dal teste TORCELLO (secondo cui le mansioni assegnate all'attore, pur pesanti, erano svolte anche da altri colleghi e comunque il ricorrente era aiutato da almeno uno o due colleghi di officina, mentre del tutto legittimo pare il fatto che al DE GREGORIO fossero rivolti rilevi "quando non lavorava bene"), e dal teste DANESE (che parimenti ha riferito che i compiti assegnati al ricorrente erano svolti anche da altri operai all'interno dell'officina).

E' quindi emerso che il ricorrente era un operaio specializzato, a cui erano assegnate mansioni espletate anche da altri dipendenti, dai quali veniva anche supportato in concreto, mentre gli eventuali disagi derivanti ex se dall'attività svolta in officina riguardavano tutti gli operai; inoltre, nessun episodio di





minacce o di altra condotta eventualmente lesiva è stato dimostrato (mancata concessione di ferie, trasferimenti ingiustificati, etc. etc.), tali non potendosi considerare i legittimi controlli espletati sulla corretta esecuzione delle mansioni (le quali, peraltro, risulta fossero comunque pertinenti al profilo professionale posseduto, senza alcuna violazione dell'obbligo di parametrare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto, non essendo quindi configurabile alcun demansionamento), né risulta che sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.

Pertanto, ribaditi qui tutti i principi valutativi precedentemente richiamati, deve ritenersi non provata l'asserita "nocività" dell'ambiente di lavoro, nei termini specificati nell'atto introduttivo del giudizio. In altri termini, non risulta essere stata fornita sufficiente dimostrazione in ordine alla "nocività" dell'ambiente di lavoro e, quindi, alla allegata sussistenza di un nesso causale tra gli eventuali danni subiti e la "pericolosità" assertivamente determinata dalla omessa adozione da parte del datore di lavoro di tutte le cautele necessarie.

E' evidente quindi che, **mancando idonea prova** in ordine alle **circostanze che il ricorrente era tenuto a dimostrare**, non è possibile imputare alla parte convenuta di non aver adempiuto l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dei danni, proprio perché si tratta di onere probatorio subordinato al previo adempimento dell'onere posto a carico del lavoratore.

oooooooooooooooooooo

A tanto, peraltro, deve aggiungersi che, anche ove mai si voglia intravedere la configurazione della condotta datoriale in termini di mobbing, si deve rimarcare che tale complessa fattispecie si caratterizza non tanto per la illiceità dei singoli atti (giuridici o meramente materiali che, anzi, possono eventualmente essere anche leciti, in sé considerati), quanto perché la condotta vessatoria deve essere consapevolmente attuata dal datore di lavoro al fine di isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo: si tratta, dunque, di una fattispecie complessa realizzata mediante una serie di





atti, protratti nel tempo, espressamente diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente e, dunque, unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione (cfr. CASS. LAV. 9 SETTEMBRE 2008 N° 22893 e 20 MAGGIO 2008 N. 12735), ipotesi ben diversa dalla ordinaria dinamica relazionale all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto umano (ed a volte anche di contrasti).

Dunque, solo se sussiste il predetto "disegno di persecuzione reiterata" (ovviamente da valutarsi con un approccio non meramente atomistico ma in una prospettiva unitaria), può ritenersi la lesione da parte datoriale - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - della sfera professionale o personale del lavoratore, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica), ed anche se la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima (c.d. mobbing orizzontale), poiché la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - può derivare dall'essere rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (cfr. CASS. LAV. 9 SETTEMBRE 2008 N° 22858; si vedano anche CASS. LAV. 6 MARZO 2006 N° 4774 e 20 LUGLIO 2007 N. 16148).

Da segnalare è anche CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2009 N° 3785, secondo cui: *"Per **"mobbing"** si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della*





salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (nella specie, la SUPREMA CORTE ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, **pur evidenziando l'esistenza di contrasti** tra la dirigente dell'ufficio ed il lavoratore in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro da parte del dipendente, li ha tuttavia considerati **non tali da provare** la sussistenza di un **intento vessatorio**).

Ed allora, occorrendo fare applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, dal TRIBUNALE pienamente condivisi, deve opinarsi che **nessuna idonea dimostrazione** (anzi, a ben vedere, **nessuna idonea allegazione**) sia stata fornita dalla parte ricorrente, su cui ovviamente incombeva il relativo **onere** (cfr. CASS. LAV. 29 SETTEMBRE 2005 N° 19053 e 24 OTTOBRE 2007 N. 22305; si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2008 N. 1971, che ha ritenuto corretto escludere per difetto di prova il *mobbing*, pur in presenza di un demansionamento), del fatto che le condotte datoriali specificate nel ricorso (ove pure eventualmente dimostrate nella loro "materialità") fossero effettivamente **unificabili dall'intento** di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione.

D'altra parte, secondo quanto condivisibilmente affermato da CASS. LAV. 5 AGOSTO 2010 N° 18283, "In tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere **ritorsivo**, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto **efficacia determinativa esclusiva** della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censura la sentenza di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento datoriale (nella specie, mutamento di mansioni nell'ambito di quelle equivalenti previste dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), non





può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia" (in senso conforme, CASS. LAV. 26 SETTEMBRE 2007 N° 20170, nonché CASS. LAV. 9 MARZO 2011 N° 5555 e succ. conf.).

E nel caso di specie, appunto, non è stato dimostrato che eventuali divergenze o contrasti, relativi all'attività lavorativa del ricorrente, abbiano avuto efficacia determinativa esclusiva rispetto alle allegate condotte aziendali, né che fossero eventualmente espressione di una volontà di persecuzione ed emarginazione nei confronti del predetto e, dunque, unificati dall'intento di intimidirlo psicologicamente e funzionali alla sua emarginazione.

Tanto accertato, alcuni accenni vanno comunque effettuati, sia pur per mera completezza motivazionale, anche in ordine alla natura dei danni denunciati, potendosi trarre ulteriori elementi ostativi all'accoglimento della domanda attorea.

Per quanto concerne il danno stricto sensu patrimoniale, nessuna specifica allegazione dimostrativa è stata fornita dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, mentre i danni alla carriera sono stati solo genericamente dedotti, ma non se ne è comprovata l'effettiva configurabilità – in termini di perdita di chance – né la eventuale ricollegabilità alle riferite condotte aziendali.

Infatti deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.⁽²⁾

² In tal senso, tra le ultime sentenze della SUPREMA CORTE, si vedano:

SEZ. 3, SENTENZA N. 4052 DEL 19/02/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 1715 DEL 23/01/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 16877 DEL 20/06/2008.

SEZ. L, SENTENZA N. 2581 DEL 02/02/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 21544 DEL 12/08/2008





Per quanto poi concerne gli asseriti danni non patrimoniali, devono innanzitutto richiamarsi i principi generali enucleabili alla stregua della autorevolissima pronuncia delle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE dell'11 novembre 2008 n° 26972, secondo cui è comunque necessaria la specifica allegazione e prova, nel caso di specie assolutamente omessa.

Infatti il danno non patrimoniale, **anche** quando sia determinato dalla **lesione di diritti inviolabili** della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", così come è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa.

Orbene, nella presente fattispecie, si osserva innanzitutto come nessuna specifica e concreta allegazione sia stata fatta ad un eventuale danno biologico (inteso come *"lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito"*), con riferimento alla specifica connessione eziologica rispetto alle dedotte condotte aziendali: nessuna documentazione sanitaria, infatti, è stata prodotta in giudizio.

Inoltre, a fronte della specifica contestazione formulata *ex adverso*, parte ricorrente non ha contrapposto alcuna specifica controdeduzione, né ha formulato alcuna richiesta istruttoria, nemmeno in ordine ad una eventuale consulenza tecnica (peraltro neppure configurata in maniera eventuale nell'atto introduttivo del giudizio). Del resto, *"tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio*





delle parti" (sic CASS. SEZ. II, 11 GENNAIO **2006 N° 212**; conforme CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO **2006 N° 3191**).

Trattandosi, dunque, non di un mezzo istruttorio in senso proprio, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed appare quindi **legittimamente omesso** in **carenza di specifiche allegazioni** o offerte di prova, ovvero se sia configurabile quale **mera indagine esplorativa** alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

E' stato peraltro anche evidenziato che *"quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura della controversia, il giudice ha solo una facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al parere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. In assenza di istanza di parte il giudice non ha, dunque, alcun dovere di motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi di questa facoltà"* (sic CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO **2006 N° 3187**; conforme CASS. LAV., 13 APRILE **2004 N° 7013**).

oooooooooooooooo

Considerazioni analoghe valgono anche per il c.d. danno **"esistenziale"**, di cui pure si è chiesto il risarcimento: infatti, va affermato che i pregiudizi di "tipo esistenziale" concernenti aspetti relazionali della vita, se conseguenti a **lesioni dell'integrità psicofisica**, possono costituire **solo "voci"** del danno **biologico** nel suo aspetto **dinamico** (nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione).

Si ribadisce, altresì, che **nessuna idonea prova** è stata offerta anche in riferimento ad eventuali **concreti pregiudizi alla professionalità**, tali cioè da determinare la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa, in relazione soprattutto alla eventuale frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale e ad eventuali effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto: parte ricorrente, infatti, **non ha dimostrato in quali termini ed in base a quali circostanze** la condotta datoriale avrebbe determinato **danni concreti** (non meramente "presunti") nei sensi





testé precisati.

Su tale ultimo punto, del resto, le **SEZIONI UNITE** della **SUPREMA CORTE**, già nella sentenza 24 marzo 2006 n° 6572 hanno statuito che *"non è sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del **pregiudizio** lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può mai sopperire all'onere di **allegazione** che concerne sia l'oggetto della domanda sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto"* (si vedano anche CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2006 n° 19965 e 9 DICEMBRE 2008 n° 29832).

Pure CASS. SS. UU. 16 FEBBRAIO 2009 n° 3677, emessa in una fattispecie di asserito danno **"esistenziale"** da demansionamento, oltre a precisare che esso *"costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che **non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente nominato ... non avendo una valenza autonoma** e quindi **non essendo cumulabile in relazione al danno morale**"*, ha richiamato i principî espressi da S.U. n° 6572/06 ribadendo che, sebbene la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, rimane comunque fermo *"l'**onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto** da cui desumere l'esistenza e l'entità del **pregiudizio**"*, atteso che *"**il danno non è in re ipsa**, ma **va dimostrato** in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento"*.

In senso analogo, con specifico riferimento ai **danni ulteriori** (rispetto all'indennità risarcitoria ex art. 18 L. n° 300/70) eventualmente cagionati da un **licenziamento illegittimo** (certamente in astratto ipotizzabili: cfr. CASS. LAV. 7 LUGLIO 2009 n° 15915) può segnalarsi CASS. LAV. 28 MARZO 2011 n° 7064, secondo cui anche in tal caso è **necessario** che l'interessato allegghi **specificata prova**.

Si segnala, altresì, CASS. LAV. 17 SETTEMBRE 2010 n° 19785, secondo cui: *"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore*





al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2011 N° 25575).

Tanto è stato reiteratamente rimarcato dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, oltre che in tutte le sentenze già richiamate, anche in molteplici ulteriori pronunzie, tra cui si vedano, tra le più significative:

- ⇒ CASS. SEZ. VI-1, 24 SETTEMBRE 2013 N° 21865: "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento";
- ⇒ CASS. LAV., 14 MAGGIO 2012 N° 7471: "Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici";
- ⇒ CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO 2011 N° 13614: "La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio";





⇒ CASS. SEZ. III, 12 APRILE 2011 N° 8421: "**Anche** quando il fatto illecito integra gli estremi del **reato** la sussistenza del danno non patrimoniale non può **mai** essere ritenuta **"in re ipsa"**, ma va **sempre debitamente allegata e provata** da chi lo invoca, **anche attraverso presunzioni semplici**".

Si vedano anche, in senso conforme, CASS. SEZ. VI-1, 26 SETTEMBRE 2013 N° 22100, CASS. LAV. 4 MARZO 2011 N° 5237, CASS., SEZ. UN., 11 NOVEMBRE 2008 N. 26972, CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2007 N° 20987, CASS. LAV. 7 MARZO 2007 N° 5221 e CASS., SEZ. UN., 24 MARZO 2006 N. 6572.

In altri termini, deve comunque ritenersi che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo **non** è riconosciuto con caratteristiche e **finalità punitive** ma **solo** in relazione all'**effettivo pregiudizio subito** dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure volendo ipotizzare la configurabilità di fattispecie di danno "in re ipsa", la **presunzione** potrebbe al massimo riferirsi **solo** all'**"an debeatur"** (cioè soltanto all'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'*"id quod plerumque accidit"*) ma **non** alla **effettiva sussistenza del danno** ed alla sua **entità materiale**, aspetti in relazione ai quali permane comunque la **necessità della prova di un concreto pregiudizio** (patrimoniale e non) ai fini della **determinazione quantitativa** e della **liquidazione** del danno per **equivalente pecuniario** (cfr. sul punto CASS. SEZ. II, 12 GIUGNO 2008 N° 15814, e succ. conf.).

Ed infine, sempre in ordine al **danno non patrimoniale**, deve rilevarsi che , secondo CASS. LAV. 4 MARZO 2011 N° 5237, in linea con il recente indirizzo delle **SEZIONI UNITE** (SENTENZA N. 26972/08), la **gravità dell'offesa** costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Pertanto, il diritto deve essere **inciso oltre una certa soglia minima**, cagionando un pregiudizio serio, tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone





un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

Anche *in parte qua*, dunque, la domanda risulta inaccoglibile.

In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il **ricorso** deve essere integralmente **rigettato**.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.4.000,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Domenico GAROFALO, dichiaratosi anticipatario;
3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il **termine** di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Taranto, **11 dicembre 2015**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giovanni Matichecchia <direttore@amat.ta.it>
Inviato: martedì 15 dicembre 2015 10:33
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Inoltra:
Allegati: sentenza Amat Di Gregorio.pdf

Egregia Dottoressa,
giro la mail dell'avv. Di Martino, inerente la sentenza del Tribunale riferita al ricorso presentato dall'ex dipendente Di Gregorio.
Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo
Data: 14/12/2015 16.59.05
A: Giovanni Matichecchia; 'Bari Studio Garofalo'

Gentilissimo Ing. Giovanni Matichecchia, Le rimetto copia della sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Taranto ha integralmente rigettato il ricorso presentato dal sig. Di Gregorio.

Sarà nostra cura notiziarVi sull'eventuale ricorso in appello presentato dal vostro ex dipendente.

Cordialità

Avv. Martino



Animazioni GRATIS per la tua e-mail



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 23294
del 16 DIC. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
ASP	Appalti / Contratti	☐
SCM	Commerciale / Marketing	☐
CCF	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
USU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

9

100-37861-100

[illegible]



R. G. n° 8610/2012

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

DE GREGORIO Giuseppe

rappr. e dif. dall'avv. Cosimo RECCHIA

- Ricorrente -

contro

"AMAT" S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'avv. Domenico GAROFALO

- Convenuta -

OGGETTO: "RISARCIMENTO DANNI"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 19 novembre 2012 **Giuseppe DE GREGORIO**, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal febbraio 1976 fino al dicembre 2010, come *operaio meccanico*, espose che:

- sebbene avesse espletato le sue mansioni nel reparto "TORNIO E FRENI" dal novembre 1982 all'agosto 2003, rimanendo ivi continuativamente esposto ad amianto, l'AMAT avrebbe omesso di rilasciare in suo favore la relativa attestazione, assertivamente necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi (così impedendogli di accedere al pensionamento anticipato da settembre 2003 e, quindi, determinando la sua ingiusta permanenza in servizio sino al dicembre 2010), avendo anzi non incluso il suo nominativo nell'elenco del





personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992, trasmesso all'INAIL, in cui invece erano stati inseriti dipendenti che giammai avevano lavorato nel predetto reparto;

- in riferimento a tale condotta egli, insieme al collega MANTRONE, in data 8 giugno 2005 aveva sporto denuncia in seguito alla quale ad ~~alcuni DIRIGENTI e/o RESPONSABILI aziendali era stata ascritta penale~~ responsabilità per aver falsamente attestato periodi di esposizione ad amianto relativamente a soggetti che invece non avevano mai svolto mansioni "a rischio amianto" (o comunque non avevano superato il periodo minimo), così inducendo in errore gli ENTI previdenziali in relazione ai benefici contributivi e pensionistici riconosciuti;
- successivamente a tale denuncia, nei confronti suoi e del predetto collega i responsabili aziendali avrebbero posto in essere una serie di condotte ritorsive e persecutorie (consistenti nella esclusione dalle "comandate festive", nell'assegnazione di mansioni più gravose, in condizioni di disagio, sotto la continua minaccia di provvedimenti disciplinari e realizzando pressanti controlli e verifiche continue), assertivamente qualificabili in termini di mobbing e perdurate fino al giugno 2007;
- tali condotte gli avrebbero cagionato danni patrimoniali (in termini di ridotte retribuzioni) e non patrimoniali, sul piano biologico (stati ansiosi), morale ed esistenziale (in termini professionali, familiari e sociali).

Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto al TRIBUNALE DI TARANTO, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, di condannare la convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:

- ⇒ € 25.000,00 per il danno da lesione dell'integrità psico-fisica derivante dalla condotta mobbizzante assertivamente subita;
- ⇒ € 130.500,00 per il danno da usura psico-fisica conseguente all'assertivamente ingiusta permanenza in servizio dal settembre 2003 sino al dicembre 2010 (pari all'equivalente della retribuzione media mensile moltiplicata per il numero di mesi di durata di detta





permanenza in servizio);

⇒ € 45.000,00 per il danno morale da reato, pari all'equivalente pecuniario di 180 giorni di pena detentiva (minimo edittale previsto dall'art. 640 c.p.c.) ai sensi dell'art. 135 c.p..

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la **S.P.A. "AMAT"** eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al preteso danno biologico e, nel merito, negando la fondatezza delle argomentazioni attoree, sulla base di diffuse considerazioni, in particolare stigmatizzando la mancaanza di prova dei danni *ex adverso* prospettati; rilevava altresì che, comunque, il curriculum professionale ex art. 13, L. n° 257/92 era stato rilasciato sin dal 1° dicembre 1998 al DE GREGORIO il quale, peraltro, era stato anche inserito nell'elenco del personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992, ed aveva anche instaurato giudizio per ottenere i benefici contributivi connessi alla dedotta esposizione all'amianto (contro INPS, INAIL e AMAT), peraltro con esito negativo in quanto la domanda era stata rigettata (con sentenza n° 9462/08 del 21 novembre 2008, dep. 4 marzo 2009, R.G. n° 3384/00).

Escussi i testi addotti, la causa, sulla base anche della documentazione prodotta, è stata discussa all'udienza odierna.

Quindi questo giudice ha deciso come da infrascritto dispositivo.

Quanto alla astratta ammissibilità della domanda relativa al danno biologico (avendo la convenuta prefigurato che l'indennizzo di competenza dall'INAIL possa coprire esaustivamente il danno eventualmente subito, trattandosi di evento successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore⁽¹⁾ del nuovo sistema ex D. Lgs. 23/2/2000 n° 38), deve ritenersi la ipotetica configurabilità

¹ Corrispondente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G. U., avvenuta il 25/7/2000, del DECRETO MINISTERIALE - di approvazione delle tabelle previste dalla legge - alla cui emanazione era appunto subordinata la definitiva operatività del nuovo sistema, anche alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 73, co. 3, della L. 23/12/2000 n° 388 ed all'art. 1, D. Lgs. 19/4/2001 n° 202: in termini, cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e soprattutto CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022 in cui si richiama il disposto dell'art. 10 preleggi, secondo il quale, salvo che sia stabilito in modo diverso, i regolamenti (e, nella specie, il predetto D.M., qualificabile come regolamento esterno di attuazione) soggiacciono alla medesima disciplina delle leggi (che, appunto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione).





di ambiti *stricto sensu* risarcitori che, in quanto sottratti all'eventuale intervento "indennitario" dell'Istituto previdenziale, devono necessariamente essere accertati in questa sede: sul punto, basti richiamare quanto statuito da CASS. LAV. 19 GENNAIO 2015 N° 777, con specifico riferimento proprio alla disciplina di cui all'**art. 13 D. Lgs. n° 38/2000**.

Venendo al merito, opina questo giudice che la domanda sia nondimeno **infondata** e debba essere rigettata.

La prova da fornire in giudizio, stante la natura contrattuale dell'azione esperita, atteso il tenore letterale della domanda, ai fini del riconoscimento della invocata tutela risarcitoria, doveva essere quella dell'**inadempimento degli obblighi** facenti capo al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e alla luce della normativa di settore in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, quella del danno patito dal lavoratore e poi quella del **nesso di causalità** tra il danno sofferto e lamentato e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro.

Occorre infatti rilevare che, allorquando il lavoratore, come nel caso di specie, abbia agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'**art. 2087 cod. civ.** (avendo in sostanza allegato l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), spetta al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo: ma tale onere del debitore-datore di lavoro è individuabile solo se il lavoratore, preventivamente, abbia fornito la prova del danno subito, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale tra questi due elementi.

Sul punto possono rassegnarsi le seguenti pronunzie della Suprema Corte:

- *"Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare*





l'esistenza di tale danno, la **nocività** dell'ambiente di lavoro ed il **nesso causale** fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2009 N° 3786);

- "Il **lavoratore** che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'**onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno**, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge" (CASS. LAV. 19 LUGLIO 2007 N° 16003; cfr. anche CASS. LAV. 13 AGOSTO 2008 N° 21590 e 26 GIUGNO 2009 N° 15078);

- "L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla **violazione degli obblighi di comportamento** imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, **grava sul lavoratore** che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'**onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche** e il **nesso causale** tra questi due





elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno" (CASS. LAV. 23/7/2004 N° 13887; idem 2/9/2003 N° 12789, 25/8/2003 n° 12467, 20/6/2003 N° 9909, 6/7/2002 N° 9856, 5/3/2002 N° 3162, 18/2/2000 N° 1886);

• "In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (sic CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N. 14469);

• "Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale) sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale). Conseguentemente il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una sia all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le





misure necessarie a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza.

La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.) sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico - fisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa" (CASS. LAV. 21/12/1998 N° 12763).

*Sempre negli stessi termini, più recentemente, si segnala altresì, CASS. LAV. 29 GENNAIO 2013 N° 2038, secondo cui: "L'art. 2087 cod. civ. **non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva**, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla **violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento**. Ne consegue che **incombe al lavoratore** che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, **l'onere di provare l'esistenza di tale danno**, come pure la **nocività dell'ambiente di lavoro**, nonché il **nesso** tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto*





*ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una **responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici**".*

Nel caso che ci occupa, in particolare, opina questo giudice che la domanda debba essere rigettata *in primis* a cagione della **non provata sussistenza** della "**nocività**" dell'**ambiente di lavoro**.

Invero, rispetto alle prospettazioni in fatto esposte nel ricorso e pur a fronte delle specifiche contestazioni formulate *ex adverso*, sul punto **nessuna idonea prova** è stata addotta, tale da eventualmente suffragare le circostanze asserite dal ricorrente.

In primo luogo, appare **inaccoglibile** la prospettazione del ricorrente secondo cui l'AMAT gli avrebbe impedito di accedere al pensionamento anticipato, così determinando la sua **ingiusta permanenza in servizio** dal settembre 2003 sino al dicembre 2010, avendo omesso di rilasciare la attestazione assertivamente necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto ed avendo anzi non incluso il suo nominativo nell'elenco del personale addetto all'officina nel periodo 1972/1992, trasmesso all'INAIL.

Tanto, in particolare, alla stregua di quanto dedotto e **provato** dalla convenuta, sulla base di **documenti** - non disconosciuti *ex adverso* - di cui è stata comunque ritenuta necessaria la acquisizione, eventualmente ai sensi dell'art. **421 cpc.**, dovendosi ritenere che, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale all'**indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo** (come introdotti anche da parte ricorrente), non si pone una questione di preclusione o decadenza processuale a carico delle parti (cfr. CASS. LAV. 5 NOVEMBRE 2012 n° 18924).

Risulta, quindi, che il **CURRICULUM PROFESSIONALE** era stato **rilasciato** sin dal 1° dicembre 1998 al DE GREGORIO (cfr. all. 2 fasc. conv.), ed altresì che il nominativo del ricorrente era stato anche **inserito** nell'**ELENCO DEL PERSONALE CHE HA OPERATO ALL'INTERNO DELL'OFFICINA NEL PERIODO 1972/1992**" (esattamente al





"N° ORD. 21" nel "PROSPETTO B" all. 3 fasc. conv., con apposizione del timbro di protocollo INAIL in data 6 settembre 2002).

Ma oltre a tali circostanze, è anche emerso che il DE GREGORIO, sin dal 29 febbraio 2000, aveva anche instaurato un giudizio (contro INPS, INAIL e la stessa **AMAT**) per ottenere i benefici contributivi connessi alla dedotta esposizione all'amianto, il cui **esito** è stato **negativo** in quanto la domanda era stata **rigettata** sin dal **21 novembre 2008** (con sentenza n° 9462/08, dep. 4 marzo 2009, R.G. n° 3384/00, indicata *ab initio* dalla convenuta e prodotta in copia, nella sua integralità, in via telematica, avverso la quale non risulta sia stato proposto appello).

Sicché appare evidente – alla stregua di siffatte emergenze istruttorie, peraltro relative anche a circostanze di cui il ricorrente non aveva fatto **alcun cenno in ricorso**, pur essendone **già ben consapevole** – che alla società **nessun inadempimento** può addebitarsi in ordine alla permanenza in servizio dal 2003 al 2010.

Conseguentemente, risulta **inconfigurabile** anche l'asserito "danno morale da reato", peraltro prospettato del tutto genericamente dal ricorrente, in quanto riferito ad una eventuale condotta non perpetrata direttamente ai suoi danni, poiché la vicenda penale esposta dall'attore non risulta aver avuto alcuna efficienza causale sulla sua posizione soggettiva previdenziale.

Parimenti **non dimostrate** sono risultate le ulteriori prospettazioni del ricorrente, attinenti alle **condotte assertivamente ritorsive e persecutorie** che i responsabili aziendali avrebbero posto in essere (anche) nei suoi confronti a causa della denuncia che era stata sporta in riferimento ad alcune asserite false attestazioni rilasciate ad altri dipendenti (per periodi di esposizione ad amianto), quindi comunque nel limitato periodo dal giugno 2005 fino al giugno 2007.

Occorre ovviamente in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in





un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura **oggettiva** (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere **soggettivo** (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che **anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo**, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere **sufficiente** a motivare una valutazione di **inattendibilità**" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).

Ed ancora, si deve richiamare il principio di diritto, – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "**de relato actoris**" – secondo il quale è sostanzialmente **nulla** la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal **soggetto medesimo che ha proposto il giudizio**, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).

Ed altresì che, giusta il disposto di cui all'**art. 2697 c.c.**, "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un **insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda**, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto **ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione** e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, **l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova**, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (sic CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133).

Orbene, nel caso di specie è istruttorialmente emerso (solo) che:

- la esclusione dalle "comandate festive" (circostanza peraltro ex se





intrinsecamente contraddittoria rispetto alla tesi secondo cui sarebbero state assegnate mansioni gravose poiché, se fosse vera tale ultima allegazione, il riposo durante le giornate festive avrebbe dovuto essere viepiù apprezzato), ove mai verificatasi, è comunque avvenuta secondo modalità osservate analogamente per diversi altri dipendenti:

il teste PERNISCO, ad esempio, ha dichiarato che *"dai turni esposti evincevo che alcuni erano inseriti nelle comandate festive ed altri no e tra questi c'era il ricorrente", mentre gli altri testi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, ovvero de relato da altri soggetti non indicati come testimoni ab origine, ovvero de relato actoris (quindi inutilizzabili), dovendosi altresì rimarcare che il teste MANTRONE risulta aver instaurato una causa analoga e, quindi, la sua attendibilità appare intrinsecamente ridotta (sempre alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati);*

non dimostrata è, altresì, l'asserita assegnazione di mansioni più gravose, in condizioni di disagio, sotto la continua minaccia di provvedimenti disciplinari e realizzando pressanti controlli e verifiche continue, potendosi richiamare quanto dichiarato dal teste PERNISCO (secondo cui le mansioni assegnate all'attore erano giustificate dall'elevato grado di specializzazione da questi posseduta, mentre i disagi esistenti in officina riguardavano tutti gli operai ivi impiegati e non solo il ricorrente); dal teste TORCELLO (secondo cui le mansioni assegnate all'attore, pur pesanti, erano svolte anche da altri colleghi e comunque il ricorrente era aiutato da almeno uno o due colleghi di officina, mentre del tutto legittimo pare il fatto che al DE GREGORIO fossèro rivolti rilevi "quando non lavorava bene"), e dal teste DANESE (che parimenti ha riferito che i compiti assegnati al ricorrente erano svolti anche da altri operai all'interno dell'officina).

E' quindi emerso che il ricorrente era un operaio specializzato, a cui erano assegnate mansioni espletate anche da altri dipendenti, dai quali veniva anche supportato in concreto, mentre gli eventuali disagi derivanti ex se dall'attività svolta in officina riguardavano tutti gli operai; inoltre, nessun episodio di





minacce o di altra condotta eventualmente lesiva è stato dimostrato (mancata concessione di ferie, trasferimenti ingiustificati, etc. etc.), tali non potendosi considerare i legittimi controlli espletati sulla corretta esecuzione delle mansioni (le quali, peraltro, risulta fossero comunque pertinenti al profilo professionale posseduto, senza alcuna violazione dell'obbligo di parametrare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto; non essendo quindi configurabile alcun demansionamento), né risulta che sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.

Pertanto, ribaditi qui tutti i principi valutativi precedentemente richiamati, deve ritenersi **non provata** l'asserita **"nocività" dell'ambiente di lavoro**, nei termini specificati nell'atto introduttivo del giudizio. In altri termini, non risulta essere stata fornita sufficiente dimostrazione in ordine alla **"nocività"** dell'ambiente di lavoro e, quindi, alla allegata sussistenza di un nesso causale tra gli eventuali danni subiti e la **"pericolosità"** assertivamente determinata dalla **omessa adozione** da parte del datore di lavoro di tutte le **cautele necessarie**.

E' evidente quindi che, **mancando idonea prova** in ordine alle **circostanze** **che il ricorrente era tenuto a dimostrare**, non è possibile imputare alla parte convenuta di non aver adempiuto l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dei danni, proprio perché si tratta di **onere probatorio subordinato al previo adempimento dell'onere posto a carico del lavoratore**.

oooooooooooooooooooo

A tanto, peraltro, deve aggiungersi che, anche ove mai si voglia intravedere la configurazione della condotta datoriale in termini di **mobbing**, si deve rimarcare che tale complessa fattispecie si caratterizza **non** tanto per la **illiceità dei singoli atti** (giuridici o meramente materiali che, anzi, possono eventualmente essere **anche leciti**, in sé considerati), quanto perché la condotta vessatoria deve essere **consapevolmente attuata** dal datore di lavoro **al fine di isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo**: si tratta, dunque, di una fattispecie complessa realizzata mediante una serie di





atti, protratti nel tempo, espressamente diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente e, dunque, unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione (cfr. CASS. LAV. 9 SETTEMBRE 2008 N° 22893 e 20 MAGGIO 2008 N. 12735), ipotesi ben diversa dalla ordinaria dinamica relazionale all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto umano (ed a volte anche di contrasti).

Dunque, solo se sussiste il predetto "disegno di persecuzione reiterata" (ovviamente da valutarsi con un approccio non meramente atomistico ma in una prospettiva unitaria), può ritenersi la lesione da parte datoriale - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - della sfera professionale o personale del lavoratore, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica), ed anche se la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima (c.d. mobbing orizzontale), poiché la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - può derivare dall'essere rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (cfr. CASS. LAV. 9 SETTEMBRE 2008 N° 22858; si vedano anche CASS. LAV. 6 MARZO 2006 N° 4774 e 20 LUGLIO 2007 N. 16148).

Da segnalare è anche CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2009 N° 3785, secondo cui: *"Per **"mobbing"** si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della*





*salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (nella specie, la SUPREMA CORTE ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, **pur evidenziando l'esistenza di contrasti** tra la dirigente dell'ufficio ed il lavoratore in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro da parte del dipendente, li ha tuttavia considerati **non tali da provare la sussistenza di un intento vessatorio**).*

Ed allora, occorrendo fare applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, dal TRIBUNALE pienamente condivisi, deve opinarsi che **nessuna idonea dimostrazione** (anzi, a ben vedere, **nessuna idonea allegazione**) sia stata fornita dalla parte ricorrente, su cui ovviamente incombeva il relativo **onere** (cfr. CASS. LAV. 29 SETTEMBRE 2005 N° 19053 e 24 OTTOBRE 2007 N. 22305; si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2008 N. 1971, che ha ritenuto corretto escludere per difetto di prova il *mobbing*, pur in presenza di un demansionamento), del fatto che le condotte datoriali specificate nel ricorso (ove pure eventualmente dimostrate nella loro "materialità") fossero effettivamente **unificabili dall'intento** di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione.

D'altra parte, secondo quanto condivisibilmente affermato da CASS. LAV. 5 AGOSTO 2010 N° 18283, "In tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere **ritorsivo**, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censure la sentenza di merito per aver negato carattere *ritorsivo* al provvedimento datoriale (nella specie, mutamento di mansioni nell'ambito di quelle equivalenti previste dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), non





può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia" (in senso conforme, CASS. LAV. 26 SETTEMBRE 2007 N° 20170, nonché CASS. LAV. 9 MARZO 2011 N° 5555 e succ. conf.).

E nel caso di specie, appunto, non è stato dimostrato che eventuali divergenze o contrasti, relativi all'attività lavorativa del ricorrente, abbiano avuto efficacia determinativa esclusiva rispetto alle allegate condotte aziendali, né che fossero eventualmente espressione di una volontà di persecuzione ed emarginazione nei confronti del predetto e, dunque, unificati dall'intento di intimidirlo psicologicamente e funzionali alla sua emarginazione.

Tanto accertato, alcuni accenni vanno comunque effettuati, sia pur per mera completezza motivazionale, anche in ordine alla natura dei danni denunciati, potendosene trarre ulteriori elementi ostativi all'accoglimento della domanda attorea.

Per quanto concerne il danno stricto sensu patrimoniale, nessuna specifica allegazione dimostrativa è stata fornita dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, mentre i danni alla carriera sono stati solo genericamente dedotti, ma non se ne è comprovata l'effettiva configurabilità – in termini di perdita di chance – né la eventuale ricollegabilità alle riferite condotte aziendali.

Infatti deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.⁽²⁾

² In tal senso, tra le ultime sentenze della SUPREMA CORTE, si vedano:

SEZ. 3, SENTENZA N. 4052 DEL 19/02/2009

SEZ. I, SENTENZA N. 2581 DEL 02/02/2009

SEZ. I, SENTENZA N. 1715 DEL 23/01/2009

SEZ. I, SENTENZA N. 21544 DEL 12/08/2008

SEZ. I, SENTENZA N. 16877 DEL 20/06/2008.





Per quanto poi concerne gli asseriti danni non patrimoniali, devono innanzitutto richiamarsi i principi generali enucleabili alla stregua della autorevolissima pronuncia delle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE dell'11 novembre 2008 n° 26972, secondo cui è comunque necessaria la specifica allegazione e prova, nel caso di specie assolutamente omessa.

Infatti il danno non patrimoniale, **anche** quando sia determinato dalla **lesione di diritti inviolabili** della persona, costituisce **danno conseguenza**, che deve essere allegato e **provato**, dovendo essere **disattesa** la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "**danno evento**", così come è del pari **da respingere** la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della **persona** il danno sarebbe **in re ipsa**.

Orbene, nella presente fattispecie, si osserva innanzitutto come **nessuna specifica e concreta allegazione** sia stata fatta ad un eventuale danno **biologico** (inteso come "**lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito**"), con riferimento alla specifica **connessione eziologica** rispetto alle dedotte condotte aziendali: **nessuna documentazione sanitaria**, infatti, è stata prodotta in giudizio.

Inoltre, a fronte della specifica contestazione formulata ex adverso, parte ricorrente **non ha contrapposto alcuna specifica controdeduzione**, né ha formulato **alcuna richiesta istruttoria, nemmeno** in ordine ad una eventuale **consulenza tecnica** (peraltro neppure configurata in maniera eventuale nell'atto introduttivo del giudizio). Del resto, "**tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio**





delle parti" (sic CASS. SEZ. II, 11 GENNAIO 2006 N° 212; conforme CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2006 N° 3191).

Trattandosi, dunque, non di un mezzo istruttorio in senso proprio, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed appare quindi **legittimamente omesso** in **carenza di specifiche allegazioni** o offerte di prova, ovvero se sia configurabile quale **mera indagine esplorativa** alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

E' stato peraltro anche evidenziato che *"quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura della controversia, il giudice ha solo una facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al parere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. In assenza di istanza di parte il giudice non ha, dunque, alcun dovere di motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi di questa facoltà"* (sic CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2006 N° 3187; conforme CASS. LAV., 13 APRILE 2004 N° 7013).

oooooooooooooooo

Considerazioni analoghe valgono anche per il c.d. danno **"esistenziale"**, di cui pure si è chiesto il risarcimento: infatti, va affermato che i pregiudizi di **"tipo esistenziale"** concernenti aspetti relazionali della vita, se conseguenti a **lesioni dell'integrità psicofisica**, possono costituire **solo "voci"** del danno **biologico** nel suo aspetto **dinamico** (nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione).

Si ribadisce, altresì, che **nessuna idonea prova** è stata offerta anche in riferimento ad eventuali **concreti pregiudizi alla professionalità**, tali cioè da determinare la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa, in relazione soprattutto alla eventuale frustrazione di **precisate e ragionevoli** aspettative di progressione professionale e ad eventuali effetti negativi dispiegati nelle **abitudini di vita** del soggetto: parte ricorrente, infatti, **non ha dimostrato in quali termini ed in base a quali circostanze** la condotta datoriale avrebbe determinato **danni concreti** (non meramente "presunti") nei sensi





testé precisati.

Su tale ultimo punto, del resto, le **SEZIONI UNITE** della **SUPREMA CORTE**, già nella sentenza 24 marzo 2006 n° 6572 hanno statuito che *"non è sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del **pregiudizio** lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può - sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può mai sopperire all'onere di **allegazione** che concerne sia l'oggetto della domanda sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto"* (si vedano anche CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2006 n° 19965 e 9 DICEMBRE 2008 n° 29832).

Pure CASS. SS. UU. 16 FEBBRAIO 2009 n° 3677, emessa in una fattispecie di asserito danno **"esistenziale"** da demansionamento, oltre a precisare che esso *"costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che **non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente nominato**... **non avendo una valenza autonoma** e quindi **non essendo cumulabile in relazione al danno morale**"*, ha richiamato i principi espressi da S.U. n° 6572/06 ribadendo che, sebbene la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, rimane comunque fermo *"l'onere del danneggiato di **allegare gli elementi di fatto** da cui desumere l'esistenza e l'entità del **pregiudizio**"*, atteso che *"**il danno non è in re ipsa, ma va dimostrato** in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento"*.

In senso analogo, con specifico riferimento ai **danni ulteriori** (rispetto all'indennità risarcitoria ex art. 18 L. n° 300/70) eventualmente cagionati da un **licenziamento illegittimo** (certamente in astratto ipotizzabili; cfr. CASS. LAV. 7 LUGLIO 2009 n° 15915) può segnalarsi CASS. LAV. 28 MARZO 2011 n° 7064, secondo cui anche in tal caso è **necessario** che l'interessato allegghi **specificata prova**.

Si segnala, altresì, CASS. LAV. 17 SETTEMBRE 2010 n° 19785, secondo cui: *"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore*





al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2011 N° 25575).

Tanto è stato reiteratamente rimarcato dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, oltre che in tutte le sentenze già richiamate, anche in molteplici ulteriori pronunzie, tra cui si vedano, tra le più significative:

⇒ CASS. SEZ. VI-1, 24 SETTEMBRE 2013 N° 21865: "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento";

⇒ CASS. LAV., 14 MAGGIO 2012 N° 7471: "Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici";

⇒ CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO 2011 N° 13614: "La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio";





⇒ CASS. SEZ. III, 12 APRILE 2011 N° 8421: "Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici".

Si vedano anche, in senso conforme, CASS. SEZ. VI-1, 26 SETTEMBRE 2013 N° 22100, CASS. LAV. 4 MARZO 2011 N° 5237, CASS., SEZ. UN., 11 NOVEMBRE 2008 N. 26972, CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2007 N° 20987, CASS. LAV. 7 MARZO 2007 N° 5221 e CASS., SEZ. UN., 24 MARZO 2006 N. 6572.

In altri termini, deve comunque ritenersi che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo **non** è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma **solo** in relazione all'**effettivo pregiudizio subito** dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure volendo ipotizzare la configurabilità di fattispecie di danno **"in re ipsa"**, la **presunzione** potrebbe al massimo riferirsi **solo** all'**"an debeatur"** (cioè **soltanto** all'accertamento di un **fatto potenzialmente dannoso**, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'**"id quod plerumque accidit"**) ma **non** alla **effettiva sussistenza del danno** ed alla sua **entità materiale**, aspetti in relazione ai quali permane comunque la **necessità della prova di un concreto pregiudizio** (patrimoniale e non) ai fini della **determinazione quantitativa** e della **liquidazione del danno per equivalente pecuniario** (cfr. sul punto CASS. SEZ. II, 12 GIUGNO 2008 N° 15814, e succ. conf.).

Ed infine, sempre in ordine al **danno non patrimoniale**, deve rilevarsi che, secondo CASS. LAV. 4 MARZO 2011 N° 5237, in linea con il recente indirizzo delle **SEZIONI UNITE** (SENTENZA N. 26972/08), la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Pertanto, il diritto deve essere **inciso oltre una certa soglia minima**, cagionando un pregiudizio serio, tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone





un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

Anche *in parte qua*, dunque, la domanda risulta inaccoglibile.

In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il **ricorso** deve essere integralmente **rigettato**.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Domenico GAROFALO, dichiaratosi anticipatario;
3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il **termine** di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Taranto, **11 dicembre 2015**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)



Da: Direttoreamat
 Data: 15/12/2015 10.33.06
 A: inenenti@amat.ta.it
 Oggetto: Inoltra:

Egregia Dottoressa,
 giro la mail dell'avv. Di Martino, inerente la sentenza del Tribunale riferita al ricorso
 presentato dall'ex dipendente Di Gregorio.
 Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo
 Data: 14/12/2015 16.59.05
 A: Giovanni Matichecchia; 'Bari Studio Garofalo'

Gentilissimo Ing. Giovanni Matichecchia, Le rimetto copia della sentenza con cui il
Tribunale del Lavoro di Taranto ha integralmente rigettato il ricorso presentato dal sig.
Di Gregorio.

Sarà nostra cura notiziarVi sull'eventuale ricorso in appello presentato dal vostro ex
 dipendente.

Cordialità

Avv. Martino

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD

IG

IA

IT

PP

UCM

ICC

UES

UIS

UMT

ESM

ASG

RAG

STQ

23206
 15 DIC. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
 IG Direttore Generale ☐
 IA Direttore Amministrativo ☐
 IT Direttore Tecnico ☐
 PP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 ICC Contabilità Bilancio ☐
 UES Servizio / Scuola ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 ESM Risorse Umane ☐
 ASG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☒
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Enrico

Enrico
per l'egl



un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

Anche *in parte qua*, dunque, la domanda risulta inaccoglibile.

In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il **ricorso** deve essere integralmente **rigettato**.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.4.000,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Domenico GAROFALO, dichiaratosi anticipatario;
3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il **termine** di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Taranto, **11 dicembre 2015**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 18 febbraio 2016 11:32
A: Avv. Martino
Cc: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Amat c/ de gergorio giuseppe
Allegati: Ricevuta di ritorno_de gregorio c amat.pdf

Buongiorno avvocato Martino,
volevo informarla che è pervenuta la ricevuta di ritorno della notifica della sentenza n. 5021/15, relativa al
procedimento in oggetto, che ha indirizzato all'avvocato Recchia.

Le invio la scansione. Me faccia sapere se occorre recapitarle l'originale.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi

*Attilio
de gregorio*

Giuseppe

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo <martino@studiolegalegarofalo.it>
Inviato: venerdì 11 dicembre 2015 12:57
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: R: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)

Prendo atto, tuttavia nella mia email del 13.11.2015 precisavo che l'importo di 10.000,00 € era stato proposto da controparte e che tuttavia si sarebbe potuto elaborare una controproposta alternativa.

Cordialità

Avv. Martino

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 11 dicembre 2015 12:22
A: martino@studiolegalegarofalo.it
Oggetto: I: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)
Priorità: Alta

Faccio seguito alla precedente mail, per inviare in allegato la nota del 10/12/2015, prot. az. 22874, a firma del Presidente, nonché legale rappresentante, Dott. Francesco Walter Poggi.

Distinti saluti

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amat.ta.it]
Inviato: giovedì 10 dicembre 2015 17:56
A: 'martino@studiolegalegarofalo.it'
Oggetto: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)
Priorità: Alta

Con riferimento alla sua mail del 13/11/2015, le comunico che non sussistono le condizioni per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto.

Seguirà formale comunicazione a firma del Presidente, nonché legale rappresentante, Dott. Francesco Walter Poggi.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



902

100

993

100

Prot. az. n° 22.874/UP

Taranto, 10/12/2015

Egr. Avvocato
Giancarlo Martino
a mezzo mail

martino@studiolegalegarofalo.it

OGGETTO: Controversia De Gregorio Giuseppe c / AMAT S.p.A.: riscontro mail del 13 novembre u.s.

Si riscontra la mail del 13/11/2015, con cui, relativamente alla controversia in oggetto, la S.V. ha comunicato la proposta transattiva formulata dall'Avvocato di controparte, su espresso invito del Giudice del Lavoro, Dott. Magazzino, (ossia corresponsione, a favore del ricorrente, dell'importo di € 10.000,00), per comunicare che non sussistono le condizioni per addivenire ad una soluzione transattiva della controversia in esame.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Prot. az. n° 22.874/UP

Taranto, 10/12/2015

Egr. Avvocato
Giancarlo Martino
a mezzo mail

martino@studiolegalegarofalo.it

OGGETTO: Controversia De Gregorio Giuseppe c / AMAT S.p.A.: riscontro mail del 13 novembre u.s.

Si riscontra la mail del 13/11/2015, con cui, relativamente alla controversia in oggetto, la S.V. ha comunicato la proposta transattiva formulata dall'Avvocato di controparte, su espresso invito del Giudice del Lavoro, Dott. Magazzino, (ossia corresponsione, a favore del ricorrente, dell'importo di € 10.000,00), per comunicare che non sussistono le condizioni per addivenire ad una soluzione transattiva della controversia in esame.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: venerdì 11 dicembre 2015 12:22
A: 'martino@studiolegalegarofalo.it'
Oggetto: I: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)
Allegati: controversia AMAT c De Gregorio.pdf

Priorità: Alta

Faccio seguito alla precedente mail, per inviare in allegato la nota del 10/12/2015, prot. az. 22874, a firma del Presidente, nonché legale rappresentante, Dott. Francesco Walter poggi.

Distinti saluti

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [<mailto:menenti@amat.ta.it>]
Inviato: giovedì 10 dicembre 2015 17:56
A: 'martino@studiolegalegarofalo.it'
Oggetto: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)
Priorità: Alta

Con riferimento alla sua mail del 13/11/2015, l'e comunico che non sussistono le condizioni per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto.

Seguirà formale comunicazione a firma del Presidente, nonché legale rappresentante, Dott. Francesco Walter Poggi.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 10 dicembre 2015 17:56
A: 'martino@studiolegalegarofalo.it'
Oggetto: Controversia AMAT contro Di Gregorio (udienza dell'11/12/2015)
Priorità: Alta

Con riferimento alla sua mail del 13/11/2015, l e comunico che non sussistono le condizioni per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto.

Seguirà formale comunicazione a firma del Presidente, nonché legale rappresentante, Dott. Francesco Walter Poggi.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giancarlo Martino [martino@studiolegalegarofalo.it]

Inviato: giovedì 2 maggio 2013 17.26

A: menenti

Oggetto: Amat De Gregorio

Gentilissima dott.ssa Menenti, poiché domani non sarò in studio in quanto impegnato in udienza a Vercelli, atteso che il 7 p.v. dobbiamo inderogabilmente costituirci in giudizio, Le chiedo la cortesia di inviare il riscontro alle precedenti e-mail anche al seguente indirizzo: giancarlo.martino@libero.it ovvero il mio indirizzo privato in modo da consentirmi di visionare la posta dalla mia abitazione privata nel prossimo week-end che dovrò necessariamente dedicare alla preparazione della memoria difensiva. Le chiedo la cortesia di indicarmi anche i testimoni che possano negare i fatti addotti dal De Gregorio a pagina 4 paragrafo n) del ricorso introduttivo del giudizio, possibilmente con relativo indirizzo di residenza.

Sicuro della Sua preziosissima collaborazione, La saluto cordialmente.

Avv. Martino

=

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Martino', with a stylized flourish at the end.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giancarlo Martino [martino@studiolegalegarofalo.it]

Inviato: giovedì 25 aprile 2013 16.24

A: menenti

Oggetto: Amat De Gregorio

Gentilissima dott.ssa Menenti, facendo seguito alla precedente e-mail Le significo quanto segue.

Il sig. De Gregorio specifica la richiesta risarcitoria a pagina 4 del ricorso paragrafo n:

- 1) Esclusione dalla cd comandate festive (ovviamente se vi sono documenti da cui si evince che De Gregorio ha lavorato in giorni festivi si può smentire l'assunto); ovviamente ritengo che per <<comandata festiva>> l'istante si riferisca all'impiego nei giorni festivi; esecutore Cosimo Rochira
- 2) Addetto alle mansioni più gravose : revisione freni, fuselli, radiatori ed ammortizzatori (occorre che mi chiarisca quali fossero i compiti del De Gregorio e se vi erano altri colleghi che espletavano le stesse incombenze); esecutore Cosimo Cometa
- 3) Minaccia costante di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto di eseguire le prestazioni; esecutori Cometa Cosimo, Francesco Andrioli, Amedeo Annese e Nicola Lincesso
- 4) Sottoposizione a pressanti controlli e verifiche durante l'orario di lavoro; esecutori Cometa Cosimo, Francesco Andrioli, Amedeo Annese e Nicola Lincesso

Vorrei sapere se i sigg.ri indicati come gli <<esecutori>> della condotta mobbizzante sono ancora alle dipendenze dell'Amat e se possono essere indicati come testimoni ovviamente per sconfessare la tesi addotta dal ricorrente.

Ogni altra notizia mi può essere utile ivi comprese quelle afferenti l'omesso riconoscimento dello status di beneficiario delle agevolazioni previdenziali previsti in tema di amianto.

Grazie

Avv. Martino

6876

Prot. N	26 APR. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DA	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	SERVIZIO MOVIMENTO ☐
UP	ATTARI GEN. P. USINISTRI ☒
UP	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UP	TECNICO ☐
U.P.T	PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐
	☐

Dott.ssa Fabiola Menenti**Da:** Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]**Inviato:** venerdì 26 aprile 2013 14.14**A:** Giancarlo Martino**Oggetto:** R: Amat De Gregorio

Gent.le Avvocato,
 faccio seguito alla sua precedente mail del 24 aprile u.s., ed alla successiva visionata in data odierna, per renderLe noto che, a seguito di ferie programmate, il prossimo 29 e 30 aprile non sarò in servizio. Ci risentiamo nella giornata di giovedì, 2 maggio p.v., per vedere come posso esserLe utile, alla luce della documentazione contenuta in cartella personale e di assunzione di informative direttamente dall'Area Tecnica.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: Giancarlo Martino [mailto:martino@studiolegalegarofalo.it]**Inviato:** giovedì 25 aprile 2013 16.24**A:** menenti**Oggetto:** Amat De Gregorio

Gentilissima dott.ssa Menenti, facendo seguito alla precedente e-mail Le significo quanto segue. Il sig. De Gregorio specifica la richiesta risarcitoria a pagina 4 del ricorso paragrafo n:

- 1) Esclusione dalla cd comandate festive (ovviamente se vi sono documenti da cui si evince che De Gregorio ha lavorato in giorni festivi si può smentire l'assunto); ovviamente ritengo che per <<comandata festiva>> l'istante si riferisca all'impiego nei giorni festivi; esecutore Cosimo Rochira *per*
- 2) Addetto alle mansioni più gravose : revisione freni, fuselli, radiatori ed ammortizzatori (occorre che mi chiarisca quali fossero i compiti del De Gregorio e se vi erano altri colleghi che espletavano le stesse incombenze); esecutore Cosimo Cometa *per*
- 3) Minaccia costante di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto di eseguire le prestazioni; esecutori Cometa Cosimo, Francesco Andrioli, Amedeo Annese e Nicola Lincasso *per*
- 4) Sottoposizione a pressanti controlli e verifiche durante l'orario di lavoro; esecutori Cometa Cosimo, Francesco Andrioli, Amedeo Annese e Nicola Lincasso
 Vorrei sapere se i sigg.ri indicati come gli <<esecutori>> della condotta mobbizzante sono ancora alle dipendenze dell'Amat e se possono essere indicati come testimoni ovviamente per sconfessare la tesi addotta dal ricorrente.
 Ogni altra notizia mi può essere utile ivi comprese quelle afferenti l'omesso riconoscimento dello status di beneficiario delle agevolazioni previdenziali previsti in tema di amianto.

Grazie

Avv. Martino



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giancarlo Martino [martino@studiolegalegarofalo.it]

Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 10.21

A: menenti

Oggetto: Amat Di Gregorio

Gentilissima dott.ssa Menenti avrei bisogno di una breve relazione sulle circostanze indicate nel ricorso.

Cordialità

Avv. Martino

6767

Prot. N.	<u>24 APR 2013</u>	
Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
ED	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
VB	TECNICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URPG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

9

Oggetto: Controversia De Gregorio/AMAT SpA - Informativa

Mittente: AMAT <amatmail@amat.ta.it>

Data: Fri, 03 May 2013 12:53:36 +0200

A: giancarlo.martino@libero.it

Si trasmettono, in allegato, le informative richieste.

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

sharp_amatmail_net_20130503_130313_0028_d51b431c0027.pdf

Content-Type: application/pdf
Content-Encoding: base64

TRASMISSIONE a mezzo mail

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni AMAT S.P.A.

A: Egr. Avv. Giancarlo MARTINO - giancarlo.martino@libero.it

Oggetto: Controversia De Gregorio c/AMAT: informative

Con riferimento alla controversia in oggetto, si trasmettono le informative richieste.

Taranto, 03/05/2013

IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)

Prot. az. n° 7/190/UP

Taranto, 02/05/2013

Egr. Avvocato
Giancarlo Martino
a mezzo mail
giancarlo.martino@libero.it

Oggetto: Controversia De Gregorio c/ AMAT: informative

Con riferimento alla controversia in oggetto, si riportano brevemente le informative richieste nei giorni scorsi a mezzo mail.

Il ricorrente, Sig. De Gregorio Giuseppe, è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT il 17/02/1976 con la qualifica di autista di linea (vedi nota del 21/02/1976, All. A).

A seguito di partecipazione a selezione interna, dal 1° aprile 1986 allo stesso fu attribuita definitivamente la nuova qualifica di "operaio qualificato" - addetto alla manutenzione e riparazione degli autobus (vedi nota aziendale del 09/05/1986, All. B), mansioni che, tuttavia, il lavoratore aveva svolto fin dal 04/11/1982, pur mantenendo la qualifica di appartenenza attribuita all'atto dell'assunzione.

Su specifica richiesta del lavoratore (All. C) in data 01/12/1998 è stato rilasciato un curriculum professionale (All. D), ed un successivo di integrazione del 06/03/2003 (All. E), ove, alla luce di quanto sopra e degli atti in fascicolo personale, si è attestato che dal 04/11/1982 al 31/12/1992 il Sig. De Gregorio ha operato all'interno dell'Officina aziendale come meccanico addetto alla manutenzione.

Analogamente, nella relazione che la scrivente Società ha presentato nel corso del settembre del 2002 all'INAIL, per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni (vedi stralcio, All. F), alla pagina 10) del prospetto "B" si è attestato che il Sig. De Gregorio Giuseppe, nel periodo compreso dal 04/11/1982 al 31/12/1992, all'interno dell'officina aziendale ha svolto "attività di manutenzione, ordinaria, intermedia e straordinaria".

In fase di istruttoria della pratica avviata dal ricorrente per la fruizione del beneficio di cui sopra presso l'INAIL, con propria nota del 29/03/2005 (vedi All. G) l'Istituto competente non ha riconosciuto allo stesso i benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto.

Dall'esame del fascicolo personale risulta, altresì, che con dispositivo di sentenza del 21/11/2008 (All. H) anche il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso giudiziario (All. I) promosso dal De Gregorio, per il tramite dell'Avvocato Francesco Calderoni, per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla normativa sopra citata.

Per quanto riguarda le ulteriori informazioni richieste, si fa presente che le mansioni svolte dal Sig. De Gregorio sono state sempre ed esclusivamente quelle tipiche del profilo professionale posseduto e a carico dello stesso non sono mai stati adottati provvedimenti di carattere disciplinare..

Si fa presente, infine, che i Sigg. Rochira Cosimo, Andrioli Francesco, Cometa Cosimo e L'Incesso sono in quiescenza, mentre è ancora in servizio il Sig. Annese Amedeo.

Si esclude, ad ogni buon conto, che il Sig. De Gregorio sia stato oggetto di comportamenti discriminatori e vessatori nell'ambito del luogo di lavoro e tali circostanze possono essere confermate dai seguenti testi aziendali:

- 1) Rochira Cosimo (residente in Taranto – Lama alla Via Gregorio VII, n° 9) che nel periodo di riferimento rivestiva l'incarico di Direttore Tecnico;
- 2) Cometa Cosimo (residente in Taranto - Lama alla Via Gregorio VII, n° 13), che all'epoca rivestiva il ruolo di Capo Unità Tecnica;
- 3) Andrioli Francesco (residente in Statte alla Via Taranto, n° 46), in quiescenza dal 31/03/2011, che all'epoca svolgeva le funzioni di Capo Unità Tecnica ;
- 4) L'Incesso Nicola (residente a Taranto in Corso Piemonte 21), che all'epoca rivestiva il ruolo di Capo Operatori;
- 5) Annese Amedeo (residente in Taranto alla Via Siracusa, n° 12), che rivestiva all'epoca, e riveste ad oggi, il ruolo di Capo Operatori.

A conferma della totale assenza di condotta ritorsiva e mobbizzante nei confronti del ricorrente, possono essere citati, altresì, come testi aziendali l'Ing. Pietro Rizzo (residente a Taranto in Via Forleo, 2), in quiescenza dal 15/06/2006, che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica, ed il Sig. Rochira Vincenzo (residente in Taranto – Lama alla Via Gregorio VII, n° 9), che all'epoca svolgeva, e svolge ad oggi, le funzioni di Capo Unità Tecnica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ALL. A)

21 febbraio 1976

Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

319/08/76

All'agente
Sig. IN GREGORIO Giuseppe

S E D E

Oggetto: assunzione di autista di linea in prova.

Con la presente si comunica che la S.V. risulta vincitore del concorso per n.71 autisti di linea bandito in data 16-settembre-1974.

Pertanto a decorrere dal 17 FEB. 1976 la S.V. viene assunto in servizio di prova con la qualifica di autista di linea, classe 7bis - categoria Da.

Il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico e normativo è quello previsto e disciplinato dal R.D.L. 8-gennaio-1931, n.148 relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni-nonchè da tutti gli Accordi Nazionali e Aziendali in vigore per il personale con contratto di lavoro autoferrotranvieri.

La retribuzione mensile lorda per la qualifica di autista di linea è la seguente:

- Minimo tabellare	£. 190.736
- Elemento Distinto Retribuzione	£. 12.000
- Indennità presenza (£.800 giornaliera)	£. 24.000
- Competenze accessorie	£. 104.904
- Indennità di mensa	£. 6.000
- Indennità di categoria	£. 6.000
- Assegno fisso	£. 2.500
	£. 346.140=

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

- (*)- Al Dirigente Settore Movimento
- All'Ufficio Retribuzioni
- Alla Cassa di Soccorso A.M.A.T.
- Al Dopolavoro Aziendale A.M.A.T.

S E D E



74100 Taranto, - 9 MAG. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 0994 (N. 3 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 249/VP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe
e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: inquadramento nella qualifica di Operaio qualificato livello 8°.-

Vista la delibera n.112 del 12/3/1986, della Commissione Amministratrice di questa Azienda, Vi comunichiamo che a decorrere dal 1°/aprile/1986, siete stato inquadrato nella qualifica di Operaio qualificato -addetto alla riparazione e manutenzione autobus-livello 8°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

- (*)- Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Mov.to
Al Dirigente Reparto Officina-Dep.to
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/

MEV

All C)

SPETT.le

A.M.A.T.

Ufficio Personale

Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE chiede il curriculum professionale con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti

No Gregorio Giuseppe



ALL \$

Prot n° AP/1756

Taranto, li 01/12/1998

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. DE GREGORIO Giuseppe nato a Taranto il 20/02/1952, é stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 17/02/1976, con la qualifica di Autista di Linea reparto Movimento.

Da un attento esame della cartella personale del dipendente, risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di Linea livello 7°

dal 04/11/1982 al 30/06/1985 mansioni di operaio meccanico motorista

dal 11/12/1985 al 31/03/1986 mansioni di operaio meccanico motorista

dal 01/04/1986 operaio qualificato livello 8° addetto alla riparazione di autobus, a seguito di provvedimento n° 112 del 12/03/1986

dal 01/01/1989 operaio qualificato livello 7°

dal 01/02/1990 a tutt'oggi operaio qualificato livello 6°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Luciballo)

Att. 

Taranto, li - 6 MAR. 2003

Corrispondenza int. 233/AF

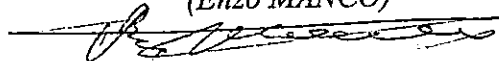
ALL'AGENTE
DE GREGORIO Giuseppe
S E D E

INTEGRAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. DE GREGORIO Giuseppe, nato a Taranto il 20/02/1952 ha operato all'interno dell'officina dal 04/11/82 al 31/12/92 in qualità di meccanico addetto alla manutenzione.

IL PRESIDENTE

(Enzo MANCO)



ALL. F)

RELAZIONE

OGGETTO: Benefici previdenziali di cui alla legge 257/92 e successive modifiche ed integrazioni.

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO	06.01.2002	11
AMAT S.p.A.		

Premessa

In relazione alla pratica, in corso con l'INAIL di Taranto, inerente il riconoscimento dei benefici di cui all'oggetto per le maestranze dell'AMAT SpA, in data 04-10-01 si è tenuto un incontro tra Funzionari dell'INAIL, Funzionari dell'AMAT SpA e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione, da parte dell'INAIL, sono state richieste notizie e dati inerenti l'attività dell'AMAT, finalizzati alla valutazione della esposizione, da parte dei lavoratori, al rischio di inalazione di fibre di amianto.

Prima di procedere alla descrizione di quanto richiesto, occorre fare un doveroso preambolo volto a chiarire le difficoltà incontrate nel reperimento di dati e specifiche di dettaglio inerenti la materia trattata.

Quanto si va discutendo, infatti, si riferisce al periodo intercorrente dal 1972 al 1992, quindi un arco temporale che abbraccia - a ritroso - del passato dell'Azienda.

Molte delle persone che hanno operato in quegli anni non sono più in servizio; la documentazione tecnica disponibile non è più attuale e, quindi, di difficile reperimento.

Va rilevato, inoltre, che nel periodo in cui l'uso dell'amianto era consentito, non se ne conosceva la pericolosità, per cui non è stata posta una particolare attenzione nel richiedere e conservare appropriata documentazione ad esso inerente.

E' stata avanzata una richiesta alle ditte produttrici dei veicoli e pezzi di ricambio, come risulta dalle note allegate :

- all.01): nota indirizzata a Bredamenarinibus SpA, con relativa risposta
- all.02): nota FIAT-IVECO

ricevendone le notizie che, dalla citata corrispondenza, si evincono.

Parimenti, si allegano stralci di cataloghi tecnici (all. 03) dai quali è possibile rilevare la localizzazione, di materiali con possibile contenuto di amianto, sui veicoli che sono stati eserciti.

Né l'una, né gli altri probabilmente soddisfano le richieste di notizie puntuali e dettagliate delle quali oggi vorremmo disporre.

Probabilmente, come in qualche caso è stato specificato dalle ditte produttrici, soprattutto per i veicoli più vecchi, la ricerca risulta difficile anche per loro.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento, anche da parte di chi dovrà valutare la questione, sia ai dati di evidente risultanza, sia alle notizie per così dire "di dominio pubblico" ormai universalmente accettate.

PROSPETTO "B"

**ELENCO DEL PERSONALE CHE HA OPERATO ALL'INTERNO DELL'OFFICINA
NEL PERIODO 1972/1992**

N. Ord	AGENTE	ADDETTO FREN.	MECCANICO MOTORE-CAMBIO	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERMEDIA STRAORDINARIA
01	Abbamonte Cosimo			Dal 01-01-72 Al 31-12-92
02	Albano Egidio		Dal 16-05-75 Al 31-12-92	Dal 30-04-73 Al 15-05-75
03	Albano Giovanni			Dal 01-01-83 Al 31-12-92
04	Andrioli Francesco	Dal 19-02-73 Al 01-09-88	Dal 02-09-88 Al 31-12-92	
05	Annese Amedeo	Dal 12-09-72 Al 31-08-88		Dal 01-09-88 Al 31-12-92
06	Bianchini Luigi		Dal 01-04-83 Al 31-03-86	Dal 01-04-86 Al 31-12-92
07	Blasi Cosimo		Dal 05-02-83 Al 20-03-88	Dal 21-03-88 Al 31-12-92
08	Bramo Francesco	Dal 23-12-72 Al 31-12-92		
09	Caprino Antonio	Dal 07-02-73 Al 31-12-92		
10	Caputo Raffaele		Dal 01-01-78 Al 31-12-92	Dal 30-12-73 Al 31-12-77
11	Carrino Vincenzo		Dal 01-08-73 Al 31-12-92	Dal 28-10-71 Al 31-07-73
12	Chiatante Salvatore		Dal 01-09-82 Al 31-12-92	
13	Comeia Cosimo		Dal 16-04-74 Al 31-12-92	
14	Convertini Giovanni			Dal 30-04-73 Al 31-12-92
15	Coppola Alfredo			Dal 02-08-72 Al 31-12-92
16	Cotugno Eupremio			Dal 04-09-73 Al 31-12-92
17	D'Alò Francesco			Dal 24-12-72 Al 31-12-92
18	D'Ippolito Cosimo			Dal 07-06-73 Al 31-12-92

PROSPETTO "B"
ELENCO DEL PERSONALE CHE HA OPERATO ALL'INTERNO DELL'OFFICINA
NEL PERIODO 1972/1992

N. Ord	AGENTE	ADDETTO FRENI	MECCANICO MOTORE-CAMBIO	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERMEDIA STRAORDINARIA
19	Danese Claudio			Dal 12-12-73 Al 31-12-92
20	Danese Raffaele			Dal 01-01-72 Al 31-12-92
21	De Gregorio Giuseppe			Dal 04-11-82 Al 31-12-92
22	De Roma Tommaso			Dal 23-06-73 Al 31-12-92
23	Dellinoci Egidio		Dal 08-05-73 Al 20-05-75	Dal 21-05-75 Al 31-12-92
24	Di Lena Giuseppe		Dal 12-01-73 Al 31-12-92	
25	Di Nunzio Raffaele	Dal 16-07-73 Al 31-12-92		
26	Di Pietro Giuseppe			Dal 18-12-73 Al 31-12-92
27	Dimarco Francesco			Dal 01-01-72 Al 31-12-92
28	Erario Francesco		Dal 15-12-75 Al 31-12-92	Dal 15-12-73 Al 14-12-75
29	Erario Pasquale			Dal 24-11-72 Al 31-12-92
30	Fiorino Francesco			Dal 29-11-82 Al 31-12-92
31	Fortiguerra Silvestro	Dal 12-02-75 Al 31-12-92	Dal 17-10-72 Al 11-02-75	
32	Franco Giuseppe			Dal 20-07-73 Al 31-12-92
33	Gilberto Antonio			Dal 01-08-72 Al 31-12-92
34	Greco Giuseppe		Dal 09-01-78 Al 31-12-92	
35	Izzo Francesco			Dal 17-05-72 Al 31-12-92
36	L'incasso Nicola		Dal 03-05-73 Al 15-05-75	Dal 16-05-75 Al 31-12-92

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TARANTO
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 15/12/1998
N.RO CASO 555247
TARANTO, 29/03/2005

DE GREGORIO GIUSEPPE
VIA SCOGLIO DEL TONNO, 51
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A. ←
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Patronato INPAL
CORSO PIEMONTE, 85
74100 TARANTO (TA)

Alla sede I.N.P.S. competente

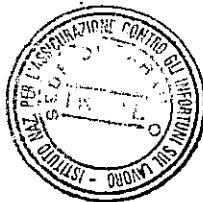
AMAT s.p.a. 7181
Prot. In arrivo n.
Del 06 APR. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN. P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
ai fini della concessione dei benefici previdenziali.
- Comunicazione di non accoglimento.
(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93 e
Art. 3, Comma 132, Legge 350/03)

In riscontro alla Sua domanda del 15/12/1998,
sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle
indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si
dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente
SIG. DE GREGORIO GIUSEPPE nato a TARANTO (TA) il 20/02/1952 (C.F. DGRGPP52B20L049W) non è
stato esposto all'amianto.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(INGROSSO EMANUELE)

Studio Associato Barberio

c. 11/12
All. (H)

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 2 dicembre 2008
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / CARRINO Francesco FORLIANO Antonio DE GREGORIO Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 4	Ogg. controversie: "amianto" Tribunale di Taranto (dott. PAZIENZA) Dispositivi del 21.11.2008

Si allegano n. 3 dispositivi del 21.11.08 con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi in oggetto, compensando le spese del giudizio.

Con i migliori saluti

23736
Prot. N. 03 DIC. 2008
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☒
UPT PRODOTTO TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
UTU STAFF ☐

31/12

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione lavoro

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da *DE GRIGORIO GIUSEPPE*, con ricorso depositato il *29/12/2008*, nei confronti dell'Inps, dell'Inail e dell'Amat, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;

Taranto, *2/1/2009*

Il Giudice
(Luigi Pazienza)

Avv. FRANCESCO CALDERONI
Via Minniti, 144 ☎ (099) 7326958
74100 T A R A N T O

ALL. I 3384/00
COPIA

TRIBUNALE DI TARANTO - GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art.414 C.P.C.

per DE GREGORIO GIUSEPPE nato a TARANTO il
20/02/52, rappresentato e difeso, come da mandato
a margine del presente atto, dall'Avv. Francesco
CALDERONI ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Taranto alla Via Minniti n.144

Ricorrente

CONTRO

1) AMAT (Azienda per la Mobilità nell'area di
Taranto) in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore con sede in Taranto Via G.Battisti
n.657 - TARANTO

2) INPS in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande n.21;

3) INAIL, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore con sede legale in Roma alla Piazza IV
Novembre n.144

Convenuti

FATTO

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT a far data
dal 17/02/74.

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudi-
zio e nelle fasi successive di
impugnazione ed esecuzione,
conferendoVi ogni più ampia
facoltà di legge, comprese
quelle di chiamare il terzo in
causa, spiegare domande ri-
convenzionali, rinunciare agli
atti ed al giudizio, accettare le
altrui rinunzie agli atti, conci-
liare, transigere, riscuotere e
quietanzare, con promessa di
ratto e valido. Vi autorizzo a
nominare in Vs. vece altro
procuratore con gli stessi
poteri. Eleggo domicilio nel
Vs. studio in Taranto.

Taranto
x *Francesco Calderoni*
Procuratore

Depositata in Cancelleria
IL 29 FEB 2000
IL CANCELLIERE

U.A.T. - TARANTO
4 DIC. 2000
Informativa
Legale
Personale
Movimento
Tecnica
Ragioneria
Prod. del Traffico
Segreteria
Contratti
C.d.A.

Antella
902

STUDIO LEGALE CALDERONI

Lo stesso ha sempre svolto le proprie prestazioni lavorative all'interno dello stesso reparto della azienda, senza soluzione di continuità, in qualità di OPERAIO MECCANICO.

Le mansioni svolte continuativamente dallo stesso sono sempre state quelle di OPERAIO MECCANICO.

2) L'attività svolta dall'odierno istante ha comportato una continua e costante esposizione dello stesso alle polveri di amianto essendo tale materiale abbondantemente impiegato dall'AMAT sia direttamente che indirettamente attraverso l'utilizzo di materiali contenenti la detta sostanza.

3) Nonostante tale esposizione si sia verificata e far data dal 17/02/76 l'INAIL di Taranto, richiesta con ricorso del 15/12/98 dall'odierno istante, non ha fornito risposta positiva.

MOTIVI

1) Le mansioni cui il ricorrente era addetto per modalità ed ambiente di lavoro comportavano la continua e prolungata presenza di polveri di amianto all'interno dell'automezzo dove la prestazione veniva offerta con la conseguente

stesso quanto nella concreta possibilità di essere
subdolamente aggrediti da questi silicati fibrosi
che attraverso la vaporizzazione navigano
nell'aria.

2) In concreto le mansioni esercitate dal
ricorrente consistevano nella riparazione dei
mezzi meccanici dell'Azienda (Autobus) secondo le
esigenze di manutenzione degli stessi. L'odierno
istante cioè ha operato dal 1959 al 1990 su
Pullmann 642 FIAT, 410, 411 e 418 poi MENARINI e
BRED A MENARINI con il caratteristico motore
posizionato di fianco all'autista. Il rivestimento
del motore era tutto in amianto ed il motore del
tipo Diesel, utilizzato per notevoli percorrenze,
una volta alzato il cofano, liberava vapori di
amianto ad elevatissime temperature. Il meccanico
inoltre, che prestava e presta la propria opera in
una buca lavora anche sulle marmitte degli Autobus
le quali presentano una coibentazione in amianto
(trecce). La stessa va rimossa con trapani che
agendo sulla protezione di amianto ad alta
temperatura fa sprigionare nell'aria le particelle
nocive.

Inoltre tutte le prestazioni di lavoro
dell'odierno istante sono state eseguite in un

	locale officina interamente rivestito di amianto
	finanche al soffitto. E ciò sino all'estate 1999.
	Solo in tale data infatti il capannone officina è
	stato bonificato ad esclusione del soffitto che
	ancora oggi è rivestito in Eternit.
	3) Per questo si può affermare che il ricorrente è
	stato esposto all'amianto sin dal 17/02/76 avendo
	operato sempre all'interno dell'officina con le
	medesime mansioni. Ingiustificato pertanto appare
	il diniego espresso dall'INAIL al riconoscimento
	di suddette esposizioni anche perché tutt'oggi
	negli stessi automezzi AMAT, ove continua ad
	offrirsi la prestazione del ricorrente, l'amianto
	è presente in quantità massicce.
	DIRITTO
	4) Per questi motivi non può negarsi l'applicazione
	del beneficio previsto dall'art.13, comma 8 della
	L.27/3/92 n.257, così come modificato dalla
	L.271/93. Applicazione che comporta, ai fini,
	pensionistici il riferimento, non al solo periodo
	di continua esposizione (che peraltro nel caso di
	specie è di oltre 10 anni) bensì all'intero
	periodo lavorativo soggetto all'assicurazione

rivalutato l'intero periodo lavorativo soggetto

all'assicurazione contro le malattie professionali

per il coefficiente 1,5 (cfr. Pretura di Padova

09/06/97) senza aver esplicito riguardo

all'asbestosi.

5) Va - pertanto riconosciuto il diritto del

ricorrente all'attestazione di certificazione

INAIL - ex L. 271/93 per l'intero periodo di lavoro

prestato alle dipendenze dell'AMAT, e cioè dal

17/02/76 a tutt'oggi.

In ogni caso, in ossequio alle disposizioni di cui

all'art. 13, comma 8° della predetta legge,

indipendentemente dall'accertata esposizione, va

riconosciuto il diritto del ricorrente alla

rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai fini

pensionistici, mediante applicazione del

coefficiente 1,5 dell'intero periodo di lavoro

alle dipendenze della società AMAT.

Per tali motivi, il ricorrente come sopra

rappresentato e difeso

RICORRE

al Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice

del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di

comparsa parti e di discussione della causa,

voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e quindi dichiarare, ove occorra all'esito di C.T.U. tecnico e medico/legale, che nel periodo dal 17/02/74 a tutt'oggi presso la società convenuta sono state svolte lavorazioni ed attività comportanti l'esposizione ad amianto nonché la diffusione delle fibre negli ambienti di lavoro dove ha operato e opera il ricorrente;

2) Accertare e quindi dichiarare, conseguentemente, che il ricorrente è stato esposto all'amianto per tutto il periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso gli automezzi dell' AMAT, o per quello che risulterà in corso di causa;

3) per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità e infondatezza del provvedimento emesso dall'INAIL di Taranto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della legge 257/92, come novellata dal d.l. 169 del 05/06/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 271/1993, dal 01/06/1974 a tutt'oggi;

l'INPS, con sede legale in Roma alla Via Ciro il

Grande, 21, in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore, alla rivalutazione

dell'intero periodo lavorativo del ricorrente alle

dipendenze dell'AMAT;

5) conseguentemente condannare l'INPS in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore, alla

ricostituzione dell'anzianità contributiva del

ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13

comma 8° L. 257/92;

6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di

giudizio, oltre CAP ed IVA nelle misure di legge,

da distrarsi in favore del deducente procuratore

anticipatario.

Espressa riserva di azione per il risarcimento

dell'eventuale danno biologico subito.

In via istruttoria si chiede:

A) DEFERIRE interrogatorio formale ai legali

rappresentanti della società AMAT sulle seguenti

circostanze:

-1) "Vero che durante il rapporto di lavoro alle

dipendenze della suddetta società, il ricorrente

ha svolto le seguenti mansioni: OPERAIO

MECCANICO".

-2) "Vero che queste ultime consistono soprattutto

nella riparazione dei mezzi meccanici dell'azienda".

-3) "vero che le maestranze con tale qualifica hanno operato su motori il cui rivestimento esterno era in amianto e su marmitte coibentate dallo stesso materiale".

B) in caso di esito negativo o di mancata comparizione:

-1) ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze, sempre premesso "vero che" a mezzo dei testi da indicare nell'assegnando termine.

C) Ordinare all'AMAT in persona del legale rappresentante pro-tempore l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti:

1) bolle di consegna dei materiali acquistati nel periodo dal 1980 a tutt'oggi;

2) schede di richiesta materiale dal 1980 ad oggi;

3) cataloghi materiali di consumo relativi ai macchinari o automezzi periodo 1980-1999;

4) schede ricambi relative agli automezzi periodo 1980-1999;

5) copie delle relazioni annuali inviate ex L. 257/92 alla Regione Puglia ed alla U.S.L. di Taranto;

D) Ordinare al CONTARP ovvero all'INAIL (sedi
 competenti), in persona del legale rappresentante
 pro tempore, l'esibizione in giudizio della
 relazione attinente la situazione dei lavoratori
 dipendenti dell'AMAT;
 E) Ordinare all'INAIL, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, l'esibizione in
 giudizio di tutta la documentazione relativa al
 ricorrente;
 F) Disporsi CTU tecnico ambientale e medico legale
 al fine di accertare il periodo di esposizione
 nonché l'esibizione in giudizio di tutta la
 documentazione relativa alle strutture pesanti e
 strutture pericolose dell'AMAT;
 G) Disporsi CTU tecnico ambientale e medico legale
 al fine di accertare: 1) il periodo in cui si sia
 utilizzato amianto e materiali friabili nei
 reparti e sugli automezzi dell'Azienda AMAT; 2) se
 nella stessa esistono ancora materiali e/o
 friabili in amianto; 3) se e quando l'azienda ha
 provveduto alla eliminazione di tutte le parti dei
 capannoni e degli automezzi compromesse dalla
 presenza dell'amianto, e/o materiali

271/93. Quanto alla seconda, sulla scorta di quanto accertato dalla prima, redigere parere medico sugli effetti presumibili della esposizione ambientale del ricorrente sul proprio stato di salute.

Con riserva all'esito di richiesta di ogni altra documentazione eventualmente occorrente. si produce:

1) Certificazione INAIL attestante la mancata esposizione all'amianto del ricorrente.

Taranto, 11

AVV. FRANCESCO CALDERONI

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

vista la legge 533/1993

Fissa

l'udienza del 11/5/2001 ore 9'00 con la continuazione per la discussione del ricorso ordinando alle parti di comparire personalmente innanzi a sé e dispone che copia del presente decreto sia notificata alla controparte entro gg. 10 dalla data odierna a cura del ricorrente.

Copia conforme all'originale.
Taranto, 11 13/4/2000

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Vincenzo TIRRELLI)

Taranto 11.4.2000



il cancelliere

IL GIUDICE

di

are

zione

di

ogni

ancata

2.
GERONI

con la

ricorso

almente

esente

entro

rente.

*capo
le
M*

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ricorso

nell'interesse del signor Giuseppe De Gregorio, nato a Taranto il 20 febbraio 1952 ed ivi residente alla Via Scoglio del Tonno n. 51 (c.f. DGR GPP 52B20 L049W), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Recchia (c.f. RCC CSM 69E19 E032T; p.e.c. recchia.cosimo@cravta.legalmail.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Umberto I n. 127,

contro

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore per la carica domiciliato presso la sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657 (c.f./p.iva 00146330733).

Fatto e diritto.

a. Il signor Giuseppe De Gregorio ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'AMAT SpA con la qualifica di operaio meccanico dal 17 febbraio 1976 al 31 al dicembre 2010.

b. In particolare, il signor De Gregorio è stato costantemente assegnato dall'Azienda datrice di lavoro al reparto "tornio e freni" nel periodo ricompreso fra il mese di novembre del 1982 ed il mese di agosto del 2003 (data di chiusura di tale reparto).

c. In ragione di tanto l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali ex legge n. 257/1992, atteso che l'assegnazione al predetto reparto "tornio e freni" ne aveva comportato una continua e costante esposizione alle polveri d'amianto oltre i limiti di valore fissati dal d.lgs. n. 277/1991.

d. Difatti, all'interno del reparto in questione il signor De Gregorio si era occupato della riparazione dei mezzi meccanici dell'Azienda (autobus) secondo le esigenze di manutenzione degli stessi. Più specificamente, dal momento dell'assunzione sino al 2003 l'odierno ricorrente aveva opera-

Prot. N. 11 DIC. 2012
Del. PRESIDENTE
DE DIRETTORE GENERALE
DE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DE DIRETTORE TECNICO
DE ESERCIZIO MOVIMENTO
URG AFFARI GENERALI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTO/TRAFFICO
URG RAGIONE/IR/CONCORSO
SUC SUCCESSIONI

Mandato: avv. Cosimo Recchia, da Voi previamente informato ai sensi dell'art. 4, 3a comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Vi nominio procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto, nell'eventuale fase esecutiva, nonché di opposizione a decreto ingiuntivo, conferendo Vi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Vi autorizzo, inoltre, a nominare altri avvocati con uguali poteri, ritenendo sin d'ora per rato e valido il Vostro operato, nonché quello degli avvocati da Voi designati quali sostituti. Inoltre, preventivamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, Vi autorizzo quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, ed a comunicare gli stessi ai Vostri collaboratori ed eventuali sostituti ed a diffondere detti dati nell'adempimento del presente incarico. Eleggo domicilio con Voi in Taranto al Corso Umberto I n. 127 Taranto, li

Pro. Francesco...
E' AUTENTICA

2110
No. 7 DIC. 2012
importo otto €
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Deposito in Tribunale
19 DIC. 2012

to su pullman FIAT 642, 410, 411 e 418 (poi MENARINI e BREDAS MENARINI) con il caratteristico motore posizionato a fianco dell'autista, il cui rivestimento era tutto in amianto, così come le marmitte dei predetti mezzi (oggetto di numerosi interventi di riparazione) presentavano una coibentazione in amianto (cc.dd. "trecce").

Inoltre, il deducente -nell'arco temporale in questione- è sempre stato chiamato ad eseguire le proprie prestazioni lavorative in un locale officina interamente rivestito in amianto, soffitto compreso.

e. Ciò malgrado, l'AMAT ometteva di rilasciare all'odierno ricorrente (che pur ne aveva fatto rituale richiesta), l'attestazione di assegnazione al reparto "tornio e freni"; attestazione necessaria ai fini del conseguimento del certificato INAIL di esposizione all'amianto. Ma v'è di più: nell'elenco del personale addetto all'officina nel 1972/1992 trasmesso dall'AMAT alla sede provinciale INAIL il signor De Gregorio non veniva annoverato fra i dipendenti addetti ai freni ovvero fra i meccanici motore-cambio. Tutto questo in palese violazione del principio di buona fede posto dall'art. 1375 c.c. a presidio della corretta esecuzione delle obbligazioni discendenti dai contratti.

f. Al contrario, sia l'attestazione aziendale che il certificato INAIL venivano rilasciati, fra gli altri, ai seguenti dipendenti AMAT: Andrioli Francesco, Annese Amedeo, Caprino Antonio, Paurini Gregorio, Bramo Francesco, Carrino Vincenzo, De Roma Tommaso, Delli Noci Egidio.

g. V'è però che questi ultimi, al contrario del Mantrone, non avevano mai prestato servizio presso il reparto in questione e né tanto meno erano mai stati impiegati dall'Azienda come addetti ai freni o meccanici motore-cambio.

h. Stando così le cose, in data 8 giugno 2005 il signor De Gregorio, unitamente al collega di lavoro signor Giuseppe Mantrone, denunciava l'accaduto presso la Sezione dei Carabinieri

di Status, dando così avvio al proc. pen. n. 5967 R.G.n.r. Mod. 21.

i. All'esito di una complessa attività di indagine il Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Luca Buccheri, in data 13 novembre 2008 formulava al G.U.P. presso il Tribunale di Taranto richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei dipendenti AMAT menzionati al punto f., imputati: <<Tutti: 1- delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81, 110, 48-479 c.p. per aver, in concorso con Manco Enzo presidente dell'Amat del Comune di Taranto poi deceduto, quali operai meccanici d'officina dipendenti della stessa, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso al fine di commettere il delitto descritto al capo che segue o comunque per conseguirne l'impunità, indotto in errore l'Inail nella persona del direttore della sede di Taranto che (anche sulla base di relazioni effettuate dal proprio ufficio Contarp competente che elaborava le false notizie fornite dall'Amat, e per essa dal Manco Enzo) falsamente riconosceva loro una dichiarazione di riconoscimento di esposizione all'amianto, per ciascuno quale "meccanico addetto freni" per il periodo temporale considerato dalla normativa quale presupposto per i benefici perseguiti, quando in realtà gli stessi non avevano mai svolto le mansioni suddette "a rischio amianto" (essendo sempre stati addetti ad altro incarico) o non le avevano prestate per il periodo minimo di legge; [...] De Roma Francesco, Delli Noci Egidio, Carrino Vincenzo, Caprino Antonio e Bramo Francesco 2- delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 co. 2 n. 1 c.p. perché attraverso gli artifici e raggiri descritti al capo che precede e quindi avvalendosi delle dichiarazioni di riconoscimento Inail falsamente ottenute, inducendo in errore l'Inps sede di Taranto, nella persona del funzionario addetto all'istruzione di ciascuna delle posizioni previdenziali, sul presupposto di un inesistente diritto ad anzianità contributiva "maggiorata" per esposizione ad amianto, ottenevano l'ingiusto profitto del raggiungimento anticipato della anzianità minima per il tratta-

mento pensionistico con pari danno per l'ente previdenziale [...] >>..

1. All'udienza del 24 maggio 2010 il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, nella persona del Magistrato dr. Pompeo Carriere, rinviava a giudizio tutti gli imputati, con l'unica eccezione dei signori Caprino, Annese e Brama per i quali invece dichiarava il non luogo a procedere stante l'intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. A tutt'oggi pende dinanzi al Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, il giudizio di primo grado nei confronti dei predetti imputati.

m. Per quel che rileva in questa sede, va detto che, successivamente alla presentazione della denuncia di cui al punto h., il signor De Gregorio diveniva oggetto sul luogo di lavoro, unitamente al collega Mantrone Giuseppe, di costanti condotte ritorsive e persecutorie poste in essere dalla dirigenza aziendale e dai suoi diretti superiori.

n. In particolare, il signor De Gregorio veniva sistematicamente: 1) escluso dalle c.d. "comandate festive", con evidenti riflessi negativi in termini patrimoniali; 2) addetto alle mansioni più gravose (revisione freni, fuselli, radiatori ed ammortizzatori), dalle quali venivano invece sollevati gli altri colleghi di lavoro, tranne il signor Giuseppe De Gregorio; 3) obbligato a svolgere dette mansioni e compiti in condizioni di massimo disagio e sotto la minaccia di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto di eseguire le prestazioni; 4) sottoposto a pressanti controlli e verifiche da parte dei diretti superiori durante tutto l'orario di lavoro. Ancor più nello specifico, la condotta discriminatoria di cui al n. 1) veniva posta in essere dall'allora Direttore della Area Tecnica, dr. Cosimo Rochira, stretto collaboratore del Presidente dell'AMAT Enzo Manco, come in precedenza detto direttamente interessato dal procedimento penale scaturito dalla denuncia presentata dal De Gregorio e dal collega Mantrone. La condotta vessatoria di cui al n. 2), invece, era perpetrata in danno del ricorrente dal Capo Tecnico Cosimo Cometa, uomo di stretta fiducia del dr. Cosimo Rochira. Sempre il Cometa, poi, avva-

lendosi dei Capi Operai Francesco Andrioli, Ameago Annessi e Nicola L'incasso, poneva in essere le condotte vessatorie meglio descritte ai nn. 3) e 4).

o. In conseguenza di tali illecite condotte il deducente ha subito un grave pregiudizio psico-fisico manifestatosi in forti e protratti stati ansiosi, che hanno compromesso la serenità personale e familiare dello stesso.

p. Con istanza del 22 giugno 2007 l'odierno ricorrente ha promosso il tentativo di conciliazione sulle seguenti richieste: <<1) cessazione della lamentata condotta vessatoria ed emarginante, con contestuale adozione -da parte dell'Azienda datrice di lavoro- di ogni cautela idonea a preservare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del dipendente; 2) ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti [...] in conseguenza della summenzionata condotta mobbizzante>>.

q. Tale tentativo di conciliazione è però fallito per mancata presentazione dell'Azienda datrice di lavoro innanzi alla adita Commissione provinciale.

r. Ad ogni buon conto dal dì della notifica dell'istanza in parola sono cessate le denunciate condotte mobbizzanti.

s. Con altra istanza del 18 novembre 2010 il signor Mantrone ha tentato la conciliazione anche in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della illecita condotta tenuta dalla Datrice di lavoro, nella persona dell'ex Presidente Enzo Manco in concorso con gli altri colleghi di lavoro innanzi menzionati, in relazione agli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di rinvio a giudizio di cui al precedente punto i.

t. Ma anche tale istanza non ha sortito alcun effetto per l'inerzia della Datrice di lavoro.

v. In ultimo, v'è da aggiungere che con sentenza n. 2267/2011 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in persona del dott. Sebastiano L. Gentile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal collega dell'odierno deducente, si-

gnor Giuseppe Mantrone, con ricorso depositato il 13 aprile 2000 (iscritto al n. 6430/00 R.G.) nei confronti dell'INPS + 2, ha così provveduto: "accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto di Mantrone Giuseppe di fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13 l. 27/3/1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni". In altri termini, il Giudice del Lavoro di Taranto ha riconosciuto avvenuta esposizione alle polveri d'amianto, oltre i limiti consentiti dalla normativa di settore, per chi (come il signor Mantrone, al pari del De Gregorio) era stato assegnato dalla Società convenuta al reparto "tornio e freni".

*** **

Da quanto innanzi esposto emerge in tutta evidenza la responsabilità contrattuale ex artt. 1375 e 2087 c.c. dell'Azienda datrice di lavoro per i danni patiti dal signor De Gregorio in conseguenza di tali gravi inadempienze (in particolare, sulla natura contrattuale della responsabilità per mancata adozione delle misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro v. ex multis Cass. civile, Sez. lavoro, 17 febbraio 2009, nn. 3786 e 3788. Per quanto concerne, poi, la responsabilità datoriale per danni conseguenti a condotte cc.dd. mobbizzanti v. Cass. civile, Sez. lavoro, 25 maggio 2006, n. 12445, ove: "Nell'ipotesi dell'accertamento di fatti mobbizzanti che hanno determinato al prestatore di lavoro delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e lo stesso non assolve l'onere della prova liberatoria posta a suo carico se invece di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso si limita a dedurre iniziative volte alla repressione e non già alla prevenzione di comportamenti di tipo vessatorio").

Danni che vanno individuati sia nella lesione dell'integrità psico-fisica determinata dalla condotta mobbizzante meglio descritta alla lett. n., sia nella usura psico-fisica per la in-

giusta permanenza in servizio sino a tutto il 31 dicembre 2010.

Riguardo a tale ultimo aspetto, va in particolare aggiunto che l'INAIL, nel riconoscere l'esistenza dell'esposizione rilevante alle polveri d'amianto in favore degli addetti AMAT assegnati al menzionato reparto "tornio e freni", aveva circoscritto tale riconoscimento a sole 13 (innominate) unità lavorative, di talché l'indebito conseguimento del menzionato beneficio da parte dei colleghi di lavoro, poi imputati nel processo penale di cui meglio si è detto in narrativa, ha comportato, per il De Gregorio, l'automatica esclusione dallo stesso.

In altri termini, il De Gregorio -causa le condotte ascritte in sede penale sia ai colleghi, sia al defunto Presidente dell'Azienda- si è visto illegittimamente negare la possibilità del pensionamento anticipato al 1° settembre 2003, con la ulteriore conseguente necessità di permanere in servizio sino al raggiungimento del diritto a pensione.

Circa il quantum dei danni in parola, va detto che gli stessi non possono che essere liquidati in via equitativa e, partitamente: i) in € 25.000,00 il danno da lesione dell'integrità psico-fisica derivante dalla condotta mobbizzante subita; ii) in € 130.500,00 il danno da usura psico-fisica per la ingiusta permanenza in servizio dal settembre 2003 sino a tutto il 31 dicembre 2010, pari all'equivalente della retribuzione media mensile (€ 1.500,00) moltiplicata per il numero dei mesi (87) di durata di detta ingiusta permanenza in servizio.

Peraltro, poiché il mancato tempestivo riconoscimento in via amministrativa dei benefici di cui alla l. 257/1992 è stato frutto di attività anche penalmente rilevante, al signor De Gregorio va altresì riconosciuto il danno morale da reato nella misura di € 45.000,00 pari all'equivalente pecuniario di 180 giorni di pena detentiva (minimo edittale previsto dall'art. 640 c.p.) ai sensi dell'art. 135 c.p.

P.Q.M.

voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvedere:

1. accertare e dichiarare, per le causali e ragioni innanzi esposte, la responsabilità ex artt. 1273, 2027, 1228 e 2049 c.c. della convenuta A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per i danni da lesione dell'integrità psico-fisica, usura psico-fisica e morali patiti dal signor Giuseppe De Gregorio e, per l'effetto;
2. condannare l'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: i) € 25.000,00 -ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica derivante dalla condotta mobbizzante subita; ii) € 130.500,00 -ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica per la ingiusta permanenza in servizio dal settembre 2003 sino a tutto il 31 dicembre 2010; iii) € 45.000,00 -ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento del danno morale;
3. condannare l'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e competenze di lite;
4. munire l'emananda sentenza della clausola per la provvisoria esecuzione come per legge.

In via istruttoria, con riserva di ulteriori allegazioni ed istanze che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della condotto processuale di controparte, si produce la seguente documentazione: 1) copia istanza di conciliazione del 22 giugno 2007; 2) copia convocazione innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione; 3) copia processo verbale di manca-

ta conciliazione del 26 luglio 2007; 4) copia istanza di conciliazione del 18 novembre 2010; 5) copia sentenza n. 2257/2011 del Tribunale di Taranto, Sez. lavoro; 6) copia relazione presentata dall'AMAT alla Sede provinciale di Taranto dell'INAIL in data 06 settembre 2002; 7) copia verbale di denuncia orale del 08 giugno 2005; 8) copia verbale di s.i.t. rese il 16 giugno 2005 da Schiavone Cosimo; 9) copia verbale di s.i.t. rese il 16 giugno 2005 da Iala Vittorio; 10) copia verbale di s.i.t. rese il 20 giugno 2005 da L'Incesso Nicola; 11) copia verbale di s.i.t. rese il 20 giugno 2005 da Chiantante Salvatore; 12) copia verbale di s.i.t. rese il 22 giugno 2005 da Di Nunzio Raffaele; 13) copia verbale di s.i.t. rese l'11 gennaio 2006 da Gigante Giuseppe; 14) copia verbale di s.i.t. rese il 27 marzo 2007 da Pozzessere Ciro; 15) copia verbale di s.i.t. rese il 16 maggio 2007 da Crescenza Pietro; 16) copia avviso di fissazione udienza preliminare; 17) copia decreto di citazione di testimoni; 18) copia comandata festiva del 01 maggio 2006; 19) copia comandata festiva del 10 maggio 2006; 20) copia comandata festiva del 02 giugno 2006; 21) copia comandata festiva del 10 maggio 2007; 22) copia modello 730/2012; 23) dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Sempre in via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai punti b., d., m., n. ed o. delle premesse, precedute da "Vero che ... ?".

A tal fine si in dicano quali testi, con riserva di indicarne altri nel prefiggendo termine, i signori Danese Claudio, nato a Taranto il 07/07/1958 ed ivi residente alla Via 4 Novembre (Paolo Sesto), Torcello Salvatore, nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 25/03/1950 ed ivi residente alla Via Trozzola n. 21, Pernisco Cosimo, nato a Taranto il 15/10/56 ed ivi residente alla Via Zara n. 2, Mantrone Giuseppe, nato a Taranto il 02 gennaio 1956 e residente in Statte (TA) alla Via Taranto n. 9530, Gravina Carmela, alla Via Scoglio del Tonno n. 51, e De Gregorio Gabriella, alla Via Scoglio del Tonno n. 51.

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente procedura al seguente indi-

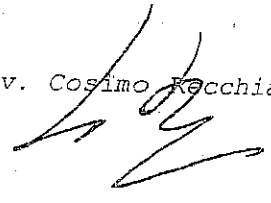
rizzo di p.e.c.: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it ovvero, in alternativa, al seguente numero di fax: 099.45.37.063.

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ^{ha valore e per cui € 200.000,00} è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, giacché il ricorrente è titolare di un reddito familiare, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, co. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 e, dunque, inferiore ad € 32.298,99.

Salvo ogni altro diritto, azione o ragione.

Taranto, li 14 novembre 2012.

Avv. Cosimo Recchia



all originals
JUN 10 2012



[Handwritten signature]



Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso R.G. n° 8610 /12;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 17/5/13 ore 9.00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

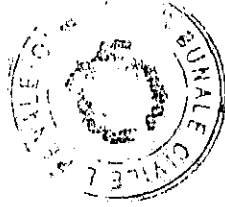
parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 28 novembre 2012.

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Original document and original
03 DEC 2012



[Handwritten signature]

Official

Relata di notifica: istante l'avv. Cosimo Recchia, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto copia conforme dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ho notificato a A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

A me
Do
TA 11/12/2012

Studia
NIGL

Ufficiale Giudiziario
GIORGIO FANTUCCI

902

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Giovanni Avv. Martino - Studio Legale Garofalo <martino@studiolegalegarofalo.it>
Inviato: venerdì 13 novembre 2015 10:15
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Amat contro Di Gregorio

Gentilissima dott.ssa Menenti, in relazione alla controversia emarginata in oggetto la cui prossima udienza è fissata per la decisione all'11.12.2015, il Giudice del Lavoro dott. Magazzino ha invitato le parti ad individuare una soluzione conciliativa.

Il Collega avversario mi ha riferito che nell'ordine dei 10.000,00 € complessivi (pari a circa il 5 % della pretesa attorea) si potrebbe transigere.

Ritengo opportuno mostrare uno spirito collaborativo o facendo nostra tale proposta o, eventualmente, elaborando una proposta alternativa.

Sicuro della Sua preziosissima collaborazione, Le rimetto cordiali saluti

Giancarlo Martino

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20952

13 NOV 2015 3 NOV. 2015

SD Amministratore Delegato	☒
DG Direttore Generale	☒
DA Direttore Amministrativo	☒
DT Direttore Tecnico	☐
DAP Appalti / Contratti	☐
ECM Commerciale / Marketing	☐
BC Contabilità Bilancio	☐
ES Esercizio / Sosta	☐
IS Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
RU Risorse Umane	☒
AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
EG Ufficio Ragioneria	☐
EQ Staff Qualità	☐

9

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Carfelli
la
di

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari – Costituzione in giudizio – Mandato difesa Avv. Olimpia Cimaglia

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO (assente giustificato) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Domenico ABRESCIA (f.f. Presidente) 3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE 5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA 7. Massimiliano RUSSO

MEMBRI SUPPLENTI

9. Antonio RANUCCI (con diritto a voto) 9. Francesco IPPOLITO

Assiste il Direttore Generale Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calderoni, con i quali i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'AMAT, l'INPS e l'INAIL al fine di ottenere una pronuncia che, previo accertamento della circostanza che ciascun ricorrente è stato esposto all'amianto per tutto il periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso l'AMAT, dichiarare il diritto di ognuno al riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n° 257/1992, così come modificata dal D.L. n°169/1993, convertito con modificazioni nella Legge n° 271/1993 e, conseguentemente, condannare l'INPS alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo presso l'AMAT e alla ricostituzione dell'anzianità contributiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8°, Legge n° 257/1992, con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno biologico:
- | | | |
|-------------------------|---------|------------|
| • ✓Basile Emanuele | udienza | 27/02/2001 |
| • ✕Lincesso Nicola | " | 11/05/2001 |
| • ✕De Gregorio Giuseppe | " | 11/05/2001 |
| • ✕Armento Salvatore | " | 10/10/2001 |
| • ✕Chiatante Salvatore | " | 11/05/2001 |
| • ✕Fraccascia Stefano | " | 10/10/2001 |
| • ✕Mingolla Vincenzo | " | 10/10/2001 |
| • ✕Lamarina Gino | " | 10/10/2001 |
| • ✕Pulito Saverio | " | 11/05/2001 |
| • ✕Bianchini Luigi | " | 11/05/2001 |
| • ✕Albano Michele | " | 10/10/2001 |
| • ✕Schifone Vincenzo | " | 10/10/2001 |
- ritenuta la necessità di costituirsi negli indicati giudizi;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
 - visto il bilancio preventivo 2000;
 - visto lo Statuto Aziendale;
 - a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- a) di costituirsi nei giudizi promossi dai dipendenti in premessa elencati, affidando il mandato per la difesa dell'Azienda all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- b) di porre la presuntiva spesa di £ 1.200.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio di previsione economico per l'anno 2000, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL SEGRETARIO
F/to : (Cosimo Rochira)

IL PRESIDENTE F.F.
F/to : (Domenico Abrescia)

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Cosimo ROCHIRA)

(Cosimo ROCHIRA)

74100 T A R A N T O

Ricorso ex art.414 C.P.C.

suo studio in Taranto alla Via Minniti n.144

CONTROL

П.657 - TARANTO

Grande n. 21:

November n. 144

convenuto i

FATTO

dal 17/02/36.

3384/00

C O P I A

1199
atto 2520
1 DIC. 2520

Aw: anto.
F. San O. P. de la Cruz

Vi delego a rappresentarmi i difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare il terzo in causa, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti ed al giudizio, accettare le altrui rinunzie agli atti, concludere, transigere, riscuotere e quietanzare, con promessa di rito e valido. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vs. studio in Taranto.

Taranto
x the payee may
be authorized

IL CANCELLIERE
29 FEB 7000
Depositate in Cancelleria
ti

902

4.A.T. - TABANICO	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒
4 DIC. 2000										
ente Ammin.vo	Informatica	Legale	Personale	Movimento	Tecnica	la Ragioneria	lo Prod. del Traffico	la Segreteria	li Contratti	C. d. A.

	Lo stesso ha sempre svolto le proprie prestazioni		stess
	lavorative all'interno dello stesso reparto della		subdo
	azienda, senza soluzione di continuità, in qualità		che
	di OPERAIO MECCANICO.		nell'
	Le mansioni svolte continuativamente dallo stesso		2) In
	sono sempre state quelle di OPERAIO MECCANICO.		ricor
	2) L'attività svolta dall'odierno istante ha		MEZZA
	comportato una continua e costante esposizione		esige
	dello stesso alle polveri di amianto essendo tale		istat
	materiale abbondantemente impiegato dall'AMAT sia		Pulla
	direttamente che indirettamente attraverso		BREDA
	l'utilizzo di materiali contenenti la detta		posiz
	sostanza.		del n
	3) Nonostante tale esposizione si sia verificata e		tipo
	far data dal 17/02/76 l'INAIL di Taranto,		una
	richiesta con ricorso del 15/12/98 dall'odierno		amiar
	istante, non ha fornito risposta positiva.		inolt
	MOTIVI		una b
	1) Le mansioni cui il ricorrente era addetto per		la q
	modalità ed ambiente di lavoro comportavano la		(trac
	continua e prolungata presenza di polveri di		agand
	amianto all'interno dell'automezzo dove la		tanpe
	prestazione veniva offerta con la conseguente		noctiv
	esposizione al rischio suddetto. Rischio che si		Inolt
	realizza non tanto nella manipolazione dello		dell'

stesso quanto nella concreta possibilità di essere subdolamente aggrediti da questi silicati fibrosi che attraverso la vaporizzazione navigano nell'aria.

2) In concreto le mansioni esercitate dal ricorrente consistevano nella riparazione dei mezzi meccanici dell'Azienda (Autobus) secondo le esigenze di manutenzione degli stessi. L'odierno istante cioè ha operato dal 1959 al 1990 su Pullmann 642 FIAT, 410, 411 e 418 poi MENARINI e BREDA MENARINI con il caratteristico motore posizionato di fianco all'autista. Il rivestimento del motore era tutto in amianto ed il motore del tipo Diesel, utilizzato per notevoli percorrenze, una volta alzato il cofano, liberava vapori di amianto ad elevatissime temperature. Il meccanico inoltre, che prestava e presta la propria opera in una buca lavora anche sulle marmitte degli Autobus le quali presentano una coibentazione in amianto (trecce). La stessa va rimossa con trapani che agendo sulla protezione di amianto ad alta temperatura fa sprigionare nell'aria le particelle nocive.

Inoltre tutte le prestazioni di lavoro dell'odierno istante sono state eseguite in un

	locale officina interamente rivestito di amianto	riva
	finanche al soffitto. E ciò sino all'estate 1979.	all
	solo in tale data infatti il capannone officina è	per
	stato bonificato ad esclusione del soffitto che	09/2
	ancora oggi è rivestito in Eternit.	all
	3)Per questo si può affermare che il ricorrente è	5/72
	stato esposto all'amianto sin dal 17/02/76 avendo	.rico
	operato sempre all'interno dell'officina con le	INAI
	medesime mansioni. Ingiustificato pertanto appare	pres
	il diniego espresso dall'INAIL al riconoscimento	17/0
	di suddette esposizioni anche perché tutt'oggi	In c
	negli stessi automezzi AMAT, ove continua ad	all
	offrirsi la prestazione del ricorrente, l'amianto	ind
	è presente in quantità massicce.	rico
	DIRITTO	riva
	4)Per questi motivi non può negarsi l'applicazione	pen
	del beneficio previsto dall'art.13, comma 8 della	coe
	L.27/3/92 n.257, così come modificato dalla	.all
	L.271/93. Applicazione che comporta, ai fini,	Per
	pensionistici il riferimento, non al solo periodo	per
	di continua esposizione (che peraltro nel caso di	
	specie è di oltre 10 anni) bensì all'intero	al
	periodo lavorativo soggetto all'assicurazione	dal
	obbligatoria contro le malattie professionali	con
	derivanti dalla esposizione all'amianto. Dunque va	vog

to		rivalutato l'intero periodo lavorativo soggetto
9.		all'assicurazione contro le malattie professionali
è		per il coefficiente 1,5 (cfr. Pretura di Padova
che		09/06/97) senza aver esplicito riguardo
		all'asbestosi.
è		5) Va -- pertanto riconosciuto il diritto del
ndo		ricorrente all'attestazione di certificazione
le		INAIL - ex - L. 271/93 per l'intero periodo di lavoro
are		prestato alle dipendenze dell'AMAT, e cioè dal
nto		17/02/76 a tutt'oggi.
oggi		In ogni caso, in ossequio alle disposizioni di cui
ad		all'art. 13, comma 8° della predetta legge,
anto		indipendentemente dall'accertata esposizione, va
		riconosciuto il diritto del ricorrente alla
		rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai fini
ione		pensionistici, mediante applicazione del
ella		coefficiente 1,5 dell'intero periodo di lavoro
alla		alle dipendenze della società AMAT.
ini,		Per tali motivi, il ricorrente come sopra
iodo		rappresentato e difeso
o di		RICORRE
tero		al Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
ione		del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di
nali		comparizione parti e di discussione della causa,
a va		voglia accogliere le seguenti

			1'INPS
	CONCLUSIONI		
	1)Accertare e quindi dichiarare, ove occorra		Grand
	all'esito di C.T.U. tecnico e medico/legale, che		rappre
	nel periodo dal 17/02/76 a tutt'oggi presso la		dell'
	società convenuta sono state svolte lavorazioni ed		diper
	attività comportanti l'esposizione ad amianto		5)con
	nonché la diffusione delle fibre negli ambienti di		del s
	lavoro dove ha operato e opera il		ricos
	ricorrente;		ricor
	2)Accertare e quindi dichiarare, conseguentemente,		comma
	che il ricorrente è stato esposto all'amianto per		6)Cor
	tutto il periodo in cui ha prestato attività		giudi
	lavorativa presso gli automezzi dell' AMAT, o per		da d
	quello che risulterà in corso di causa;		antic
	3)per l'effetto, previo accertamento		Espre
	dell'illegittimità e infondatezza del		dell
	provvedimento emesso dall'INAIL di Taranto,		In v
	dichiarare il diritto del ricorrente al		A)DE
	riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13		rapp
	comma 8 della legge 257/92, come novellata dal		circ
	d.l. 169 del 05/06/1993, convertito, con		-1)"
	modificazioni, nella legge 271/1993, dal		dipe
	01/06/1974 a tutt'oggi;		ha
	4)in ogni caso, anche per le ragioni di cui al		MECC
	punto 2) dei motivi che precedono, Condannare		-2)"

l'INPS, con sede legale in Roma alla Via Ciro il

Grande, 21, in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore, alla rivalutazione

dell'intero periodo lavorativo del ricorrente alle

dipendenze dell'AMAT;

5) conseguentemente condannare l'INPS in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore, alla

ricostituzione dell'anzianità contributiva del

ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13

comma 8° L. 257/92;

6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di

giudizio, oltre CAP ed IVA nelle misure di legge,

da distrarsi in favore del deducente procuratore

anticipatorio.

Espressa riserva di azione per il risarcimento

dell'eventuale danno biologico subito.

In via istruttoria si chiede:

A) DEFERIRE interrogatorio formale ai legali

rappresentanti della società AMAT sulle seguenti

circostanze:

-1) "Vero che durante il rapporto di lavoro alle

dipendenze della suddetta società, il ricorrente

ha svolto le seguenti mansioni: OPERAIO

MECCANICO".

-2) "Vero che queste ultime consistono soprattutto

	nella riparazione dei mezzi meccanici	D)Ord
	dell'azienda".	compe
	-3)"vero che le maestranze con tale qualifica	pro
	hanno operato su motori il cui rivestimento	relaz
	esterno era in amianto e su marmitte coibentate	diper
	dallo stesso materiale".	E)Ord
	B)in caso di esito negativo o di mancata	rappre
	comparizione:	giud:
	-1)ammettersi prova per test sulle medesime	ricor
	circostanze, sempre premesso "vero che" a mezzo	F)Dis
	dei test da indicare nell'assegnando	al f
	termine.	nonch
	C)Ordinare all'AMAT in persona del legale	docur
	rappresentante pro-tempore l'esibizione in	struc
	giudizio dei seguenti documenti:	G)Dis
	1)bolle di consegna dei materiali acquistati nel	al f
	periodo dal 1980 a tutt'oggi;	util:
	2)schede di richiesta materiale dal 1980 ad oggi;	repa:
	3)cataloghi materiali di consumo relativi ai	nelli
	macchinari o automezzi periodo 1980-1999;	fria
	4)schede ricambi relative agli automezzi periodo	prov
	1980-1999;	capa
	5)copie delle relazioni annuali inviate ex	pres
	L.267/92 alla Regione Puglia ed alla U.S.L. di	fria
	Taranto;	tutt

nici	D) Ordinare al CONTARP ovvero all'INAIL (sedi
	competenti), in persona del legale rappresentante
fica	pro tempore, l'esibizione in giudizio della
mento	relazione attinente la situazione dei lavoratori
itate	dipendenti dell'AMAT;
	E) Ordinare all'INAIL, in persona del legale
ncata	rappresentante, pro tempore, l'esibizione in
	giudizio di tutta la documentazione relativa al
esime	ricorrente;
mezzo	F) Disporsi CTU tecnico ambientale e medico legale
ando	al fine di accertare il periodo di esposizione
	nonché l'esibizione in giudizio di tutta la
egale	documentazione relativa alle strutture pesanti e
in	strutture pericolose dell'AMAT;
	G) Disporsi CTU tecnico ambientale e medico legale
i nel	al fine di accertare: 1) il periodo in cui si sia
	utilizzato amianto e materiali friabili nei
ggi;	reperti e sugli automezzi dell'Azienda AMAT; 2) se
i ai	nella stessa esistono ancora materiali e/o
	friabili in amianto; 3) se e quando l'azienda ha
riodo	provveduto alla eliminazione di tutte le parti dei
	capannoni e degli automezzi compromesse dalla
e ex	presenza dell'amianto, e/o materiali
di	friabili; 4) se, come e quando sono state eseguite
	tutte le prescrizioni dettate dalla legge 257/92 e

271/93. Quanto alla seconda, sulla scorta di quanto accertato dalla prima, redigere parere medico sugli effetti presumibili della esposizione ambientale del ricorrente sul proprio stato di salute.

Con riserva all'esito di richiesta di ogni altra documentazione eventualmente occorrente.

Si produce:

1) Certificazione INAIL attestante la mancata esposizione all'amianto del ricorrente.

Taranto, 11

AVV. FRANCESCO CALDERONI

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

vista la legge 533/1993

Fissa

l'udienza del 11/5/2001 ore 9'00 con la continuazione per la discussione del ricorso ordinando alle parti di comparire personalmente innanzi a sé e dispone che copia del presente decreto sia notificata alla controparte entro gg. 10 dalla data odierna a cura del ricorrente.

Copia conforme all'originale.
Taranto, 11 13/4/2000

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Vincenzo LIPPA)

Taranto 11.2000



IL CANCELLIERE

		fronte.
		entro
		essente
		almente
		ricorso
		con la
		BERONI
		ancata
		ogni
		ip. di
		zione
		arete
		di
	IL CANCELLIERE	
	IL GIUDICE	

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. ANAT
in pers. del lp. rapp. Te pro Tempore
Causale
abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 657
mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

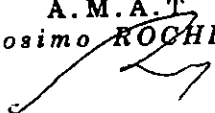
a mani dell'impiegato Couk Roberto
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
- 4 DIC 2000

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **18 DIC. 2000**

Resa esecutiva il **12.DIC.2000**

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE
del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Cosimo ROCHIRA)





Prot n° AP/1756

Taranto, li 01/12/1998

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. DE GREGORIO Giuseppe nato a Taranto il 20/02/1952, è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 17/02/1976, con la qualifica di Autista di Linea reparto Movimento.

Da un attento esame della cartella personale del dipendente, risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di Linea livello 7°

dal 04/11/1982 al 30/06/1985 mansioni di operaio meccanico motorista

dal 11/12/1985 al 31/03/1986 mansioni di operaio meccanico motorista

dal 01/04/1986 operaio qualificato livello 8° addetto alla riparazione di autobus, a seguito di provvedimento n° 112 del 12/03/1986

dal 01/01/1989 operaio qualificato livello 7°

dal 01/02/1990 a tutt'oggi operaio qualificato livello 6°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

SPETT.le

A.M.A.T.
Ufficio Personale

Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE chiede il curriculum professionale
con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti

No Gregorio Giuseppe

INAIL

Mod. C2-Amianto

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TARANTO
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 15/12/1998
N.RO CASO 555247
TARANTO, 29/03/2005

DE GREGORIO GIUSEPPE
VIA SCOGLIO DEL TONNO, 51
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A. ←
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Patronato INPAL
CORSO PIEMONTE, 85
74100 TARANTO (TA)

Alla sede I.N.P.S. competente

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. **7181**

Del **06 APR. 2005**

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN. P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
ai fini della concessione dei benefici previdenziali.

- Comunicazione di non accoglimento.

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93 e
Art. 3, Comma 132, Legge 350/03)

In riscontro alla Sua domanda del 15/12/1998,
sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle
indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si
dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente
SIG. DE GREGORIO GIUSEPPE nato a TARANTO (TA) il 20/02/1952 (C.F. DGRGPP52B20L049W) non è
stato esposto all'amianto.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(INGROSSO EMANUELE)

Taranto, li - 6 MAR. 2003

Corrispondenza int. 253/1P

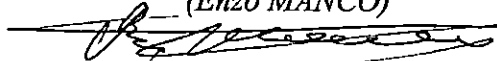
ALL'AGENTE
DE GREGORIO Giuseppe
S E D E

INTEGRAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. DE GREGORIO Giuseppe, nato a Taranto il 20/02/1952 ha operato all'interno dell'officina dal 04/11/82 al 31/12/92 in qualità di meccanico addetto alla manutenzione.

IL PRESIDENTE

(Enzo MANCO)



Studio Associato Barberio

erelle

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 2 dicembre 2008
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / CARRINO Francesco FORLIANO Antonio DE GREGORIO Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 4	Ogg. controversie: "amianto" Tribunale di Taranto (dott. PAZIENZA) Dispositivi del 21.11.2008

Si allegano n. 3 dispositivi del 21.11.08 con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi in oggetto, compensando le spese del giudizio.

Con i migliori saluti

23736
ProL N
03 DIC. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG	STAFF ☐

*MB**3/12*

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

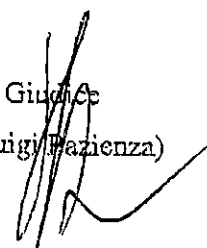
Sezione lavoro

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da **DE GRIGORIO GIUSEPPE**, con ricorso depositato il **29/12/2008**, nei confronti dell'Inps, dell'Inail e dell'Amat, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;

Taranto, **21/11/2008**

Il Giudice
(Luigi Pazienza)



Prot. n° 4419 /UAG

Taranto, 14 MAR. 2013

Egr. Avvocato
Prof. Domenico Garofalo
Via Dante Alighieri, 396
70123 BARI

AR 13 224054032-1

Oggetto: conferimento incarico Giuseppe De Gregorio C/Amat S.p.A.

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., si conferisce l'incarico di rappresentare la Società Amat S.p.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel ricorso promosso dal sig. Giuseppe De Gregorio rappresentato dall'avvocato Cosimo Recchia in materia di mobbing.

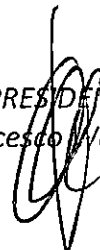
Ai fini delle competenze professionali, si rende noto che le stesse saranno definite secondo il preventivo trasmesso da codesto studio legale identificato con numero di prot.3699/2013.

L'udienza di discussione è stata fissata **per il giorno 17/05/2013.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)



Allegato: originale ricorso e mandato

Prot. n° 2151 /UAG

Taranto, 08 FEB. 2013

Egr. Avvocato
Prof. Domenico Garofalo
Via Dante Alighieri, 396
70123 BARI

Oggetto: Richiesta preventivo per la difesa della Società AMAT nei giudizi promossi dai signori Giuseppe Mantrone e Giuseppe De Gregorio.

Con la presente, in qualità di rappresentante legale della Società AMAT S.p.A., invito la S. V. a produrre un preventivo di spesa per le prestazioni professionali (fase giudiziale di primo grado sino a sentenza) finalizzate a rappresentare e difendere la Società nei ricorsi promossi dai signori Giuseppe Mantrone e Giuseppe De Gregorio, rappresentati dall'avvocato Cosimo Recchia.

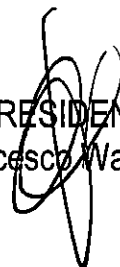
L'oggetto della controversa è il riconoscimento del mobbing che sarebbe stato perpetrato dalla Società ai danni dei dipendenti indicati in oggetto.

Il competente Ufficio è a disposizione della S.V. per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)



Allegati: N° 02 RICORSI

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 14 gennaio 2013
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / DE GREGORIO Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Dispositivo 11.01.2013

In relazione alla controversia in oggetto, si allega copia del dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 936
15 GEN. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Sent. n°
R.G. n° 1765/10
Cron. n°



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del **11 GEN. 2013** seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429 co. 1 e 442 c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro in epigrafe indicata promossa, con ricorso depositato il

16/2/2010 da:

De Crescenzo Giuseppe
con gli avv. V. CAPUTO e V. POZZO

- Ricorrente -

contro
"AMAT" S.p.A. in per. del l.a.p.t.
con l'avv. R. BARBERIO

- Convenuta -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;

2. spese compensate;

3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Taranto, **11 GEN. 2013**

D. CANCELLIERE

IL TRIBUNALE (GIUDICE DEL LAVORO)
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

902



Prot. az. n° 20615/UP

Taranto, 03 NOV. 2011

74100

Egr. Aw.
Roberto Barberio
Corso Italia n. 254
TARANTO

OGGETTO: Contenzioso per riconoscimento qualifica superiore ex dipendente De Gregorio Giuseppe. Comunicazione esiti del Consiglio d'Amministrazione

Si comunica che il Consiglio d'Amministrazione, nell'esaminare la contro-proposta transattiva formulata dall'Avvocato Caputo, legale di controparte, nella seduta del 14/10/2011 ha adottato la deliberazione n° 105, con cui, relativamente a quanto in oggetto, ha confermato la precedente deliberazione n° 52/2011, i cui contenuti le sono stati già comunicati con nota aziendale del 26/05/2011, dando mandato al Presidente di addivenire ad una soluzione transattiva alle condizioni e nei limiti già autorizzati.

Si fa presente, infine, che per spirito di equità le predette determinazioni sono state assunte anche con riferimento agli altri analoghi giudizi promossi dall'ex dipendente Chiatante Salvatore e dai dipendenti Sammarco Cesarino e Cotugno Eupremio, tutti assistiti dall'Avvocato Caputo.

La invitiamo a formalizzare al legale di controparte le predette determinazioni aziendali.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (4. NOV. 2011 13:41) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 4. NOV. 2011 13:15

ARCH MODO

OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

022 TRASM. DA MEM.

00997362875

E-3) 3) 3) 3) 3)

0/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

Prot. az. n° 20615/UP

Taranto, 03 NOV. 2011

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia n. 254
TARANTO

OGGETTO: Contenzioso per riconoscimento qualifica superiore ex dipendente De Gregorio Giuseppe. Comunicazione esiti del Consiglio d'Amministrazione

Si comunica che il Consiglio d'Amministrazione, nell'esaminare la contro-proposta transattiva formulata dall'Avvocato Caputo, legale di controparte, nella seduta del 14/10/2011 ha adottato la deliberazione n° 105, con cui, relativamente a quanto in oggetto, ha confermato la precedente deliberazione n° 52/2011, i cui contenuti le sono stati già comunicati con nota aziendale del 26/05/2011, dando mandato al Presidente di addivenire ad una soluzione transattiva alle condizioni e nei limiti già autorizzati.

Si fa presente, infine, che per spirito di equità le predette determinazioni sono state assunte anche con riferimento agli altri analoghi giudizi promossi dall'ex dipendente Chiatante Salvatore e dai dipendenti Sammarco Cesarino e Cotugno Eupremio, tutti assistiti dall'Avvocato Caputo.

La invitiamo a formalizzare al legale di controparte le predette determinazioni aziendali.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Metichicchia)

902

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 14 ottobre 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 20 gennaio 2012

Si comunica che in data odierna è stato disposto un rinvio all'udienza del 20 gennaio 2012.

Con i migliori saluti

19387

Prot. N. 14 OTT. 2011

Del 14 OTT. 2011

P. PRESIDENTE ☐

DS DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAS AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URC RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siate pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

902

Dott.ssa Fabiola Menenti**Da:** marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]**Inviato:** venerdì 7 ottobre 2011 11.05**A:** menenti**Oggetto:** AMAT / DE GREGORIO Giuseppe

Come d'intesa, allego il parere relativo alla controversia in oggetto.

Con i migliori saluti

Marco Barberio



Prot. N. 18830

Del 10 OTT. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. / PR. / SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSOALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐

9

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 7 ottobre 2011
all'indirizzo mail: menenti@amat.ta.it	Oggetto: AMAT / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2001 Prossima udienza 14 ottobre 2011

Con riferimento alla posizione indicata, faccio seguito ai contatti intercorsi ed alla Vs. mail del 06.10.11.

L'avversa proposta transattiva è diretta ad ottenere il **"riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170"** ed il **"pagamento ... a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali"**.

Con il ricorso giudiziale De Gregorio Giuseppe (operatore qualificato – par. 160 con profilo orario di 36 ore settimanali) ha rivendicato – con decorrenza 31.12.2000 – il profilo professionale superiore di **operaio tecnico (V° liv.)**, **parametro retributivo 170**, nonché l'applicazione del profilo orario di 36 ore settimanali.

La domanda si innesta sull'art. 18 RD 148/1931 (per quel che riguarda la qualifica) e sull'art. 2 dell'accordo aziendale 22.05.2001 (concernete il profilo orario).

Nei limiti della prescrizione quinquennale, sono altresì richieste pretese differenze retributive, non quantificate, per lavoro straordinario di 3 ore settimanali; il tutto, oltre rivalutazione e interessi.

L'ipotesi conciliativa, così come formulata, risulta una mera specificazione della domanda giudiziale con "forfezzazione" del fattore economico.

Ne consegue che un'eventuale adesione da parte dell'azienda comporterebbe,

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

necessariamente, il riconoscimento della fondatezza dell'altrui diritto, con preventiva rinuncia anche all'alea connessa al giudizio.

Sulla scorta di quanto sopra, anche in considerazione della necessità di evitare situazioni che possano costituire precedenti scatenanti ulteriore contenzioso da parte di altri dipendenti, non sussistono i presupposti di convenienza per transigere la controversia alle condizioni proposte.

Vorrete valutare l'ipotesi di una controproposta che, in linea con la Vs. nota del 26.05.11 (prot. 9954/UP), senza alcun riconoscimento, preveda solo la corresponsione di un importo in danaro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, invio i migliori saluti.

Avv. Roberto Barberio



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: giovedì 6 ottobre 2011 14.14
A: Robertobarberio

Egr. Avvocato, faccio seguito al colloquio telefonico intercorso nella mattinata odierna, per confermare che sono stati inseriti nell'ordine del giorno del CdA di lunedì, 10 ottobre p.v., i seguenti argomenti:

- ricorso giudiziario per nullità CFL agente Pignatale Luigi (avvocato De Martinis). Decisioni;
- istanza innanzi alla DPL per nullità CFL agente Barbieri Luca (avvocato Pastore). Decisioni
- Controversia AMAT c/ De Gregorio Giuseppe. Esame proposta transattiva

Alla luce di quanto sopra, ~~confermando~~ alle intese già raggiunte, le chiedo di:

- a) far pervenire copia della bozza di transazione che dovrà essere sottoscritta con l'agente Pignatale (la stessa potrà essere poi utilizzata per i casi analoghi, ivi compresa la controversia in corso con l'agente Pasanisi Rocco, la cui prossima udienza è prevista per il 25 novembre p.v.);
- b) far pervenire copia della bozza di transazione che dovrà essere sottoscritta con l'agente Barbieri Luca;
- c) parere in merito alla proposta formulata dal legale dell'ex dipendente Di Gregorio Giuseppe, Avvocato Caputo. Al riguardo le faccio presente che le altre cause analoghe riguardano 2 unità ancora in forza (sammarco e Cotugno) ed soltanto una già in quiescenza (Chiatante).

In attesa, le invio cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 21 giugno 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 3	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 4 ottobre 2011

Faccio seguito alla Vs. del 26.05.11.

Con l'allegata proposta transattiva, l'avv. Caputo manifesta la disponibilità del suo cliente a conciliare la controversia alle condizioni seguenti:

- a) "riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170;
b) pagamento ... a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali".

Ho ragione di ritenere che le pretese di cui al punto sub b) possano ottenere una riduzione.

La proposta in tal senso è estesa anche ai procedimenti instaurati da SAMMARCO Cesarino (RG 1692/2010), COTUGNO Eupremio (RG 1827/2010) e CHIATANTE Salvatore (RG 1809/2010).

In attesa di Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Si è pregati di dare immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Prot. N. 22 GIU. 2011

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
IE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UZ CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UR INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETROCUSSIONE ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMICA ☐
SIC SISTEMI ☐

Studio Legale FERRAREIS

TEL. e FAX 099 375941
EMAIL: STUDIO.LEGALE.ONOFRIOFERRAREIS@VIRGILIO.IT
VIA UMBRIA, 57 - 74121 TARANTO

Avv. Prof. Onofrio FERRAREIS
ONOFRIO.FERRAREIS@ALICE.IT
Patrocinante in Causazione
Codice Fiscale: FRR NRR 33A31 L049C
Partita IVA n° 00172169738
onofrioferraris@virgilio.it

Fgr. Avv. Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Avv. Prof. Cosimo FERRAREIS
COSIMOFERRAREIS@GMAIL.COM
Codice Fiscale: FRR CSM 61P26 L049H
Partita IVA n° 01879439739
cosimo.ferrareis@gmail.com

Avv. Vincenzo CAPUTO
VINCENZOCAPUTO1977@LIBERO.IT
Codice Fiscale: CPT VCN 77A13 L049N
Partita IVA n° 02671400731
vincenzocaputo1977@libero.it

A MEZZO FAX 099/7362875

RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Taranto, 21/06/11

Oggetto: DE GREGORIO Giuseppe / AMAT S.p.A. - Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro Dott.
MAGAZZINO (prossima udienza 14/10/2011)

Egregio Avvocato,

in relazione alla causa di cui in oggetto e senza riconoscimento alcuno delle avverse ragioni, Le comunico che il mio assistito è disponibile a definire transattivamente la stessa attraverso il riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170, ed il pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali.

Alle medesime condizioni, sempre senza riconoscimento alcuno delle ragioni dell'AMAT S.p.A., potranno essere conciliate le controversie instaurate nei confronti della stessa dai ricorrenti SAMMARCO Cesarino, COTUGNO Eupremio e CHIATANTE Salvatore, la prima pendente davanti alla Dott.ssa PALMA che dovrà decidere all'udienza del 05/07 p.v. sulla eventuale riunione della stessa con altra causa instaurata da SAMMARCO Cesarino sempre nei confronti della Sua cliente, e le altre pendenti davanti al Dott. DE NAPOLI e da questo rinviate per la discussione all'udienza del 15/01/2013.

GIU-2011 18:33 Da:STUDIO ASS BARBERIO 0997362875
21-GIU-2011 19:08 Da:STUDIO LEGALEFERRAR. 099375941

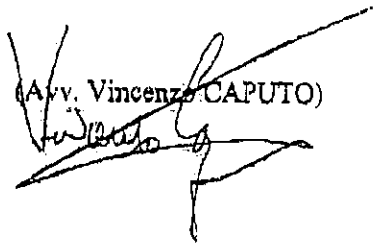
A:0997794247
A:0997362875

P.3/3
P.2/2

La prego di volermi dare cortese sollecito riscontro entro il 05/07 prossimo, data in cui verrà celebrata l'udienza tra la Sua assistita e SAMMARCO Cesarino.

Distinti saluti.

(Avv. Vincenzo CAPUTO)



O.d.G. del

20/5/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

52

Deliberazione n°

del

OGGETTO: Ex dipendente De Gregorio Francesco. Contenzioso per riconoscimento qualifica professionale superiore di operaio tecnico, liv° 5

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorso gerarchico notificato in data 4 novembre 2009 il Sig. De Gregorio Giuseppe, all'epoca alle dipendenze dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo di operatore qualificato, par. 160, con l'attribuzione delle funzioni superiori di operatore tecnico, par. 170 (che, per scivolamento contrattuale, corrisponde alla precedente qualifica professionale di operaio tecnico, liv. 5) chiedeva, in virtù dell'automatica e definitiva attribuzione della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5 (di cui gli erano state attribuite le funzioni superiori a decorrere dal 1° luglio 2000), il conseguente riconoscimento della cristallizzazione del profilo orario di 36 ore settimanali (riconducibile alla qualifica di operaio tecnico) e delle relative differenze retributive.
- Con nota del 4/12/2009, prot. az. n° 22'841, si dava riscontro negativo al predetto ricorso gerarchico, eccependo che, in applicazione dell'Accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. il 22 maggio 2001, ed approvato dal CdA con deliberazione n° 43 del 30 maggio 2001, la cristallizzazione "ad personam" del profilo orario posseduto da ciascun agente al 31/12/2000, era riferita alla qualifica posseduta alla predetta data e non alle funzioni attribuite. Pertanto, considerato che al 31/12/2000 il ricorrente era in possesso della qualifica di "operaio qualificato", liv. 6, anche se in applicazione dell'art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n° 148/1931 gli risultavano affidate le funzioni di operaio tecnico liv. 5°, il suo profilo orario si era cristallizzato in 39 ore settimanali.
- Il ricorrente, quindi, pur se in possesso delle funzioni superiori di operatore tecnico fino alla data di quiescenza, avvenuta il 31/12/2010, ha comunque conservato il suo orario dovuto di n° 39 ore settimanali riconducibile al profilo professionale posseduto di "operatore qualificato", attribuitogli per scivolamento contrattuale, in esecuzione della tabella E del CCNL 27/11/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di applicazione della nuova classificazione del personale del settore.
- Con nota del 7 marzo 2011 il legale aziendale officiato, Avvocato Barberio, ha comunicato che il Giudice del Lavoro in occasione della prima udienza, in applicazione delle recenti modifiche apportate all'art. 420 c.p.c. dal collegato al lavoro (secondo cui "il Giudice deve tentare la conciliazione delle parti e formulare una proposta transattiva") ha evidenziato che il Giudice ha invitato le parti ad esaminare la proposta di definire la controversia con il pagamento dell'importo di € 5'000,00 (somma comprensiva anche di spese legali), rinviando le parti all'udienza del 27/05/2011;
- Interpellato in merito, con propria nota del 16 maggio 2011 il legale officiato ha evidenziato che, prendere in considerazione proposte transattive non supportate dal previo esame del Giudice, potrebbe assecondare da una parte l'anomalia di una versione soltanto burocratica della proposta formulata dal Giudice in occasione della prima udienza e, nel contempo, introdurre il rischioso convincimento di un'AMAT propensa a pagare alla cieca;
- con successiva nota del 17/05/2011, entrando anche nel merito della controversia, il legale ha chiarito che, per quanto riguarda la richiesta automatica di riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5, alla data del 31/12/2000 (da cui dovrebbe conseguire la cristallizzazione del profilo orario a 36 ore settimanali, con conseguenti rivendicazioni economiche) ha contestato non solo la contemporanea sussistenza dei 4 requisiti richiesti dall'art. 18 del Reg. All. A) al R.D. n° 148/1931, ma anche l'assenza di prove;
- da un conteggio sommario eseguito dall'Ufficio aziendale competente è emerso che, qualora fossero accolte le richieste dell'attore, l'Azienda sarebbe tenuta a pagare la somma di circa € 15'000,00, oltre le spese legali; tuttavia, avendo il legale aziendale eccepito la prescrizione quinquennale a decorrere dalla proposizione del ricorso gerarchico, in caso di condanna il suddetto importo si ridurrebbe a circa la metà, a cui dovrebbe aggiungersi le spese legali;

➤ tanto premesso,

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

1) Si dà mandato al Presidente del R.d.A. ^{all'ordine sra} ~~per~~ ~~otto~~
ricerca ~~di~~ una soluzione transattiva, che riduca,
progressivamente, del 30% l'onere derivante
dalla proposta di controparte.

Prot. az. n° 9951/UP

Taranto, 26 MAG. 2011

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia n. 254
TARANTO

OGGETTO: Contenzioso per riconoscimento qualifica superiore ex dipendente De Gregorio Giuseppe. Comunicazione esiti del Consiglio d'Amministrazione

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 20/05/2011 ha esaminato la proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro in occasione della prima udienza, in applicazione delle recenti modifiche apportate all'art. 420 c.p.c. dal collegato al lavoro, ossia la definizione conciliativa tra le parti della controversia con il pagamento, a favore del ricorrente, dell'importo di € 5'000,00 (somma comprensiva anche di spese legali).

All'uopo, visti gli atti, il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 52 adottata nelle precitata seduta ha dato mandato al Presidente di ricercare una soluzione transattiva della controversia, con riduzione, possibilmente, del 30% dell'onere derivante dalla proposta transattiva formulata dal Giudice.

La invitiamo a formalizzare in occasione della prossima udienza, fissata per la giornata di domani, le determinazioni aziendali assunte in merito.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)



N° 52 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 52 del 20/05/2011

O G G E T T O

**EX DIPENDENTE DE GREGORIO FRANCESCO.
CONTENZIOSO PER RICONOSCIMENTO QUALIFICA
PROFESSIONALE SUPERIORE DI OPERAIO TECNICO, LIV. 5°.**

L'anno duemilaundici, il giorno 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 12:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorso gerarchico notificato in data 4 novembre 2009 il Sig. De Gregorio Giuseppe, all'epoca alle dipendenze dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo di operatore qualificato, par. 160, con l'attribuzione delle funzioni superiori di operatore tecnico, par. 170 (che, per scivolamento contrattuale, corrisponde alla precedente qualifica professionale di operaio tecnico, liv. 5) chiedeva, in virtù dell'automatica e definitiva attribuzione della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5 (di cui gli erano state attribuite le funzioni superiori a decorrere dal 1° luglio 2000), il conseguente riconoscimento della cristallizzazione del profilo orario di 36 ore settimanali (riconducibile alla qualifica di operaio tecnico) e delle relative differenze retributive.
- Con nota del 4/12/2009, prot. az. n° 22'841, si dava riscontro negativo al predetto ricorso gerarchico, eccependo che, in applicazione dell'Accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. il 22 maggio 2001, ed approvato dal CdA con deliberazione n° 43 del 30 maggio 2001, la cristallizzazione "ad personam" del profilo orario posseduto da ciascun agente al 31/12/2000, era riferita alla qualifica posseduta alla predetta data e non alle funzioni attribuite. Pertanto, considerato che al 31/12/2000 il ricorrente era in possesso della qualifica di "operaio qualificato", liv. 6, anche se in applicazione dell'art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n° 148/1931 gli risultavano affidate le funzioni di operaio tecnico liv. 5°, il suo profilo orario si era cristallizzato in 39 ore settimanali.
- Il ricorrente, quindi, pur se in possesso delle funzioni superiori di operatore tecnico fino alla data di quiescenza, avvenuta il 31/12/2010, ha comunque conservato il suo orario dovuto di n° 39 ore settimanali riconducibile al profilo professionale posseduto di "operatore qualificato", attribuitogli per scivolamento contrattuale, in esecuzione della tabella E del CCNL 27/11/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di applicazione della nuova classificazione del personale del settore
- Con nota del 7 marzo 2011 il legale aziendale officiato, Avvocato Barberio, ha comunicato che il Giudice del Lavoro in occasione della prima udienza, in applicazione delle recenti modifiche apportate all'art. 420 c.p.c. dal collegato al lavoro (secondo cui "il Giudice deve tentare la conciliazione delle parti e formulare una proposta transattiva) ha evidenziato che il Giudice ha invitato le parti ad esaminare la proposta di definire la controversia con il pagamento dell'importo di € 5'000,00 (somma comprensiva anche di spese legali), rinviando le parti all'udienza del 27/05/2011;
- Interpellato in merito, con propria nota del 16 maggio 2011 il legale officiato ha evidenziato che, prendere in considerazione proposte transattive non supportate dal previo esame del Giudice, potrebbe assecondare da una parte l'anomalia di una versione soltanto burocratica della proposta formulata dal Giudice in occasione della prima udienza e, nel contempo, introdurre il rischioso convincimento di un'AMAT propensa a pagare alla cieca;
- con successiva nota del 17/05/2011, entrando anche nel merito della controversia, il legale ha chiarito che, per quanto riguarda la richiesta automatica di riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5, alla data del 31/12/2000 (da cui dovrebbe conseguire la cristallizzazione del profilo orario a 36 ore settimanali, con conseguenti rivendicazioni economiche) ha contestato non solo la contemporanea sussistenza dei 4 requisiti richiesti dall'art. 18 del Reg. All. A) al R.D. n° 148/1931, ma anche l'assenza di prove;
- da un conteggio sommario eseguito dall'Ufficio aziendale competente è emerso che, qualora fossero accolte le richieste dell'attore, l'Azienda sarebbe tenuta a pagare la somma di circa € 15'000,00, oltre le spese legali; tuttavia, avendo il legale aziendale eccepito la prescrizione quinquennale a decorrere dalla proposizione del ricorso

gerarchico, in caso di condanna il suddetto importo si ridurrebbe a circa la metà, a cui dovrebbe aggiungersi le spese legali.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché sia ricercata una soluzione transattiva che riduca, possibilmente, del 30% l'onere derivante dalla proposta di controparte.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

902

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 21 giugno 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 3	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 14 ottobre 2011

Faccio seguito alla Vs. del 26.05.11.

Con l'allegata proposta transattiva, l'avv. Caputo manifesta la disponibilità del suo cliente a conciliare la controversia alle condizioni seguenti:

- "riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170;
- pagamento ... a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali".

ProL N

22 GIU. 2011

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN/PR/SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
U2	INFORMATICA	☐
U3	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UP	TELEFONO	☐
UT	PRODOTTI	☐
UPT	RG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UR	STAMP. LEGALIA	☐

Ho ragione di ritenere che le pretese di cui al punto sub b) possano ottenere una riduzione.

La proposta in tal senso è estesa anche ai procedimenti instaurati da SAMMARCO Cesarino (RG 1692/2010), COTUGNO Eupremio (RG 1827/2010) e CHIATANTE Salvatore (RG 1809/2010).

In attesa di Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

MB

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not pass on, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Studio Legale FERRAREIS

TEL. e FAX 099 375941
EMAIL: STUDIO.LEGALE.ONOFRIOFERRAREIS@VIRGILIO.IT
VIA UMBRIA, 57 - 74121 TARANTO

Avv. Prof. Onofrio FERRAREIS
ONOFRIO.FERRAREIS@ALICE.IT
Patrocinante in Custodia
Codice Fiscale: FRJ NFR 33A31 L049C
Partita IVA n° 00172760738
onofrioferraris@virgilio.it

Egr. Avv. Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Avv. Prof. Cosimo FERRAREIS
COSIMOFERRAREIS@GMAIL.COM
Codice Fiscale: FRJ CSM 61P26 L049H
Partita IVA n° 01879339739
cosimoferraris@gmail.com

Avv. Vincenzo CAPUTO
VINCENZOCAPUTO1977@LIBERO.IT
Codice Fiscale: GP1 VCN 77A13 L049N
Partita IVA n° 02671400733
vincenzocaputo1977@libero.it

A MEZZO FAX 099/7362875

RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Taranto, 21/06/11

Oggetto: DE GREGORIO Giuseppe / AMAT S.p.A. - Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro Dott.
MAGAZZINO (prossima udienza 14/10/2011)

Egregio Avvocato,

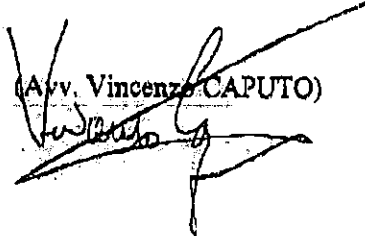
in relazione alla causa di cui in oggetto e senza riconoscimento alcuno delle avverse ragioni, Le comunico che il mio assistito è disponibile a definire transattivamente la stessa attraverso il riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170, ed il pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali.

Alle medesime condizioni, sempre senza riconoscimento alcuno delle ragioni dell'AMAT S.p.A., potranno essere conciliate le controversie instaurate nei confronti della stessa dai ricorrenti SAMMARCO Cesarino, COTUGNO Eupremio e CHIATANTE Salvatore, la prima pendente davanti alla Dott.ssa PALMA che dovrà decidere all'udienza del 05/07 p.v. sulla eventuale riunione della stessa con altra causa instaurata da SAMMARCO Cesarino sempre nei confronti della Sua cliente, e le altre pendenti davanti al Dott. DE NAPOLI e da questo rinviate per la discussione all'udienza del 15/01/2013.

La prego di volermi dare cortese sollecito *riscontro* entro il 05/07 prossimo, data in cui verrà celebrata l'udienza tra la Sua assistita e SAMMARCO Cesarino.

Distinti saluti.

(Avv. Vincenzo CAPUTO)



Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/77361556
fax +39 099/77362875
e-mail: stassobarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 4 marzo 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 15	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 27 maggio 2011

All'udienza odierna, il giudice, sulla base dell'art 421 con nuova formulazione, ha sottoposto alle parti la proposta che trasmetto in allegato unitamente al verbale di udienza.

Allego altresì copia della memoria di costituzione Amat.

In attesa di Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

*Carlo
Fale
1/4*

MB

Prot. N. **1353**
07 MAR. 2011

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. E SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UF	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	SINT. CONTROLLO	☐

Le informazioni contenute nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; seppur diversi da quest'ultimo non possono legittimamente essere usati, riprodotti o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne e terzi, contenuti.

This information, in the message and its attached files, is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any third party.

R.G. n° 1761/10

IL GIUDICE

ritenuta l'applicabilità dell'art. 420 cpc, nel testo modificato dall'art. 31, comma quarto, L. 4 novembre 2010 n° 183 (trattandosi di norma processuale, per la quale vige il principio *tempus regit actum*), tentata la conciliazione della lite, formula alle parti la seguente proposta transattiva:

~~pagamento di € 500,00 esemplare di
fase legale~~

Per il ricorrente L'Avv. Vincenzo Caputo, dato atto di quanto richiesto, chiede in merito anche poter valutare, contemporaneamente le proposte di cui sopra. L'Avv. Bianchi non si oppone.

IL G.C.

dato atto di quanto richiesto, concede il predetto rinvio alla udienza del 27/05/2011.

12 

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: giovedì 24 marzo 2011 10.11

A: menenti

Oggetto: Amat - De Gregorio

Gent.ma dott.ssa,

faccio seguito all'odierna conversazione telefonica.

La proposta formulata in occasione della prima udienza è espressione del "collegato lavoro" che la prevede come adempimento del giudice.

In questa prima fase d'applicazione della nuova normativa, il giudice della causa si è premurato di rispettare formalmente l'adempimento, ma senza la preventiva conoscenza degli atti del giudizio.

In occasione della prima udienza di tutte le future controversie, il rito della formulazione della proposta si replicherà puntualmente.

Al cospetto di tale sopravvenienza, in attesa che l'adempimento trovi adeguata sistemazione, occorre essere prudenti.

Infatti, prendere in considerazione proposte non supportate dal previo esame del giudice, per un verso, significherebbe assecondare l'anomalia di una versione burocratica della formulazione e, per altro verso, introdurrebbe il rischioso convincimento di un'Amat propensa a pagar dazio alla cieca.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, La saluto cordialmente,
Roberto Barberio

5581

Prot. N. _____

Del 25 MAR. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UORG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐
		☐

24/03/2011

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 16 maggio 2011 15.06
A: barberio 2
Oggetto: Controversia AMAT / ex dipendente De Gregorio Giuseppe



ricorso De Gregorio
pag 1



ricorso gerarchico
pag 2



riscontro ricorso
gerarchico

Egr. Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso presso la nostra sede nella giornata di venerdì scorso, per confermare che, in previsione della prossima udienza fissata per il 27 maggio, l'analisi della proposta transattiva formulata dal Giudice in occasione della prima udienza (€ 5'000,00, quale somma comprensiva anche di spese legali) è stata posta all'ordine del giorno del prossimo CdA fissato per il 20 maggio p.v.

A tal riguardo, pur tenendo conto delle indicazioni da Lei già formulate con la sua e-mail del 24 marzo 2011 in merito all'adempimento previsto dal "collegato al lavoro", Le si chiede, allo stato degli atti, di esprimere un parere in ordine alla predetta proposta transattiva.

In particolare, si sottolinea che nell'allegato ricorso gerarchico presentato in data 04/11/2009, a cui si è fornito riscontro con l'allegata nota aziendale del 04/12/2009, l'ex lavoratore ha chiesto espressamente soltanto il riconoscimento dell'assegnazione del profilo orario di 36 ore settimanali, invece di 39 ore, in virtù dell'automatico riconoscimento della qualifica superiore di operaio specializzato, liv. 5°

Nel ricorso giudiziario, depositato in Cancelleria il 16/02/2010, l'Avvocato del ricorrente ha invece chiesto preliminarmente di accertare l'automatica promozione al livello superiore di operaio tecnico al 31/12/2000 (richiesta, invece, di riconoscimento di qualifica superiore che non era stata formulata espressamente in fase di ricorso gerarchico, ciò non so se pone un eventuale problema di prescrizione del diritto alla qualifica superiore) ed, in conseguenza di ciò, il riconoscimento di un profilo orario di 36 e non 39 ore settimanali, con condanna alle differenze dovute (qui ritengo, peraltro, che si possa eccepire comunque addirittura la prescrizione quinquennale).

Analoga controversia dovrebbe riguardare qualche altro dipendente o ex dipendente dell'Officina.

In attesa di un cortese riscontro, le invio cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Prot. N

9138
 Del 17 MAG. 2011
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STG STAFF QUALITA' ☐

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
 74121 TARANTO
 tel. +39 099/7351536
 fax +39 099/7362875
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 17 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 15	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 27 maggio 2011

Riscontro la Vs. mail del 16.05.11.

Con ricorso depositato il 16.02.10, De Gregorio Giuseppe ha chiesto al Tribunale di Taranto di:

- 1) accertare e dichiarare che, alla data del 31.12.2000, si era verificata l'automatica promozione del ricorrente alla qualifica di operatore tecnico, V° livello, parametro retributivo 170, con conseguente cristallizzazione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22.05.2001, stipulato fra le OO.SS. e l'Amat spa, del profilo orario di 36 ore settimanali; conseguentemente ordinare all'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di cui innanzi;
- 2) per l'effetto, condannare l'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive maturate a seguito dell'attribuzione a lavoro straordinario delle 3 (tre) ore settimanali effettivamente dallo stesso prestate, oltre l'orario previsto dal profilo di 36 ore settimanali, ed illegittimamente retribuite, invece, dall'Amat spa come ordinarie, il tutto oltre rivalutazione ed interessi e nei limiti della prescrizione quinquennale;
- 3) ...

Nella prospettazione contenuta in ricorso, il preteso diritto alla qualifica superiore viene fatto risalire al 31.12.2000.

Il ricorso gerarchico datato 30.10.09 - conforme all'istanza alla DPL recante timbro di ricezione del 14.12.09 - contiene il riferimento alla "automatica promozione a operaio tecnico V° livello" che il ricorrente richiede unitamente all'applicazione del profilo orario di 36 ore.

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. State pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Il diritto alla qualifica, non essendo di natura retributiva, è soggetto al termine di prescrizione ordinario (10 anni). Termine che nel caso in esame non risulta decorso.

La richiesta di pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate (diritto soggetto a prescrizione breve), è stata invece correttamente limitata "nei limiti della prescrizione quinquennale".

Nella comparsa di costituzione (trasmessaVi unitamente al verbale d'udienza con fax del 04.03.11), l'Amat ha contestato la contemporanea sussistenza dei 4 presupposti previsti dall'art. 18 reg. all. A RD 148/1931 necessari ai fini dell'ottenimento della qualifica superiore.

In particolare, con riferimento ai requisiti di:

- vacanza del posto in organico;
- posto che non deve essere coperto mediante concorso;

è stata altresì contestata l'assenza di prova (e di richieste probatorie).

Il tutto, in considerazione dell'onere gravante sul ricorrente.

Per completezza, segnalo che in occasione della prima udienza, i legali della controparte hanno replicato sostenendo che "la vacanza è dimostrata per tabulas dalla circostanza che il ricorrente ha mantenuto la funzione superiore di collaboratore tecnico, parametro retributivo 170 e profilo orario di 36 ore settimanali sino al 30.05.2001 (ben 11 mesi) ... e dalla circostanza del mantenimento di tali funzioni sino ad oggi ..." e che non si tratta di posto assoggettato a concorso "come dimostrato dall'ordine di servizio 10/2000 nella parte in cui è scritto che il soprannumero presente in alcune qualifiche, in particolare quella di operaio tecnico, non ha consentito negli ultimi anni, se non in limitata misura, l'espletamento di concorsi tesi a valorizzare le professionalità interne".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

9070

Prot. N. 16 MAG. 2011

Del P. PRESIDENTE

DS DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN. / R. / ISINISTRI

UA ACQUISTI / CONTRATTI

UC CONTABILITA' / BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTI TRAFFICO

URG RAGIONERIA / ECONOMATO

SU SVANT QUALITA'

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 16 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 15	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 27 maggio 2011

Faccio seguito ai colloqui intercorsi.

La proposta trasmessavi con la mia nota del 04.03.11, formulata in occasione della prima udienza, è dovuta alle recenti modifiche apportate dal "collegato lavoro" all'art. 420 cpc, secondo cui il giudice "fatta la conciliazione e formula alle parti una proposta transattiva".

Nella controversia in oggetto, in questa prima fase d'applicazione della nuova normativa, il giudice si è dunque premurato di rispettare formalmente l'adempimento, ma senza la preventiva conoscenza degli atti del giudizio.

In occasione della prima udienza di tutte le future controversie, il rito della formulazione della proposta si replicherà puntualmente.

Al cospetto di tale sopravvenienza, in attesa che l'adempimento trovi adeguata sistemazione, occorre essere prudenti.

Infatti, prendere in considerazione proposte non supportate dal previo esame del giudice, per un verso, significherebbe assecondare l'anomalia di una versione burocratica della formulazione e, per altro verso, introdurrebbe il rischioso convincimento di un'Amat propensa a pagare alla cieca.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento invio i migliori saluti.

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siate pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content thereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

129327 DE GREGORIO GIUSEPPE					
Anno	N° gg	Ora Straordinario	Imp. 1/2 ora aggiuntiva	Int./Riv. Al 30/04/2011	
2001	110	€ 9,88	€ 543,40	253,48	
2002	250,5	€ 9,94	€ 1.244,99	496,39	
2003	218,5	€ 9,94	€ 1.085,95	369,64	
2004	222	€ 10,39	€ 1.153,29	340,67	
2005	234,5	€ 11,06	€ 1.296,79	315,08	
2006	234	€ 11,06	€ 1.294,02	257,52	
2007	256	€ 11,72	€ 1.500,16	211,62	
2008	242,5	€ 11,72	€ 1.421,05	133,33	
2009	237,5	€ 12,10	€ 1.436,88	70,82	
2010	256	€ 12,10	€ 1.548,80	26,26	
			€ 12.525,31	€ 2.474,81	€ 15.000,12

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: giovedì 24 marzo 2011 10.11

A: menenti

Oggetto: Amat - De Gregorio

Gent.ma dott.ssa,

faccio seguito all'odierna conversazione telefonica.

La proposta formulata in occasione della prima udienza è espressione del "collegato lavoro" che la prevede come adempimento del giudice.

In questa prima fase d'applicazione della nuova normativa, il giudice della causa si è premurato di rispettare formalmente l'adempimento, ma senza la preventiva conoscenza degli atti del giudizio.

In occasione della prima udienza di tutte le future controversie, il rito della formulazione della proposta si replicherà puntualmente.

Al cospetto di tale sopravvenienza, in attesa che l'adempimento trovi adeguata sistemazione, occorre essere prudenti.

Infatti, prendere in considerazione proposte non supportate dal previo esame del giudice, per un verso, significherebbe assecondare l'anomalia di una versione burocratica della formulazione e, per altro verso, introdurrebbe il rischioso convincimento di un'Amat propensa a pagar dazio alla cieca.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, La saluto cordialmente,
Roberto Barberio

Prot. N 5581
Del 25 MAR. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. R. S. MINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

9

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 4 marzo 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 15	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2010 Prossima udienza: 27 maggio 2011

All'udienza odierna, il giudice, sulla base dell'art 420 con nuova formulazione, ha sottoposto alle parti la proposta che trasmetto in allegato unitamente al verbale di udienza.

All'ago altresì copia della memoria di costituzione Amat.

In attesa di Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

*Carlo
Fale
UP*

MD

Prot. N. **1353**
07 MAR 2011

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐
URC RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ, STAFF UFFICIO ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono destinate esclusivamente al destinatario; se questi diviene da quest'ultima non possono legittimamente essere usati, distribuiti o copiati. Il messaggio e gli eventuali allegati, se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Si è pregato di dare immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

VERBALE DI 1^a UDIENZA

Il giorno 4 del mese di Marzo dell'anno 2011
si è riunito al Tribunale di Taranto - Sezione
Lavoro, Dott. Corrado Majerino, e stata chiamata
la causa tra De Gregorio Giuseppe, con l'Avv.
Vincenzo Caputo, contro L'AMAT SPA, con l'Avv.
Roberto Barberio.

Per il ricorrente è presente l'Avv. Vincenzo
Caputo, il quale si riporta a tutte le conclusioni
rese poste nel proprio ricorso introduttivo del
cui chiede l'atto palese accoglimento, respingendo
e dichiarando, oltre, tutto quanto ex adverso
richiesto, dedotto, prodotto, eccepito e concluso.
L'Avv. Caputo impugna e contesta, specialmente,
in particolare, tutto quanto contenuto nella
comparsa di costituzione e risposta avversa
nella parte in cui si riconosce la sussistenza
dei requisiti previsti dall'art. 18 del n° 148/31
e della attuale giurisprudenza per l'automatizza-
zione del ricorrente alla qualifica
superiore di collaboratore tecnico, paravento
retrogrado 170, e conseguente istituzione
del profilo orario di 36 ore settimanali come
da accordo aziendale del 22/05/2001. —
Ed invece, si sottolinea come, alla data del

31/12/2000 in fosse: 1) la nomina dell'ordine scritto di destinazione del ricorrente a mansioni dichiaratamente superiori da parte del Direttore dell'Azienda (ordine di servizio n. 10/2000); 2) la permanenza del ricorrente in dette funzioni per 6 mesi in un anno (01/07/2000 - 31/12/2000); 3) la sussistenza della vacanza del posto al termine del periodo di assenza, vacanza dimostrata per tabella, della circostanza che il ricorrente ha mantenuto la funzione superiore di collaboratore tecnico, parametro rettilineo 170, e profilo orario di 36 ore settimanali sino al 30/05/2001 (ben 41 mesi), come previsto dalla busta paga prodotta in atti, e della circostanza inattu del mantenimento di tale funzione superiore di collaboratore tecnico, parametro rettilineo 170, sino ad oggi, nonostante l'imposizione dell'01/01/2001 e dunque retroattivamente del profilo orario di 36 ore settimanali relativo alla qualifica inferiore di "operaio qualificato". 4) la non attribuzione al ricorrente della funzione superiore in sostituzione di agente assente per malattia o in aspettativa, come si

erime dell) dall'ordine di servizio n° 10/2000
nella parte in cui si esprime la necessità
di assegnare al ricorrente la funzione superiore
per congrua con la "situazione di fatto"
del settore che inducevano l'azienda ad
inserire nella funzione superiore nuove
figure già qualificate o da addestrare, e posto
onde entare che, alla ripresa del servizio
invernale, ci si possa trovare con competenza di
autobus; 5) la copertura da parte del
ricorrente delle funzioni superiori relative
ad un posto non progettato o concorso come
dimostrato anche in questo caso del sindacato
ordine di servizio n° 10/2000 nella parte in
cui si è scritto che "il soprannumero presente
in alcune qualifiche, in particolare quella
di operaio tecnico, non ha consentito negli
ultimi anni, se non in limitate misure,
l'assorbimento da concorsi terzi a valenza
le professionalità interne", ne tantomeno
potranno in tale concorso essere espletati in
futuro a causa dello stato di sofferenza
predetto in cui versava l'azienda.
Tenuto conto in ogni caso, considerata la
natura documentale delle presenti prove,

[illegible]

legge e di qui porta allo specifico.
Sulla porta di quanto precede, l'Av. Barberio con-
ferma le altre deduzioni in assoluto dominando con
la sua famiglia e legittimando con come in co-
struzione nella memoria di Don Ruffino AMT, la cui
alla neppure di nuovo della carta per la di revisione.

R.G. N°

1761/10

IL GIUDICE

ritenuta l'applicabilità dell'art. 420 cpc; nel testo modificato dall'art. 31, comma
quarto, L. 4 novembre 2010 n° 183 (trattandosi di norma processuale, per la quale
vige il principio *tempus regit actum*), tentata la conciliazione della lite, formula alle
parti la seguente proposta transattiva:

~~pagamento di € 300,00 a compenso di
per le parti~~

Per il ricorrente l'Avv. Vincenzo Caputo, dato atto che
quanto richiesto, richiede un minimo onde poter
valutare, computando le proposte di cui sopra.
L'Avv. Biancetta non si oppone.

IL G.L.

dato atto che quanto richiesto, concede il predetto
minimo alla riduzione del 27/05/2011.

IL G.L.
[Signature]

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO,
Corso Italia n.254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351535 - fax 099.7361875

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

(dott. Cosimo Magazzino - udienza 4 marzo 2011)

Comparsa di costituzione

per l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) SpA (CF 00146330733) - via Cesare Battisti 657, Taranto - in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio (c.f. brbrt43h20c21lx) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Taranto, corso Italia 254, in virtù di procura a margine del presente atto;

contro

DE GREGORIO Giuseppe (avv. Vincenzo Caputo e Vittorio Pozzessere).

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. De Gregorio ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare che, alla data del 31.12.2000, si era verificata l'automatica promozione del ricorrente alla qualifica di operatore tecnico, 5° livello, pagamento retributivo 170, con conseguenti cristallizzazione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22.05.2001, stipulato tra le OO.SS. e l'Amat spa, del profilo orario di 36 ore settimanali; conseguentemente ordinare all'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di cui innanzi;
- 2) per l'effetto, condannare l'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive maturate e maturande a seguito dell'attribuzione a lavoro straordinario delle 3 (tre) ore settimanali effettivamente dallo stesso prestate, oltre l'orario previsto dal profilo di 36 ore settimanali, ed illegittimamente retribuite, invece, dall'Amat spa come ordinarie, il tutto oltre rivalutazione ed interessi e nei limiti della prescrizione quinquennale;

MANDATO
Nella mia qualità di Presidente del Cda e legale rappresentante p.t. delego l'avvocato Roberto Barberio a rappresentare e difendere la soc. AMAT SpA nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi giudizio di appello, tesi cautelare, di reclamo, morio, opposizione, esecuzione, etc. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, nonché di conciliare, di rinunciare, di cedere in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo svolgimento del presente mandato. Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Roberto Barberio situ in Taranto al Corso Italia, 254.

A.M.A.T. SpA.
IL PRESIDENTE
Francesco Walter Poggi

E' autentica
Avvocato
Roberto Barberio

3) condannare, altresì, l'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di giudizio da distrarsi.

A sostegno della domanda, il ricorrente assume:

- di essere dipendente Amat a far data dal 17.05.1972 e di ricoprire (attualmente) il profilo professionale di ff. operatore tecnico V° livello, parametro retributivo 170 con orario di 39 ore settimanali;
- di aver ricevuto attribuzione delle mansioni superiori di operario tecnico V° livello (in virtù dell'ordine di servizio n. 10/2000) dal 01.07.2000 al 30.05.2001;
- di aver ricevuto l'attribuzione della figura professionale di "operario qualificato" (parametro retributivo 160 e profilo orario di 39 ore settimanali) — con decorrenza 01.01.2001 — in virtù della nota Amat 30.05.2001.

Il ricorrente sostiene che alla data del 31.12.2000 si sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 18 ed 148 del 1931 ai fini del conseguimento della qualifica di operatore tecnico V° livello, parametro 170 e che, in virtù dell'accordo aziendale 22.05.2001, il profilo orario a lui applicabile sarebbe quello di 36 ore settimanali.

DIRITTO

Il ricorso, basato su una ricostruzione parziale e strumentale, è infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede l'integrale rigetto.

Preliminarmente si eccepisce la prescrizione in parte qua del diritto ex adverso rivendicato.

L'eccezione ad impulso di parte viene formulata per esclusive ragioni di completezza. Tanto perché lo stesso ricorrente ha limitato la pretesa "nei limiti della prescrizione quinquennale".

PRECISAZIONI IN FATTO E SULLA POSIZIONE CONTRATTUALE DEL RICORRENTE

Al fine di chiarire i termini della vicenda è bene precisare quanto segue:

- 1) con Ordine di Servizio n. 10/2000 del 22.06.2000 (all. 1) al ricorrente sono state attribuite, nell'ambito dell'area tecnica, le mansioni superiori temporanee di operaio tecnico V livello. Tale attribuzione è avvenuta sulla base dell'art. 18 regol. all. A del RD 148/1931, con decorrenza 01.07.2000;
- 2) con nota del 29.05.01 (all. 2), *in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al CCNL 27.11.2000*, l'Amat, a decorrere dal 01.01.2001, ha attribuito al ricorrente la nuova figura professionale di "operatore qualificato" con parametro retributivo 160;
- 3) dal 01.01.2001 l'azienda ha riconosciuto al sig. De Gregorio il trattamento economico spettantegli in base al CCNL 2000 (artt. 3 e 10) oltre alle differenze retributive relative alle funzioni superiori esercitate;

E' evidente che il mero affidamento delle mansioni superiori non legittima tout court il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore.

INFONDATEZZA DELLA DOMANDA A FRONTE DEL R.D. 148/1931, DEL CCNL 27.11.2000 E DEL CONTRATTO AZIENDALE 22.05.2001

La controversia deve trovare la sua risoluzione nel contesto normativo (R.D. 148/1931) e contrattuale (CCNL 27.11.2000) di riferimento.

Disciplina degli autoferrotranvieri in materia di diritto alla qualifica superiore (R.D. 148/1931)

L'avversa domanda è diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa sul preteso diritto del ricorrente ad ottenere l'*automatica promozione, ... alla qualifica di operatore tecnico, V° livello, parametro retributivo 170, con conseguente cristallizzazione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22.05.2001, stipulato tra le OO.SS. e l'Amat spa, del profilo orario di 36 ore settimanali.*

Come è noto, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri trova la sua disciplina speciale nel RD 148/1931.

In particolare, l'art. 18 reg. all. A al RD 148/1931 prevede, affinché possa sussistere il diritto alla qualifica superiore derivante dallo svolgimento di mansioni superiori, che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- vacanza del posto in organico;
- affidamento (non temporaneo) delle funzioni superiori con lettera del direttore di esercizio;
- reggenza per almeno sei mesi in un anno;
- posto che non deve essere coperto mediante concorso.

Nel caso in esame, differentemente dagli auspici del ricorrente, non risulta sussistere la contemporanea presenza di questi quattro ineludibili presupposti. Basti considerare che:

- 4) l'organico aziendale dell'Aniti, nel periodo dal 01.07.2000 ad oggi, non presenta vacanze nel posto rivendicato dal ricorrente (operatore tecnico V° liv. - parametro retributivo 170), posto comunque soggetto ad apposito concorso.

Pertanto, si contesta quanto ex adverso dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 18 R.D. 148/1931 necessari al conseguimento della qualifica rivendicata.

Sul punto è bene evidenziare che il lavoratore che avanzi richiesta di inquadramento nella qualifica superiore sulla base dell'asserito svolgimento di un periodo di reggenza nel ruolo è tenuto a provare non solo che tale periodo si è prolungato per più di sei mesi ma anche che esso sia stato determinato da un ordine scritto da parte del datore sulla base di una effettiva vacanza del ruolo svolto. Il mancato od il parziale assolvimento di tale onere determina inevitabilmente il rigetto della domanda attrice (Trib. Napoli n. 901/2007).

Nel caso che ci riguarda il ricorrente non ha fornito alcuna prova, né ha formulato alcuna richiesta probatoria, in merito ai due elementi (vacanza del

posto in organico e non necessarietà del concorso) necessari ai fini della rivendicazione.

Ne consegue che, trattandosi di un onere probatorio in capo al ricorrente, la domanda andrà inevitabilmente rigettata.

CCNL Autotreni e tranviari del 27.11.2000

Ai fini di una corretta disamina della fattispecie, occorre fare riferimento al CCNL 27.11.2000, nell'ambito del quale è stato stipulato l'accordo aziendale 22.05.01 relativo all'orario di lavoro.

Tanto in considerazione del fatto che l'accordo aziendale ha inteso adeguare l'azienda alle disposizioni del CCNL relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e, conseguentemente, al relativo profilo orario,

E' utile evidenziare che, a seguito della nuova classificazione introdotta dal CCNL 27.11.2000, l'Amat, con decorrenza 01.01.2001, ha correttamente attribuito al De Gregorio la qualifica di "operatore qualificato" (ved. nota Amat 29.05.2001 - all. 2) con il relativo profilo orario di 39 ore.

Accordo aziendale 22.05.2001

Secondo l'avversa prospettazione il diritto al profilo orario di 36 ore settimanali (anziché 39 ore) riverrebbe dall'accordo aziendale del 22 maggio 2001 (all. 4).

Tale accordo, come si evince dalla premessa:

- parte dalla considerazione per cui, all'epoca della stipula, in virtù di accordi e disposizioni aziendali vigenti in materia di orario di lavoro, parte del personale (personale impiegatizio in genere, personale Area tecnica con livello superiore al 6° ...) gode di un regime di orario di lavoro settimanale inferiore rispetto a quello nazionale, ossia di 36 ore anziché di 39 ore;

si colloca nell'ottica di razionalizzazione delle retribuzioni aziendali contemplata anche dall'accordo preliminare del 02.03.2000 e dall'accordo nazionale 27.11.2000, di dover cristallizzare la posizioni individuali in materia di orario di lavoro.

Tra il personale assoggettato ad un regime di orario di lavoro settimanale inferiore rispetto a quello nazionale (36 ore invece di 39) vi è, dunque, anche la rivendicata figura dell'operaio tecnico V° liv.

In tale contesto sono stati concepiti l'art. 2 (su cui il ricorrente basa le sue pretese) e l'art. 3.

Secondo l'art. 2 ciascun lavoratore in forza alla data del 31.12.2000 conserva, ad personam e a tutti gli effetti, il profilo orario della qualifica posseduta alla predetta data, che non potrà più essere modificato da passaggi ad altra area professionale, progressioni di carriera, attribuzioni di funzioni ed, in genere, ogni provvedimento che comporterà un mutamento della posizione individuale nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'art. 3 stabilisce invece che, per quanto riguarda le funzioni superiori in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, rimarranno acquisite al lavoratore le retribuzioni già percepite in virtù dell'orario di lavoro applicato. Dal 1° giugno 2001, in ragione del presente accordo, a ciascun lavoratore sarà applicato l'orario di lavoro relativo alla qualifica posseduta al 31.12.2000.

Dall'analisi delle disposizioni riportate emerge che:

- ai fini della cristallizzazione dell'orario di lavoro si fa riferimento alla qualifica posseduta dal lavoratore al 31.12.2000 (nel caso di specie operaio specializzato - profilo orario 39 ore);

- per quanto concerne le funzioni superiori, invece, l'accordo si limita a stabilire che "rimarranno acquisite le retribuzioni già percepite in virtù dell'orario di lavoro applicato", ma soprattutto che "... dal 1° giugno

2001 a ciascun lavoratore sarà applicato l'orario di lavoro relativo alla qualifica posseduta al 31.12.2000".

Alla luce di quanto innanzi, appare evidente che il profilo orario connesso alla figura professionale (operaio specializzato) rivendicata dal ricorrente era comunque di 39 ore. Ciò indipendentemente dalla contestazione dell'Amat sull'insussistenza dei presupposti (art. 18 RD 148/1931) per conseguire il diritto alla qualifica in questione.

SULLA RIVENDICAZIONE INERENTE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Fermo quanto già detto in ordine, alla infondatezza della domanda, e quindi alla insussistenza dei presupposti (qualifica e profilo orario) per rivendicare differenze retributive, va altresì rilevato che tale specifica domanda afferente il quantum -- oltre che infondata -- è formulata in chiave generica ed inammissibile.

Difatti, le differenze che si assumono dovute, risultano prive della necessaria determinatezza e sul punto, non risulta prodotto alcun contruggio, né formulata alcuna richiesta probatoria in grado di pervenire alla quantificazione.

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito,

- 1) rigettare la domanda perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
- 2) con vittoria di spese e competenze del giudizio a beneficio della convenuta.

MEZZI ISTRUTTORI

La causa ha natura documentale e non necessita di istruttoria.

Ove occorra, si chiede prova per testi sulle circostanze 1-4 della presente comparsa.

Ci si oppone alla prova orale richiesta dal ricorrente in quanto: a) non preventivamente supportata da una documentale e pacifica sussistenza degli

ineludibili presupposti (art. 18 RD 148/1931) richiesti per l'acquisizione della qualifica superiore; b) intrisa di valutazioni e giudizi non devolvibili a testimoni; c) riferita a fonti documentali il cui contenuto può essere interpretato in base ai canoni ermeneutici (art. 1362 e segg.) in vigore, senza interferenti disposizioni testimoniali; d) insufficiente e comunque inammissibile per omessa indicazione dei testimoni.

In caso di denegata ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria.

Testi (in prova diretta e contraria): sig. Gregorio Paurini, salvo altri da indicare in un assegnando termine.

ALLEGATI

ricorso De Gregorio (all. A);

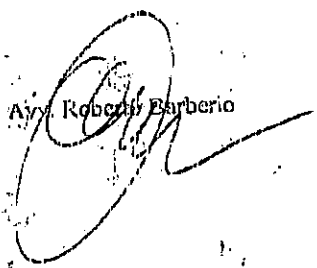
Ord. n. 10/2000 (all. 1);

nota Amat 29.05.01 (all. 2);

nota Amat 01.06.01 (all. 3);

accordo aziendale del 22 maggio 2001 (all. 4)

Taranto, 21 febbraio 2011


Roberto Barberio

AMAT s.p.a. - Erogazione in Arrevo

Prot. N. 5290

18 FEB 2011

Del ☐ PRESIDENTE
☐ DG DIRETTORE GENERALE
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DT DIRETTORE TECNICO
☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ UAG AFFARI GEN/PR/ISINISTRI
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI
☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO
☐ UI INFORMATICA
☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ UT TECNICO
☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO
☐ UERG RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STO STAFF QUALITA

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
 74121 TARANTO
 tel. +39 099/7351536
 fax +39 099/7362875
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 17 febbraio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: controversie c./ SAMMARCO Cesarino (RG 1692/10) DE GREGORIO Giuseppe (RG 1765/10)
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Prima udienza: 4 marzo 2011

Faccio seguito al colloquio odierno e, come già anticipato a voce, segnalo la necessità di esaminare la pianta organica aziendale - con specifico riferimento all'area tecnica - relativa al periodo 2000-2001.

Richiedo pertanto, con cortese urgenza, copia del documento di cui sopra unitamente ad altri che l'azienda dovesse ritenere utili alla difesa.

Il deposito dell'atto di costituzione dovrà avvenire entro il 22 febbraio p.v.

Con i migliori saluti

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne, o terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Prot. n° 3403/DG

Taranto li 21/02/2011

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

Oggetto: TRASMISSIONE CORRISPONDENZA AZIENDALE.

In attuazione alle vigenti disposizioni in allegato alla presente si trasmette copia della seguente corrispondenza di competenza di codesta Unità:

Prot. n° 3067	Del 17/02/11	Prot. n° 3282	Del 18/02/11
Prot. n° 3071	Del 17/02/11	Prot. n° 3283	Del 18/02/11
Prot. n° 3072	Del 17/02/11	Prot. n° 3284	Del 18/02/11
Prot. n° 3073	Del 17/02/11	Prot. n° 3285	Del 18/02/11
Prot. n° 3074	Del 17/02/11	Prot. n° 3300	Del 18/02/11
Prot. n° 3077	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3078	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3092	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3128	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3129	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3130	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3136	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3137	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3138	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3151	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3152	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3153	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3155	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3160	Del 17/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3190	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3200	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3201	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3203	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3204	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3205	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3227	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3235	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3236	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3244	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3278	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3279	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3280	Del 18/02/11	Prot. n°	Del
Prot. n° 3281	Del 18/02/11	Prot. n°	Del

Per ricevuta: data: 22/02/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Taranto,

16 FEB. 2011

Prot. n°: 3035 /UAG

anella

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio promosso
dal dipendente: Giuseppe De Gregorio, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vincenzo Caputo, ed avente ad oggetto "riconoscimento qualifica operatore
tecnico, parametro 170, e pagamento delle differenze retributive arretrate".

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 04/03/2011.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini
della questione, Le porgo distinti saluti.

ca

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco *Walter* Poggi)

Allegati:

n°01 mandato e ricorso in originale

Per ricevuta 16/02/11

Ma - Beh

RICEVUTA

Data invio : 02/01/2011 9.02.26

Codice comunicazione : 1407311200001367

Protocollo n. 1367 del : 02/01/2011

Modello UNIFICATO - LAV

Protocollo n. 1367 del 02/01/2011

Sezione 1 - Datore di Lavoro

Codice fiscale	00146330733	P.Iva	00146330733
Denominazione	A.M.A.T. SPA		
Azienda artigiana	No	Azienda agricola	No
Ateco '02	49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri d...		
Pubblica Amministrazione	N		
Comune sede legale	L049-TARANTO	C.A.P.	74100
Indirizzo sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede legale	0997356208	Fax sede legale	0997794247
E-mail sede legale	picchi@amat.ta.it		
Comune sede di lavoro	L049-TARANTO	C.A.P. sede di lavoro	74100
Indirizzo sede di lavoro	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede di lavoro	0997356208	Fax sede operativa	0997794247
E-mail sede di lavoro	picchi@amat.ta.it		

Sezione 2 - Lavoratore

Codice fiscale	DGRGPP52B20L049W	Sesso	M
Cognome	DE GREGORIO	Nome	GIUSEPPE
Comune di nascita	L049-TARANTO	Data di nascita	20/02/1952
Cittadinanza	000-ITALIA	Tipo documento	
Motivo permesso di soggiorno		Numero documento	
Data richiesta permesso di soggiorno		Scadenza permesso	
Comune residenza	L049-TARANTO	CAP residenza	74100
Indirizzo residenza			
Comune domicilio	L049-TARANTO	CAP domicilio	74100
Indirizzo di domicilio	VIA SCOGLIO DEL TONNO, 51		
Livello istruzione	20 - licenza media		

Sezione 4 - Rapporto di lavoro

Data inizio rapporto	17/02/1976	Data fine rapporto	
Ente previdenziale	INPS	Codice Ente Previdenziale	INPS
P.A.T. INAIL	7102123020	Socio lavoratore	No
Agevolazioni	-		
Tipologia contrattuale	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO		
Tipo Orario	TEMPO PIENO	Ore settimanali medie	39
Qualifica professionale (ISTAT)	MECCANICO ALLA MANUTENZIONE		
Mansione	OPERAIO TECNICO		
Contratto collettivo applicato	C.c.n.l. degli autoferofilotranvieri e internavigatori		
Livello Inquadramento	170	Tipo lavorazione	
Legge 68 data nulla osta/convenzione		Legge 68 numero atto	
Retribuzione/Compenso		Giornate lavorative previste	

Cessazione

Data cessazione	31/12/2010	Causa	PE - PENSIONAMENTO
------------------------	------------	--------------	--------------------

Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	02/01/2011 9.02.26		
Soggetto che effettua la comunicazione	PICCHI ENRICO	Codice fiscale soggetto attuatore	PCCNRC71T31L049B
E-mail	picchi@amat.ta.it	Tipologia sogg.attuatore	
Assunzione per cause di forza maggiore	No	Descrizione causa di forza maggiore	

NOTE

Taranto, lì 29/12/2010

COMUNICAZIONE INTERNA

AL RESPONSABILE AREA
INFORMATICA
AL RESPONSABILE AREA
ACQUISTI
AL RESPONSABILE UNITA'
RAGIONERIA
AL RESPONSABILE UNITA'
AFF. GEN. E PUBBL. REL.
S E D E

Si trasmettono, per quanto di propria competenza, i nominativi dei dipendenti che, a far data dal 31/12/2010 quale ultimo giorno lavorativo, hanno cessato il rapporto di lavoro con questa Società a tempo indeterminato.

- FARELLA Giuseppe
- GIANNOCCARO Giampiero
- MASSAFRA Sebastiano
- FOTI Giuseppe
- PACIFICO Antonio
- CHIATANTE Salvatore
- DI GREGORIO Giuseppe

LA RESPONSABILE AREA PERS. E RETR.
(Dott. Maria Fiorella MENEZZI)

Per ricevuta

Taranto, li 16 DIC. 2010

Corrispondenza prot. n° 23065 /UP

All'Agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e p.c. DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA ESERCIZIO
AREA PERSONALE

S E D E

OGGETTO: Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. comunicazione di dimissioni volontarie registrate al protocollo aziendale al n. 22896 del 14/12/2010, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda cesserà il 31 dicembre 2010, quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per formulare nei suoi confronti i migliori auguri per un sereno progredire negli anni, cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Ha Pres. Poggi

De Gregorio Giuseppe
Via Scoglio del Tonno, 51/7
74121 Taranto

Spett.le
Amat
Via C. Battisti
74121 Taranto

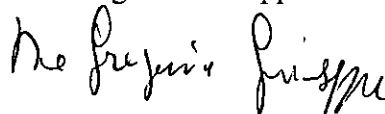
Taranto, 01 Dicembre 2010

Oggetto: Dimissioni

Io sottoscritto De Giorgio Giuseppe, nato a Taranto il 20/02/1952 in forza presso questa Spettabile azienda in qualità di dipendente, sono con la presente a rassegnare le mie dimissioni per motivi pensionistici a far data dalla presente. Chiedo di cessare il rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2010.

RingraziandoVi, colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

De Gregorio Giuseppe



22896

ProL N	
Del	14 DIC. 2010
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF ☐



avv. Cosimo Recchia

avv. Anna Donvito

dott. Michele Netti

dott. Leonardo Todaro

Carlo

Taranto, li 18 novembre 2010

Prot. N. **22703**
13 DIC. 2010

Del	F	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MANAGEMENTO	☐
UAG		AFFARI GENERALI/SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UVA		GRUPPI AZIENDALI	☐

Raccomandata a.r.

Spett.le
Commissione di Conciliazione
c/o D.P.L. di Taranto
Via O. Flacco, 11
74100 Taranto (TA)

Spett.le
AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Oggetto: De Gregorio Giuseppe c/ AMAT SpA – istanza di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Il sottoscritto De Gregorio Giuseppe, nato a Taranto il 20 febbraio 1952 ed ivi residente alla Via Scoglio del Tonno n. 51 (c.f. DGR GPP 52B20 L049W),

premesso:

- di essere alle dipendenze dell'AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA con la qualifica di operaio generico;
- di essere stato costantemente assegnato dalla datrice di lavoro al reparto "tornio e freni" nel periodo ricompreso fra il novembre 1982 e l'agosto 2003 (ovvero sino alla data di chiusura del reparto in questione);
- che in ragione di tanto avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali ex legge n. 257/1992, atteso che nel predetto reparto v'era –come è noto– esposizione all'amianto superiore ai limiti di valore fissati dal d.lgs. n. 277/1991;
- che tale riconoscimento gli è stato però precluso per effetto di condotta illecita posta in essere dalla parte datrice di lavoro nella persona dell'ex Presidente Manco Enzo in concorso con altri dipendenti dell'Azienda;
- che tale condotta illecita ha dato luogo al procedimento penale n. 5967/05 R.G.N.R.;
- che, in altri termini, per effetto delle condotte ascritte agli imputati nel menzionato procedimento penale, gli è stata illegittimamente negata la possibilità del pensiona-

mento anticipato al 1° settembre 2003, con la conseguente necessità di dover permanere in servizio sino al prossimo 1° gennaio 2011;

considerato:

- che il contegno antiggiuridico tenuto dalla datrice di lavoro nella persona dell'ex Presidente Manco Enzo, in concorso con altri dipendenti della stessa, gli ha cagionato sia un danno di natura morale, sia un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale consistente nei maggiori anni di servizio occorrenti per maturare il diritto a pensione; danni entrambi meritevoli di risarcimento per equivalente.

- che nello specifico: a) il primo va quantificato nella misura di € 45.000,00 pari all'equivalente pecuniario di 180 giorni di pena detentiva ex art. 135 c.p.; b) il secondo nella misura di € 130.500,00 pari all'equivalente della retribuzione media mensile (€ 1.500,00) moltiplicata per il numero di mesi in più (87) occorrenti per la maturazione del diritto a pensione in assenza del beneficio di cui alla l. n. 257/1992;

tanto premesso e considerato,

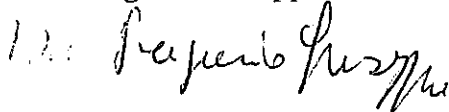
chiede:

che codesta spett.le Commissione di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.p.c., convochi dinanzi a sé le Parti per esperire il tentativo di conciliazione sulla domanda risarcitoria di cui sopra.

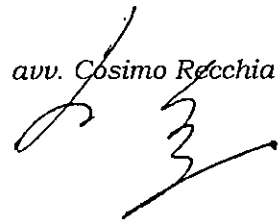
Ai fini della presente procedura di conciliazione dichiara di eleggere domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Cosimo Recchia in Taranto al Corso Umberto I n. 127.

Salvo ogni altro diritto, azione o ragione.

De Gregorio Giuseppe



avv. Cosimo Recchia



902



Prot. n°: 13510 UP

Taranto, li 14 LUG. 2010

Al Dipendente
DE GREGORIO Giuseppe
e p.c. Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81 – Sorveglianza Sanitaria 2010.
Esito visita medica.

Si comunica che, a seguito della visita medica di controllo cui lei è stato sottoposto in data **07/05/2010**, il medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica del profilo professionale posseduto di operatore qualificato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail:
amat@pec.amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

--Dott.MARTINO ANCONA
Spec.Medicina Preventiva dei
Lavoratori e Psicotecnica
Spec.Fisiokinesiterapia
Via S.Orimini,52/E Martina F.
www.minervamedicasrl.com
anconamartino@alice.it

Egr.Signor

DEGRABRIS GIUSEPPE

Dipendente dell'Azienda: "A.M.A.T."S.p.a.
Via C BATTISTI,657 74100 TARANTO
P.IVA 00146330733

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' LAVORATIVA

D.lgs.9 Aprile 2008 n° 81

Il sottoscritto Dott. Martino ANCONA, in qualità di Medico Competente, in riferimento al controllo sanitario medico e agli accertamenti effettuati, esprime il seguente Giudizio di Idoneità Lavorativa ai sensi del Dlgs.81/08 art.41 comma 6:

- ☒ **IDONEO**
- **IDONEO CON PRESCRIZIONI**
- **IDONEO CON LIMITAZIONI**
- **INIDONEO TEMPORANEAMENTE**
- **INIDONEO PERMANENTEMENTE**

ALLA MANSIONE DI : AREA TECNICA

PRESCRIZIONI:.....

Data visita

7-6-08

Da sottoporre a nuova visita il

Prot. N° 120/8
25 GIU. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art.41 del Dlgs.81/08 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo competente di vigilanza che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Dott. MARTINO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Fisioterapia
Il Medico Competente
Dott. Martino ANCONA, 52/E
Tel. 080.4858152 - Cell. 335.8542781
74015 MARTINA FRANCA (TA)

COPIA DOCUMENTI
SANITARI DIPENDENTE

29/06/16

No Previsi Luzzi

Sig.
DE GRACORIO
GIUSEPPE

16 FEB. 2010

TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Il Sig. DE GREGORIO Giuseppe (C.F. DGRGPP52B20L049W), nato a Taranto il 20/02/1952 ed ivi residente alla Via Scoglio del Tonno 51, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Umbria n. 57, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo CAPUTO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vittorio POZZESSERE, espone quanto segue.

1) Il ricorrente lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A., con sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, dal 17/05/1972, ed attualmente ricopre il profilo professionale di ff. Operatore Tecnico, 5° livello, parametro retributivo 170 con orario di 39 ore settimanali.

2) Con ordine di servizio n. 10/2000 (doc. 1), la direzione dell'A.M.A.T. S.p.A. attribuiva al ricorrente, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931, "con decorrenza 1° luglio 2000 e fino a cessata esigenza", la mansione superiore di operaio tecnico 5° livello con conseguente orario di lavoro di 36 ore settimanali.

3) Tale situazione è rimasta immutata dal 1° luglio 2000 al 30/05/2001 (11 mesi), come risulta da copia delle buste paga del ricorrente relative a tale periodo (doc.2).

4) In data 22/05/2001, veniva stipulato tra l'A.M.A.T. S.p.A. e le OO.SS. un accordo aziendale (doc. 3), il cui art. 2 prevedeva che "Ciascun lavoratore in forza alla data del 31/12/2000 conserva, ad personam e a tutti gli effetti, il profilo orario della qualifica posseduta alla predetta data, che non potrà più essere modificato da passaggi ad altra area professionale, progressioni di carriera,

Avv. Vincenzo CAPUTO e Avv. Vittorio POZZESSERE.
Vi delego a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente giudizio e nella fase eventuale di impugnazione e/o di esecuzione, conferendoVi ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare. Vi conferisco anche espresso mandato di natura negoziale perché possiate esprimere la mia volontà, anche in mia sostituzione, relativamente al diritto esercitato con la presente procedura. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03. Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. CAPUTO in TARANTO, Via Umbria, 57 Taranto,

Pro proprio Vincenzo
E' autentica
Avv. Vincenzo CAPUTO

Avv. Vittorio POZZESSERE

1.8 MAR. 2010
UFFICIO GIUDIZIARIO

attribuzioni di funzioni ed, in genere, ogni provvedimento che comporterà un mutamento della posizione individuale nell'ambito della organizzazione aziendale.”. Tale accordo veniva approvato dal C.D.A. dell'A.M.A.T. S.p.A. con delibera n. 43 del 30/05/2001.

5) Con nota del 29/05/2001 (doc. 4), l'A.M.A.T. S.p.A., comunicava all'odierno ricorrente, con decorrenza dall'01/01/2001 (in maniera, dunque, retroattiva), l'attribuzione della figura professionale inferiore di “Operaio qualificato”, parametro retributivo 160 e profilo orario di 39 ore settimanali, contravvenendo in modo evidente al disposto di cui all'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931.

Ed invero, su tal punto, l'art. 18 co. 1 predetto è chiaro: *“Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.”*

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”

Alla data del 31/12/2000, pertanto, ai sensi della norma citata, si erano verificati tutti i requisiti previsti dalla norma e dalla costante giurisprudenza

(attribuzione della mansione superiore con ordine scritto del Direttore dell'Azienda; posto ricoperto non rientrante tra quelli che possono essere assegnati solo a seguito di superamento di un esame; posto ricoperto non in sostituzione di agenti assenti per malattia o aspettativa; sussistenza della vacanza di posto; reggenza di sei mesi di lavoro in un anno) per la deliberazione della promozione effettiva del ricorrente alla mansione superiore di Operatore Tecnico, 5° livello, parametro retributivo 170, con conseguente cristallizzazione del profilo orario di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22/05/2001 predetto (profilo orario, peraltro, mantenuto ben oltre la data del 31/12/2000, e, cioè, fino al 30/05/2001, come dimostrano le copie delle buste paga del ricorrente del periodo in questione, prodotte in atti).

6) Con successiva nota dell'01/06/2001 (doc. 5), l'A.M.A.T. S.p.A., comunicava al ricorrente che *"benché lei sia in possesso di funzioni superiori attribuite ex art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n. 148/1931, dalla data odierna dovrà osservare un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali, riconducibile alla qualifica di operaio specializzato posseduta al 31/12/2000."*

È evidente l'assoluta illegittimità ed infondatezza del contenuto di tale nota.

Come precisato sub 5), infatti, alla data del 31/12/2000, il ricorrente, verificatasi la sussistenza dei requisiti previsti da legge e giurisprudenza unanime, citati anch'essi sub 5), aveva automaticamente acquisito la qualifica superiore di Operaio Tecnico, 5° livello, parametro retributivo 170, e non, quindi, di semplice facente funzioni, con conseguente cristallizzazione ad personam del relativo profilo orario di 36 ore settimanali (Sez. Lav., sent. n. 2722 del 24-04-1980, Sez. Lav., sent. n. 6583 del 07-11-1983, Sez. Lav., sent. n. 7402 del 03-10-

1987, Sez. Lav., sent. n. 13336 del 10-12-1991, Sez. VI, sent. n. 6078 del 12-10-2006).

7) In data 30/10/2009, il ricorrente, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931, proponeva ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell'A.M.A.T. S.p.A. dell'01/06/2001 (doc. 6), con cui la stessa comunicava al ricorrente l'attribuzione del profilo orario di 39 ore settimanali, chiedendo il riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali, per tutti i motivi già innanzi esposti, e la corresponsione di tutte le somme dovutegli a titolo di differenze retributive maturate e maturande in ragione delle ore di lavoro prestato oltre l'orario di lavoro previsto dal suddetto profilo, con rivalutazione ed interessi.

8) Tale ricorso gerarchico veniva respinto dall'A.M.A.T. S.p.A. con nota del 04/12/2009 (doc. 7), con cui si adducevano motivazioni totalmente infondate e generiche, in quanto la stessa continuava a sostenere che, alla data del 31/12/2000, il deducnte rivestiva la qualifica di operaio qualificato e che, pertanto, in esecuzione della tab. E del CCNL del 27/11/2000 che aveva predisposto una nuova classificazione del personale del settore, allo stesso doveva essere attribuito il profilo orario di 39 ore settimanali proprio della qualifica di "operatore qualificato", pur avendo conservato oltre quella data e sino ad oggi, le funzioni di operatore tecnico.

Ancora una volta l'A.M.A.T. S.p.A., non considerava che, alla data del 31/12/2000, si erano verificate tutte le condizioni specificate sub 5), che hanno comportato, secondo anche quanto confermato dalla giurisprudenza richiamata sub 6) e che si allega in atti (doc. 8), l'automatica promozione del ricorrente alla qualifica superiore di operatore tecnico, con conseguente

cristallizzazione, alla data del 31/12/2000, del profilo orario di 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 2 dell'accordo del 22/05/2001, stipulato tra le OO.SS. e l'A.M.A.T. S.p.A..

Il rigetto del ricorso gerarchico, obbligatorio ex art. 10 R.D. n. 148/1931, unitamente alla mancata comparizione dell'A.M.A.T. S.p.A. in sede di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., ha reso necessaria la presente azione giudiziaria.

Premesso tutto quanto innanzi, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'On. Tribunale adito Voglia, *contrariis reiectis*,

1) accertare e dichiarare che, alla data del 31/12/2000, si era verificata l'automatica promozione del ricorrente alla qualifica di Operatore Tecnico, 5° livello, parametro retributivo 170, con conseguente cristallizzazione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22/05/2001, stipulato tra le OO.SS. e l'A.M.A.T. S.p.A., del profilo orario di 36 ore settimanali; conseguentemente ordinare all'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di cui innanzi;

2) per l'effetto, condannare l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive maturate e maturande a seguito dell'attribuzione a lavoro straordinario delle 3 (tre) ore settimanali effettivamente dallo stesso prestate, oltre l'orario previsto dal profilo di 36 ore settimanali, ed illegittimamente retribuite,

invece, dall' A.M.A.T. S.p.A. come ordinarie, il tutto oltre rivalutazione ed interessi e nei limiti della prescrizione quinquennale;

3) condannare, altresì, l'AMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) copia ordine servizio n. 10/2000;
- 2) copia buste paga luglio 2000 – maggio 2001;
- 3) copia Accordo aziendale del 22/05/2001 stipulato tra l'A.M.A.T. S.p.A. e le OO.SS.;
- 4) nota del 29/05/2001 dell'A.M.A.T. S.p.A.;
- 5) nota dell'01/06/2001 dell'A.M.A.T. S.p.A.;
- 6) ricorso gerarchico del 30/10/2009;
- 7) nota del 04/12/2009 dell'A.M.A.T. S.p.A.;
- 8) Massime giurisprudenza art. 18 del R.D. n. 148/1931;
- 9) Stralcio CCNL autoferrotranvieri del 27/11/2000;
- 10) atti relativi al tentativo di conciliazione.

Si chiede, occorrendo, ammettersi prova per testi sulle circostanze delle premesse da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da "se vero". Con riserva di indicazione dei testi nell'assegnando termine.

Fatto salvo ogni e qualsiasi diritto.

Taranto, li 15/02/2010

(Avv. Vincenzo CAPUTO)

(Avv. Vittorio POZZESSERE)



Tribunale di Taranto Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso R.G. n° 1765/10;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 4/3/11 ore 9,00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

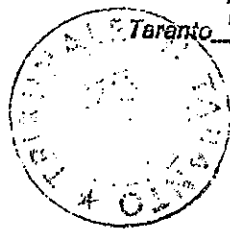
parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 5 MAR. 2010

Il Cancelliere
Il Cancelliere
Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Copia conforme all'originale



15 MAR. 2010

OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

SEZIONE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. AMAT SPA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

abitante in Taranto - Via CESARE BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

A mani dell'impiegato/funziionario

Sig. Salvatore Ballo

addetto all'ufficio od incaricato della ricezione degli atti.

TA 19/03/2010

5308

Prot. N.

19 MAR. 2010

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
SIV	SISTEMI UFFICIALI	☐

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
FANIGLIO STEFANO

SPETT. A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore

RICORSO GERARCHICO ex art. 10 R.D. n. 148/1931

Il sottoscritto DE GREGORIO Giuseppe, nato a Taranto, il 20/02/1952, dipendente dell'A.M.A.T. S.p.A., con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657, con il profilo professionale di ff. Operatore Tecnico, 5° livello, parametro retributivo 170, espone quanto segue.

- Con ordine di servizio n. 10/2000, la direzione dell'A.M.A.T. S.p.A. attribuiva al sottoscritto ricorrente, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931, *"con decorrenza 1° luglio 2000 e fino a cessata esigenza"*, la mansione superiore di operaio tecnico 5° livello con conseguente orario di lavoro di 36 ore settimanali.
- Tale situazione è rimasta immutata dal 1° luglio 2000 al 30/05/2001 (11 mesi).
- In data 22/05/2001, veniva stipulato tra l'A.M.A.T. S.p.A. e le OO.SS. un accordo aziendale, il cui art. 2 prevedeva che *"Ciascun lavoratore in forza alla data del 31/12/2000 conserva, ad personam e a tutti gli effetti, il profilo orario della qualifica posseduta alla predetta data, che non potrà più essere modificato da passaggi ad altra area professionale, progressioni di carriera, attribuzioni di funzioni ed, in genere, ogni provvedimento che comporterà un mutamento della posizione individuale nell'ambito della organizzazione aziendale."*
- Tale accordo veniva approvato dal C.D.A. dell'A.M.A.T. S.p.A. con delibera n. 43 del 30/05/2001.
- Con nota del 30/05/2001, l'A.M.A.T. S.p.A., comunicava all'odierno ricorrente, con decorrenza dall'01/01/2001 (in maniera, dunque, retroattiva), l'attribuzione della figura professionale inferiore di "Operaio qualificato", parametro retributivo 160 e profilo orario di 39 ore settimanali, contravvenendo in modo evidente al disposto di cui all'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931.

Prot. N. 20196
D. 4 NOV 2009

Pres.	☐
P. PRESIDENTE	☐
DG DIRETTORE GENERALE	☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DI DIRETTORE TECNICO	☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG AFFARI GENERALI/SISTEMI	☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI INFORMATICA	☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT TECNICO	☐
UP1 PRODOTTI/IRAFICO	☐
URG RAGIONERIA/CONTO	☐
URG SERVIZI VARI	☐

- Con successiva nota dell'01/06/2001, la stessa A.M.A.T. S.p.A., comunicava al sottoscritto istante che *"benché lei sia in possesso di funzioni superiori attribuite ex art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n. 148/1931, dalla data odierna dovrà osservare un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali, riconducibile alla qualifica di operaio specializzato posseduta al 31/12/2000."*

- È evidente l'erroneità della nota di cui sopra, poiché alla data del 31/12/2000, il ricorrente non aveva la qualifica di "operaio specializzato" con profilo orario di 39 ore settimanali, ma quella di **"ff. Operatore Tecnico, parametro retributivo 170", con profilo orario di 36 ore settimanali**, qualifica, peraltro, divenuta ormai automatica e definitiva in virtù del disposto di cui al già citato art. 18 R.D. n. 148/1931, 1° comma.

Premesso tutto quanto innanzi, il sottoscritto ricorrente propone formale ricorso gerarchico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del R.D. n. 148/1931, e

CHIEDE

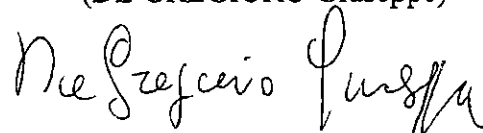
all'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, che, per tutte le osservazioni sopra esposte, ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 R.D. n. 148/1931, gli sia riconosciuto il profilo orario di 36 ore lavorative settimanali, in virtù dell'automatica promozione a "operaio tecnico 5° livello" e non di semplice facente funzioni, e che, per l'effetto, gli siano corrisposte tutte le somme dovutegli a titolo di differenze retributive maturate e maturande in ragione delle ore di lavoro prestato oltre l'orario di lavoro previsto dal suddetto profilo, con rivalutazione ed interessi.

Con avviso che in difetto, decorsi inutilmente i termini di legge, sarà costretto ad adire la competente autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Con osservanza.

Taranto, li 30/10/2009

(DE GREGIORO Giuseppe)



Prot. az. n° 22811/UP

Taranto, lì 04 DIC. 2009

Al lavoratore
De Gregorio Giuseppe
S E D E

OGGETTO: ricorso gerarchico per riconoscimento 36 ore settimanali

Il ricorso gerarchico da Lei presentato in data 04/11/2009, con cui ha chiesto il riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali, e le relative differenze retributive, non può essere accolto in quanto infondato per le motivazioni di seguito espresse.

Come a lei già comunicato con nota del 1° giugno 2001, prot. az. n° AP/927, la cristallizzazione "ad personam" del profilo orario posseduto da ciascun agente al 31/12/2000, in relazione alla qualifica posseduta alla predetta data, è una conseguenza dell'applicabilità dell'Accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. il 22 maggio 2001 ed approvato dal CdA con deliberazione n° 43 del 30 maggio 2001.

Considerato che al 31/12/2000 lei era in possesso della qualifica di "operaio qualificato", anche se in applicazione dell'art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n° 148/1931 le risultavano affidate le funzioni di operaio tecnico liv. 5°, il suo profilo orario si è cristallizzato in 39 ore settimanali.

Pertanto, ad oggi, pur se in possesso delle funzioni superiori di operatore tecnico, il suo orario settimanale dovuto è quello riconducibile al profilo professionale ancora posseduto di "operatore qualificato", attribuitole per scivolamento contrattuale, in esecuzione della tabella E del CCNL 27/11/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di applicazione della nuova classificazione del personale del settore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

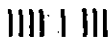


Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304 (Ex 084025) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a _____

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13839523729

5

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Lo _____

74100 DE GREGORIO GIUSEPPE
74100 TA SCOGGIO TONNO, 51
74100 TARANTO TA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

902



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro

Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.0997305448 - 0997353653 fax 099-7352986

E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Prot. _____

h6356

255
Prot. N° _____
Del 08 GEN. 2010
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
CA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. A. R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

31 DIC. 2009

Al Lavoratore DE GREGORIO GIUSEPPE

C/O AVV. V.ZO CAPUTO
VIA UMBRIA 57 TARANTO

Alla DITTA AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 28 gennaio 2010 alle ore 9.30
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

DE GREGORIO GIUSEPPE

nei confronti della:

AMAT S SPA

come da richiesta effettuata in data: **14/12/2009** che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DOTT. ROBERTO SOLITO

Vincenzo CAPUTO
Via Umbria, 57 - Tel e fax 099/375941
74121 - TARANTO

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
VIA ORAZIO FLACCO
TARANTO

REP. N.

TRAMITE GLI AVV.TI VINCENZO CAPUTO E VITTORIO POZZESSERE

ACCOLTA
NON ACCOLTA

IL SOTTOSCRITTO DE GREGORIO GIUSEPPE NATO A TARANTO

IL 20/02/1952 SESSO (M) E DOMICILIATO NEL COMUNE DI TARANTO

CAP 74100 VIA SCOGLIO DEL TONNO 51

CODICE FISCALE DGRGPP52B20L049W NAZIONALITA' ITALIANA

CHIEDE CHE SIA ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410
C.P.C. E ART. 36 D.LGS. N. 80/98, NEI CONFRONTI DELL'AMAT S.P.A., CON SEDE IN
TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI N. 657

ESERCENTI ATTIVITA': PUBBLICO TRASPORTO

CODICE FISCALE (codice fiscale della ditta) _____

ALLE CUI DIPENDENZE E' STATO OCCUPATO DAL _____

CON LE MANSIONI DI FF. OPERATORE TECNICO 5° LIVELLO E PROFILO ORARIO DI 39
ORE SETTIMANALI

ALTRE VOCI _____

RICONOSCIMENTO DEL PROFILO ORARIO DI 36 ORE SETTIMANALI, CONSEGUENTE
ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 22/05/2001, ED IN
VIRTU' DELL'AUTOMATICA ED EFFETTIVA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI
OPERAIO TECNICO 5° LIVELLO, PARAMETRO RETRIBUTIVO 170, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DI CUI ALL'ART. 18 R.D. N. 148/1931. PAGAMENTO DI TUTTE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE MATURATE E MATURANDE IN RAGIONE DELLE ORE DI LAVORO
PRESTATO OLTRE L'ORARIO DI LAVORO PREVISTO DAL SUDETTO PROFILO E
RELATIVE AI 5 ANNI ANTECEDENTI ALLA PRESENTE RICHIESTA, CON
RIVALUTAZIONE ED INTERESSI.

DELEGO L'AVV. VINCENZO CAPUTO E/O L'AVV. VITTORIO POZZESSERE A
RAPPRESENTARMI NELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

TARANTO, LI'

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO T A R A N T O
14. DIC. 2009
PROT. N° 46263 / 11.02.10

1 De Gregorio Giuseppe

902

Prot. az. n° 23751...../UP

Taranto, lì 17 DIC. 2009

Al lavoratore
DE GREGORIO Giuseppe
S E D E

OGGETTO: Ricalcolo valore orario squadra omogenea. Recupero somme

Si comunica che, dal periodo di paga compreso da febbraio 2009 (presenza di gennaio 2009) a novembre 2009 (presenza di ottobre 2009), a seguito di mero errore le è stata corrisposta un'indennità oraria di squadra omogenea pari ad € 0,361 e non ad € 0,334, quale importo effettivamente spettante in relazione al suo profilo orario.

Pertanto, tenuto conto delle ore di lavoro complessivamente rese nel periodo in questione, lei ha indebitamente percepito la somma pari ad € 43,96, che le è stata recuperata in un'unica soluzione con la tredicesima mensilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

P02



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
 Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.0997305448 - 0997353653 fax 099-7352986
 E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Prot. N. 23500
 Del 15 DIC. 2009
 Prot. 63622

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. MINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Il - 7 DIC. 2009

Al Lavoratore **DE GREGORIO GIUSEPPE**

C/O ST. LEG. DEL VECCHIO
 VIA POLIBIO 75 TARANTO

Alla DITTA **AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657
 TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 20 gennaio 2010 alle ore 8.30
 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

DE GREGORIO GIUSEPPE

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 27/11/2009 che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
 DOTT. ROBERTO SOLITO

STUDIO LEGALE DEL VECCHIO
VIA POLIBIO N. 75
74100 - TARANTO

Avv. MASSIMILIANO DEL VECCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Polibio, 75 - 74100 TARANTO
Tel. 099.7387552 - Fax 099.7329987
Cod. Fisc. DLV MSM 67E13 L049K
Part. IVA 01884780788

DIREZIONE PROV. LE DEL LAVORO TARANTO
27. NOV. 2009
PROT. N° 42363/11.02.02 REP. N.

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
PIAZZA DANTE
TARANTO

TRAMITE STUDIO LEGALE DEL VECCHIO DI TARANTO.

ACCOLTA
NON ACCOLTA

IL SOTTOSCRITTO DE GREGORIO GIUSEPPE NATO A TARANTO

IL 20-02-52 SESSO M. E DOMICILIATO NEL COMUNE DI TARANTO

CAP 74100 VIA SCUOLA DEL FONNO 51 ED. 7

CODICE FISCALE DGRGPP52B20L049W NAZIONALITA' ITALIANA

CHIEDE CHE SIA ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410 C.P.C. E ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 80/98, NEI CONFRONTI DELL'AMAT SPA, CON SEDE IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657

ESERCENTI ATTIVITA' : PUBBLICO TRASPORTO

CODICE FISCALE (codice fiscale della Ditta)

ALLE CUI DIPENDENZE E' STATO OCCUPATO DAL 17-02-76 AD OGGI

CON LE MANSIONI DI

CON LA QUALIFICA OP. TECNICO 170

CCNL APPLICATO:

PER LE SEGUENTI CAUSE

RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATITI, CON DECORRENZA DALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO, A CAGIONE DEL TARDIVO ADEMPIMENTO, NELLE MORE DI QUEL GIUDIZIO, DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA LA CUI VIOLAZIONE E' STATA DENUNCIATA DALLA FILT CGIL CON RICORSO EX ART. 700 CPC NOTIFICATO ALL'AMAT SPA IL 10/2/2009 E DELL'OMESSA ESECUZIONE DI PARTE DELLE PRESCRIZIONI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO EX ART 700 C.P.C. RESO DAL TRIB. LAV. TARANTO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE L'11/6/2009, OSSIA: OMESSA ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ESTESI A TUTTO IL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E OMESSA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI PEDONALI NEL DEPOSITO DEI MEZZI AZIENDALI; SARA' RICHIESTA, ALTRESI' CONDANNA ALLA ESECUZIONE DEI SUDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA.

DELEGO L'AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO E/O IL DR. FABRIZIO DEL VECCHIO A RAPPRESENTARMI NELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.
TARANTO, DATA DI DEPOSITO

De Gregorio Giuseppe

prot. 4124/DG

Taranto, lì 03.03.2009

Al Personale di Officina e Magazzino

Annese Amedeo
Caputo Raffaele
Cecere Vitantonio
Convertini Giovanni
Danese Claudio
De Gregorio Giuseppe
Di Pietro Giuseppe
Gilberto Antonio
Mantrone Giuseppe
Pasanisi Giuseppe
Paurini Gregorio 2°
Porzio Luigi
Vernaglione Gaetano
Battista Antonio
Massafra Sebastiano

e p. c. Al Sig. Presidente
e p. c. Al Sig. Direttore Amministrativo
e p. c. Alla Dott.ssa F. Menenti
Responsabile Area personale
e p. c. Ing. Giuseppe Cassataro

Oggetto: FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO.

Si informa che la formazione e informazione in materia di sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro, così come prevista dal nuovo DVR adeguato alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, ratificato dal CdA con deliberazione n. 98 del 23.12.2008, prevista per le SS.LL. si terrà **Mercoledì 04 Marzo 2009** e sarà così strutturata:

➤ **Corso specifico per il personale d'officina e magazzino:**

- durata corso: 3 ore
- istruttore: Ing. Cassataro Giuseppe
- sede corso: in aula c/o AMAT, ore (14.30-17.30)

Il personale che in tale data fosse programmato in servizio sarà reso libero al fine di consentirne la partecipazione. Ai dipendenti che, invece, nel periodo di effettuazione del corso risultassero liberi dal servizio saranno riconosciute le corrispondenti prestazioni di lavoro straordinario.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



stelle (voti) elio
eliot

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.099/7305448 - 099/7353653 fax 099-7352986
E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Prot.

12657

- 7 APR. 2009

Al Lavoratore ALBANO EGIDIO + 90

C/O STUDIO LEGALE DEL VECCHIO VIA
POLIBIO 75 TARANTO

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Prot. N. 7068
15 APR. 2009

Del	P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE		☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☒
DT	DIRETTORE TECNICO		☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI		☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI		☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO		☐
UI	INFORMATICA		☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI		☒
UT	TECNICO		☐
U.L.P.T.	PRODOTTI/TRAFFICO		☐
U.L.R.G.	RAGIONERIA/ECONOMATO		☐
STC	STAFF QUANTITÀ		☐

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 15 maggio 2009 alle ore 8.30
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

VEDI ELENCO ALLEGATO - OGGETTO CONTROVERSIA: "PAGAMENTO PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNO 2004"

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 02/04/2009

che è sono a disposizione presso questo Ufficio per il ritiro.

☐ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

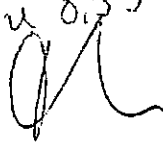
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DOTT. ROBERTO SOLITO

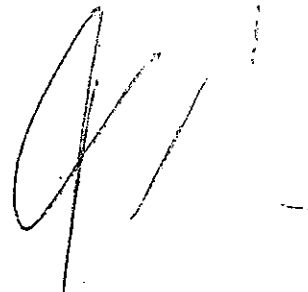
P.P.

15.5.09

04 8.30



Albano Egidio, Angelillo Orazio, Angelini Antonio, Attollino Francesco, Basile Andrea, Bellavista Claudio, Bernardi Donato, Bianco Vito, Bottari Giuseppe, Bottiglione Antonio, Buccolieri Giuseppe, Cafaro Vittorio, Calia Giuseppe Nicola, Caliandro Vinicio, Calò Salvatore, Camassa Emanuele, Campo Fedele, Candeloro Antonio, Capogrosso Ippazio, Capozza Giovanni, Caroli Francesco, Carrino Emanuele, Carrino Francesco, Carrino Giovanni, Cascarano Nicola, Castellano Ezio, Castellano Rosario, Casula Eugenio, Cavallaro Carmelo, Chiarofonte Francesco, Chiti Arnido, Circhetta Giuseppe, Clarelli Domenico, ~~Clarelli Domenico~~, Colucci Francesco, Conte Angelo, Costantino Giovanni, Cutino Giuseppe, D'Amico Angelo, ~~Mannelli Nunzia~~, D'Amuri Arcangelo, D'Andria Gianfranco, D'Angela Cosimo, D'Ignazio Domenico, D'Oronzo Bruno, Danese Claudio, Danese Raffaele, Darcante Cosimo, De Gregorio Giuseppe, De Marco Giuseppe, De Padova Antonio, De Padova Vincenzo, Degeronimo Alessandro, Dell'Orco Roberto, Delle Donne Vincenzo, Di Pietro Giuseppe, Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele, Donvito Antonio, Erario Pasquale, Ettore Cosimo, Faiano Pietro, Falcone Giuseppe, ~~Ferrari Salvatore~~, Ferrari Salvatore, Fiore Alessandro, Fischetti Augusto, Flemma Bartolomeo, Fontana Quinto, Fraccascia Stefano, ~~Fraccascia Stefano~~, Franco Giuseppe, ~~Frusci Cosimo~~, Frusi Orazio, Galli Giuseppe, Gallo Antonio, Galluzzo Nicola, Gambardella Emilio, Gianfreda Cosimo, Giannoccaro Giampiero, Gigantiello Bartolomeo, Gilberto Antonio, Carrino Giuseppe, ~~Falcone Giuseppe~~, Granio Nicola, Greco Eduardo, Immune Giovanni, Imperiale Damiano, Incardona Sebastiano, Izzo Egidio, Izzo Francesco, Latagliati Luigi, Laviola Nicola, Lezza Angelo, Lolli Leonardo, ~~Longo Romano~~, Loparco Domenico, Lorè Luca,



902



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO - Servizio Politiche del Lavoro
Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Repertorio n. 11801/op

Addì 17.6.2009 dinanzi alla Commissione istituita con decreto n. 10578 del 22/05/1987 dal Direttore della DPL di TARANTO, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e così rappresentata:

Dr. ROBERTO SOLITO	Presidente
Dr. MESCHIARI GIORGIO ASSI. IND.	Rappresentante datori lavoro
Sig. MARINO' NICOLA CISL	Rappresentante lavoratori

sono comparsi:

- per la Società AMAT S.p.A., l'Ing. MATICHECCHIA GIOVANNI, giusta delega del Presidente prot. 11'430 del 16/06/2009;
- Il Sig. **DE GREGORIO GIUSEPPE**, nato a **TARANTO** il **20/02/1952**, dipendente dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo professionale di **OPER. DI ESERCIZIO**,

per la discussione della controversia promossa nei confronti di AMAT SPA ed avente per oggetto: PREMIO RISULTATO 2004.

Le parti convenute premettono che in data 10 giugno 2009 l'AMAT ha concordato con i rappresentanti aziendali della Filt-CGIL un testo conciliativo da sottoporre alla ratifica dei singoli dipendenti che, assistiti dalla predetta sigla, hanno presentato individuale istanza alla D.P.L. in vista dell'istituzionale tentativo di conciliazione sul tema in oggetto.

Il dipendente, manifestando di conoscere appieno l'ipotesi conciliativa descritta nel predetto testo, dichiara di condividerla e l'accetta senza riserve come propria, con gli adattamenti relativi alla sua sfera personale.

Sulla scorta di quanto innanzi:

Le parti come sopra costituite, per la definitiva risoluzione di tutti i contrasti tra loro insorti ed insorgenti sullo specifico motivo di contesa, convengono transattivamente quanto segue a tacitazione dell'intero periodo 2004-2007:

a) Con riferimento al solo premio di risultato concernente l'annualità del 2004, in aggiunta alla quota individuale scaturente dall'importo complessivo di € 75.000,00 risultante dall'accordo 11.03.09 con le sigle sindacali sottoscrittrici del medesimo da corrispondersi individualmente nella misura effettivamente riveniente in applicazione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, l'AMAT, per mero spirito conciliativo, renderà disponibile al dipendente sopra generalizzato l'ulteriore importo lordo fisso di **€ 27,00**. In conseguenza l'importo lordo totale da riconoscere all'altra parte a titolo di Premio di risultato 2004, comprensivo del predetto importo lordo fisso di € 27,00, ammonta a **€ 171,67**;

b) Quanto, invece, al premio di risultato relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, viene accettata la misura complessiva di € 75.000,00 stabilita, per ciascun anno, con il predetto accordo 11.03.2009. La misura effettiva di tali importi complessivi, da erogare individualmente all'altra parte in contesa, sarà individuata ed erogata in esecuzione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, a ciascun avente diritto, ed ammonta all'importo lodo complessivo di **€ 491,10**;

c) L'erogazione, in favore del dipendente, di quanto risultante in esecuzione di quanto previsto ai punti sub a) e b), pari in totale ad **€ 662,77**, sarà effettuata entro la data di corresponsione della 14^a mensilità.

d) Il dipendente, essendo pienamente edotto dei criteri sopra richiamati, sin d'ora accetta di riceversi transattivamente, a saldo e stralcio, la somma lorda totale indicata al punto sub. c). Il medesimo dichiara altresì che, una volta ottenuto il relativo pagamento, non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in ordine al premio di risultato maturato con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e, comunque, rinunzia ad ogni eccedente rivendicazione a tale specifico riguardo.

e) Il dipendente fa salva ogni ulteriore rivendicazione per titolo differente dal premio di risultato e contesta sin d'ora l'adozione degli stessi criteri di quantificazione individuale del premio di risultato per gli anni successivi, rimettendosi alle regolamentazioni che saranno concordate con la Filt-CGIL. L'AMAT reputa la predetta riserva libera manifestazione dell'interessato, ma in ogni caso estranea ai termini della contesa oggetto di conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DATORE DI LAVORO

LE ASSOC. SINDACALI

IL LAVORATORE

Il presidente della Commissione, identificate le parti certifica che le sottoscrizioni sono autografe in sua presenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



PROT. N. 9772/01

Taranto, lì 22.05.2009

Al **Responsabile Area Personale**
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Oggetto: **INDENNITA' "CUMULO MANSIONI"**.

Per il corrente anno si trasmette l'elenco degli agenti dell'Area Tecnica ai quali compete l'indennità aziendale di "cumulo mansioni", oltre al rimborso spese per il rinnovo patente di guida.

- | | |
|----------------|--------------|
| 1) CHIATANTE | Salvatore; ✓ |
| 2) COPPOLA | Alfredo; ✓ |
| 3) DE GREGORIO | Giuseppe; ✓ |
| 4) MANTRONE | Giuseppe; ✓ |
| 5) RAFFO | Paolo. ✓ |

Distinti Saluti

*Contefilino
con le
paghe*

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



673 = 38,73

Prot. n°: 10037 UP

Taranto, li 27 MAG. 2008

Al Dipendente
DE GREGORIO Giuseppe
e p.c. Area Tecnica

SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81 – Sorveglianza Sanitaria. Esito visita medica.

Si comunica che, a seguito della visita medica di controllo cui lei è stato sottoposto in data **20/04/2009**, il medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica del profilo professionale posseduto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATTECCHIA)



Dott. MARTINO ANCONA
Spec. Medicina Preventiva dei
Lavoratori e Psicotecnica
Spec. Fisiokinesiterapia
Via S. Orimini, 52/E Martina F.
anconamartino@alice.it

S. RAFFAELE-CITTADILLA DELLA CARITA
Piazzale Cittadilla della Carità-7-4100 TARANTO-

Egr. Signor **DE GRACIO GIUSEPPE**

Prot. N. **947h**
Del **19 MAG. 2009**
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐
Q

Dipendente dell'Azienda: AMAT S.p.a.
Via C. Battisti, 657-74100 TARANTO-
P.IVA 00146330733

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' LAVORATIVA

D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

Il sottoscritto Dott. Martino ANCONA, in qualità di Medico Competente, in riferimento al controllo sanitario medico e agli accertamenti effettuati, esprime il seguente Giudizio di Idoneità Lavorativa ai sensi del Dlgs. 81/08 art. 41 comma 6:

-IDONEO ALLA MANSIONE DI **AREA TECNICA**

Data visita **20.4.2009**
Da sottoporre a nuova visita il **20.4.2009**

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art. 41 del Dlgs. 81/08 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo competente di vigilanza che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Medico Competente
Dott. Martino Ancona

Dott. MARTINO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Fisioterapia
Dipendente
Via S. Orimini, 52/E
Cell. 335.6542781
TARANTO FRANCA (TA)

_____	☐
210 2100000000	☐
230 2300000000	☐
250 2500000000	☐
270 2700000000	☐
290 2900000000	☐
310 3100000000	☐
330 3300000000	☐
350 3500000000	☐
370 3700000000	☐
390 3900000000	☐
410 4100000000	☐
430 4300000000	☐
450 4500000000	☐
470 4700000000	☐
490 4900000000	☐
510 5100000000	☐
530 5300000000	☐
550 5500000000	☐
570 5700000000	☐
590 5900000000	☐
610 6100000000	☐
630 6300000000	☐
650 6500000000	☐
670 6700000000	☐
690 6900000000	☐
710 7100000000	☐
730 7300000000	☐
750 7500000000	☐
770 7700000000	☐
790 7900000000	☐
810 8100000000	☐
830 8300000000	☐
850 8500000000	☐
870 8700000000	☐
890 8900000000	☐
910 9100000000	☐
930 9300000000	☐
950 9500000000	☐
970 9700000000	☐
990 9900000000	☐
1000 10000000000	☐
1010 10100000000	☐
1020 10200000000	☐
1030 10300000000	☐
1040 10400000000	☐
1050 10500000000	☐
1060 10600000000	☐
1070 10700000000	☐
1080 10800000000	☐
1090 10900000000	☐
1100 11000000000	☐
1110 11100000000	☐
1120 11200000000	☐
1130 11300000000	☐
1140 11400000000	☐
1150 11500000000	☐
1160 11600000000	☐
1170 11700000000	☐
1180 11800000000	☐
1190 11900000000	☐
1200 12000000000	☐
1210 12100000000	☐
1220 12200000000	☐
1230 12300000000	☐
1240 12400000000	☐
1250 12500000000	☐
1260 12600000000	☐
1270 12700000000	☐
1280 12800000000	☐
1290 12900000000	☐
1300 13000000000	☐
1310 13100000000	☐
1320 13200000000	☐
1330 13300000000	☐
1340 13400000000	☐
1350 13500000000	☐
1360 13600000000	☐
1370 13700000000	☐
1380 13800000000	☐
1390 13900000000	☐
1400 14000000000	☐
1410 14100000000	☐
1420 14200000000	☐
1430 14300000000	☐
1440 14400000000	☐
1450 14500000000	☐
1460 14600000000	☐
1470 14700000000	☐
1480 14800000000	☐
1490 14900000000	☐
1500 15000000000	☐
1510 15100000000	☐
1520 15200000000	☐
1530 15300000000	☐
1540 15400000000	☐
1550 15500000000	☐
1560 15600000000	☐
1570 15700000000	☐
1580 15800000000	☐
1590 15900000000	☐
1600 16000000000	☐
1610 16100000000	☐
1620 16200000000	☐
1630 16300000000	☐
1640 16400000000	☐
1650 16500000000	☐
1660 16600000000	☐
1670 16700000000	☐
1680 16800000000	☐
1690 16900000000	☐
1700 17000000000	☐
1710 17100000000	☐
1720 17200000000	☐
1730 17300000000	☐
1740 17400000000	☐
1750 17500000000	☐
1760 17600000000	☐
1770 17700000000	☐
1780 17800000000	☐
1790 17900000000	☐
1800 18000000000	☐
1810 18100000000	☐
1820 18200000000	☐
1830 18300000000	☐
1840 18400000000	☐
1850 18500000000	☐
1860 18600000000	☐
1870 18700000000	☐
1880 18800000000	☐
1890 18900000000	☐
1900 19000000000	☐
1910 19100000000	☐
1920 19200000000	☐
1930 19300000000	☐
1940 19400000000	☐
1950 19500000000	☐
1960 19600000000	☐
1970 19700000000	☐
1980 19800000000	☐
1990 19900000000	☐
2000 20000000000	☐

COPIA DOCUMENTI
SANTARI DIPENDENTE

05-06-09

No repair time

Sig.

DE GREGORIO GUSELLE

Alc.

Prot. n°: 11839 UP

Taranto, li 13 GIU. 2008

Al Dipendente
DE GREGORIO Giuseppe

SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D. Leg. 626/94 – Sorveglianza Sanitaria

Si comunica che, a seguito della visita medica ex D. Leg. 626/94, cui lei è stato sottoposto da parte del medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, è risultato idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATTECCHIA)

p.c. No Gregorio 16/06/08

Fondazione S. Raffaele -
Città della Carità
P.le Cittadella, 1 - 74100 TARANTO
Tel e Fax 099 - 4732214

ProL N 11565

11 GIU 2008
Del P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MAG AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
IP PERSONALE/RETRIBUTIONI ☐
IT TECNICO ☐
PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
GRG RAGIONERIA/ECONOMICO ☐
SIG STAFF QUALITÀ ☐

ANAT

Dipendente D. Bonicci (610) 6124

Mansione Area Telese

Giudizio di Idoneità lavorativa specifica
(art. 17, comma 3, D. Lgs. 19/9/1994 n. 626)

☐ TEMPORANEAMENTE NON IDONEO ALLA MANSIONE INDICATA PER MESI _____
DA RIVEDERE IL _____

☐ NON IDONEO A SVOLGERE LA MANSIONE INDICATA

☒ IDONEO A SVOLGERE LA MANSIONE INDICATA

PRESCRIZIONI: _____

Data

4/6/2008

Dott. MARTINO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Fisioterapia
Medico Competente
Via S. Ormini, 52/E
Tel. 080.4853152 - Cell. 335.6542781
74015 MARTINA FRANCA (TA)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. Del 19/09/1994 n. 626,
avverso a tale giudizio è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni, all'organo di
vigilanza della ASL.

Copia Documenti
Sanitari Dipendente

SIG.

DE GRECORIO
GIUSEPPE

AMAT

Studio legale Recchia

Corso Umberto I, 127- 74100 - TARANTO
segreteria@studiorrecchia.191.it
tel. 099/4595707 - telefax 099/4537063

Chella

avv. Cosimo Recchia
Perfezionato in Diritto Sanitario

dott. Agostino Pepe

dr.ssa Mariangela Cassano

Prot. N. 12301
Del 0-6 LUG. 2007

☒	PRESIDENTE
☒	DIRETTORE GENERALE
☒	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☒	DIRETTORE TECNICO
☒	ESERCIZIO MOVIMENTO
☒	UFF. AFFARI GEN. PR. SINISTRI
☒	ACQUISTI/CONTRATTI
☒	CONTABILITA'/BILANCIO
☒	INFORMATICA
☒	PERSONALE/RETRIBUZIONI
☒	TECNICO
☒	DEPT. PRODOTTI/TRAFFICO
☒	URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
☒	STO. STAFF QUALITA'

Taranto, li 22 giugno 2007

Commissione di Conciliazione

presso la

Direzione Provinciale del Lavoro

Piazzale Bestat, 27/33

74100 Taranto

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti n. 657

74100 Taranto

Oggetto: Giuseppe De Gregorio e AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. -
istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Si rivolge a questo studio il signor Giuseppe De Gregorio, nato a Taranto il 20 febbraio 1952 ed ivi residente alla Via Scoglio del Tonno n. 51 (c.f. DGR GPP 52B20 L049W), che sottoscrive per ratifica e conferma, per esporre e lamentare quanto segue:

- di essere alle dipendenze dell'AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. con la qualifica di meccanico generico;
- di avere, l'8 giugno 2005, confermato alla Polizia giudiziaria quanto sostenuto in una denuncia presentata in pari data dal collega di lavoro signor Giuseppe Mantrone, ovvero che taluni dirigenti dell'Area tecnica dell'Azienda datrice di lavoro avrebbero falsamente attestato l'esposizione a rischio amianto di altri dipendenti AMAT, onde consentire a questi ultimi di godere dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/1992 a scapito suo e dello stesso Mantrone;
- che sulla base di tale denuncia la Magistratura penale ha avviato le indagini del caso;
- che, con intento evidentemente ritorsivo e persecutorio, i dirigenti coinvolti nella vicenda hanno attivato tutta una serie di condotte tese, per un verso, ad isolare il De Gregorio dal contesto lavorativo e, per altro verso, a minarne l'equilibrio psico-fisico;
- in particolare, da oltre un anno a questa parte, il signor De Gregorio è sistematicamente escluso dalle c.d. "comandate festive, con evidenti riflessi negativi in termini patrimoniali. Inoltre, viene costantemente addetto alle mansioni più gravose (revisione freni, fuselli, radiatori ed ammortizzatori), dalle quali invece vengono sollevati gli altri colleghi di lavoro,

ed obbligato a svolgere le stesse in condizioni di massimo disagio, sotto la minaccia di adozione di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto di eseguire la prestazione. Per di più durante tutto l'orario di lavoro è sempre sottoposto a pressante controllo e verifica da parte dei diretti superiori, con evidente svilimento della dignità e del decoro professionale;

f. che sinora nessun esito hanno sortito le segnalazioni fatte ai responsabili dell'Area personale al fine di risolvere la questione;

g. che le lamentate condotte persistono a tutt'oggi.

Stando così le cose e di tutta evidenza che il signor De Gregorio è vittima di una condotta mobbizzante posta in essere dai dirigenti dell'Area tecnica dell'Azienda datrice di lavoro.

Peraltro è noto che <<del mobbing risponde comunque contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, anche laddove le condotte lesive siano state poste in essere da colleghi di lavoro tramite il cd mobbing orizzontale, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse o potesse sapere quanto accadeva>> (Tribunale Ivrea, Sez. lav., 4 dicembre 2006, n. 136)

In ragione di tutto quanto innanzi, nell'interesse del signor Giuseppe De Gregorio,

si chiede

che codesta spett. le Commissione di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 cod. proc. civ., convochi dinanzi a sé le Parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle seguenti richieste:

- 1) cessazione della lamentata condotta vessatoria ed emarginante, con contestuale adozione da parte dell'Azienda datrice di lavoro di ogni cautela idonea a preservare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del dipendente;
- 2) ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor De Gregorio in conseguenza della su menzionata condotta mobbizzante (danni che prudenzialmente si quantificano in € 10.000,00), oltre al pagamento delle spese e competenze legali della presente procedura.

Ai fini della presente istanza di conciliazione il signor Giuseppe Mantrone elegge domicilio presso lo studio dello scrivente in Taranto al Corso Umberto I n. 127.

Salvo ogni altro diritto, azione o ragione.

Giuseppe De Gregorio

De Gregorio Giuseppe

avv. Cosimo Recchia

Recchia Cosimo



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
 P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

Prot. N. 12695
 Del 13 LUG. 2007
 Prot. 6953

estelle

9/16/7

8 LUG. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Al Lavoratore DE GREGORIO GIUSEPPE

C/O ST LEG RECCHIA
C.SO UMBERTO I, 127 TARANTO FAX
099/4534063

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 26 luglio 2007 alle ore 9.30
 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn°27 - 33.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

DE GREGORIO GIUSEPPE

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 05/07/2007 che è:

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

Studio legale Recchia

Corso Umberto I, 127- 74100 - TARANTO

segreteria@studiorrecchia.191.it

tel. 099/4595707 - telefax 099/4537063

DIREZIONE PROV. DEL LAVORO TARANTO
5 LUG. 2007
PROT. N. 14027

avv. Cosimo Recchia

Perfezionato in Diritto Sanitario

dott. Agostino Pepe

dr.ssa Mariangela Cassano

Taranto, li 22 giugno 2007

Commissione di Conciliazione
presso la
Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat, 27/33
74100 Taranto

AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto

Oggetto: Giuseppe De Gregorio c/ AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. –
istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Si rivolge a questo studio il signor Giuseppe De Gregorio, nato a Taranto il 20 febbraio 1952 ed ivi residente alla Via Scoglio del Tonno n. 51 (c.f. DGR GPP 52B20 L049W), che sottoscrive per ratifica e conferma, per esporre e lamentare quanto segue:

- a. di essere alle dipendenze dell'AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. con la qualifica di meccanico generico;
- b. di avere, l'8 giugno 2005, confermato alla Polizia giudiziaria quanto sostenuto in una denuncia presentata in pari data dal collega di lavoro signor Giuseppe Mantrone, ovvero che taluni dirigenti dell'Area tecnica dell'Azienda datrice di lavoro avrebbero falsamente attestato l'esposizione a rischio amianto di altri dipendenti AMAT, onde consentire a questi ultimi di godere dei benefici previdenziali di cui alla l. 257/1992 a scapito suo e dello stesso Mantrone;
- c. che sulla base di tale denuncia la Magistratura penale ha avviato le indagini del caso;
- d. che, con intento evidentemente ritorsivo e persecutorio, i dirigenti coinvolti nella vicenda hanno attivato tutta una serie di condotte tese, per un verso, ad isolare il De Gregorio dal contesto lavorativo e, per altro verso, a minarne l'equilibrio psico-fisico;
- e. in particolare, da oltre un anno a questa parte, il signor De Gregorio è sistematicamente escluso dalle c.d. "comandate festive, con evidenti riflessi negativi in termini patrimoniali. Inoltre, viene costantemente addetto alle mansioni più gravose (revisione freni, fuselli, radiatori ed ammortizzatori), dalle quali invece vengono sollevati gli altri colleghi di lavoro,

- ed obbligato a svolgere le stesse in condizioni di massimo disagio, sotto la minaccia di adozione di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto di eseguire la prestazione. Per di più durante tutto l'orario di lavoro è sempre sottoposto a pressante controllo e verifica da parte dei diretti superiori, con evidente svilimento della dignità e del decoro professionale;
- f. che sinora nessun esito hanno sortito le segnalazioni fatte ai responsabili dell'Area personale al fine di risolvere la questione;
- g. che le lamentate condotte persistono a tutt'oggi;

Stando così le cose è di tutta evidenza che il signor De Gregorio è vittima di una condotta mobbizzante posta in essere dai dirigenti dell'Area tecnica dell'Azienda datrice di lavoro.

Peraltro è noto che <<del mobbing risponde comunque contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, anche laddove le condotte lesive siano state poste in essere da colleghi di lavoro tramite il cd. mobbing orizzontale, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse o potesse sapere quanto accadeva>> (Tribunale Ivrea, Sez. lav., 4 dicembre 2006, n. 136)

In ragione di tutto quanto innanzi, nell'interesse del signor Giuseppe De Gregorio,

si chiede

che codesta spett.le Commissione di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 cod. proc. civ., convochi dinanzi a sé le Parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle seguenti richieste:

1) cessazione della lamentata condotta vessatoria ed emarginante, con contestuale adozione – da parte dell'Azienda datrice di lavoro- di ogni cautela idonea a preservare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del dipendente;

2) ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor De Gregorio in conseguenza della su menzionata condotta mobbizzante (danni che prudenzialmente si quantificano in € 10.000,00), oltre al pagamento delle spese e competenze legali della presente procedura.

Ai fini della presente istanza di conciliazione il signor Giuseppe Mantrone elegge domicilio presso lo studio dello scrivente in Taranto al Corso Umberto I n. 127.

Salvo ogni altro diritto, azione o ragione.

Giuseppe De Gregorio

De Gregorio

avv. Cosimo Recchia

Recchia

COPIA DOCUMENTI
SANITARI DIPENDENTE

Sig.

DE GREGORIO G. RE

Altri

V R

De Gregorio G. RE

902



Prot. n°: 12776

Taranto, li 13 LUG. 2007

Al Dipendente
DE GREGORIO Giuseppe

SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D. Leg. 626/94 – Sorveglianza Sanitaria

Si comunica che, a seguito della visita medica ex D. Leg. 626/94, cui lei è stato sottoposto da parte del medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, è risultato idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto.


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Fondazione S. Raffaele -
Cittadella della Carita'
P.le Cittadella, 1 - 74100 TARANTO
Tel e Fax: 099 - 4732214

AMAT

Dipendente

DEGRIGIO GUARIPA

Mansione

ARMA TRIMLA

Prot. N. 11969
Del 02 LUG. 2007
P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

Giudizio di Idoneita' lavorativa specifica

(art. 17, comma 3, D. Lgs. 19/9/1994 n. 626)

- ☐ TEMPORANEAMENTE NON IDONEO ALLA MANSIONE INDICATA PER MESI _____
DA RIVEDERE IL _____
- ☐ NON IDONEO A SVOLGERE LA MANSIONE INDICATA

☒ IDONEO A SVOLGERE LA MANSIONE INDICATA

PRESCRIZIONI:

Data

10/6/2007

Dot. MARIANO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Fisiopatologia
Medico Competente
Via S. Onofrio, 52/E
Tel. 099.4738152 - Cell. 335.6542781
74015 MARTINA FRANCA (TA)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. Del 19/09/1994 n. 626, avverso a tale giudizio è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni, all'organo di vigilanza della ASL.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a DE GABRIANO GIUSEPPE
nato/a a TARANTO il 28-02-59 codice fiscale ADR GPP 59 B20 2049W
dipendente del... A.T.A.I. S.P.A. TARANTO

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005
DISPONE

- ☐ che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- ☐ che venga conferita al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

9594
01 GIU. 2007

Profilo	Del	P	DG	DA	DT	UE	UAG	UA	UC	UI	UP	UT	uPT	uERG	STQ
		PRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	ESERCIZIO MOVIMENTO	AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI	ACQUISTI/CONTRATTI	CONTABILITA'/BILANCIO	INFORMATICA	PERSONALE/RETRIBUZIONI	TECNICO	PRODOTTI/TRAFFICO	RAZIONIERIA/ECONOMATO	STAFF QUALITA'

[Handwritten signature and initials over the table]

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☒ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../....;

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

01-06.2007

Die Gregorio Lupatone
(firma leggibile)

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

firmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore.

Prot. n°: 4592 /UP

Taranto, li 21 MAR. 2006

Al Dipendente
DEGREGORIO Giuseppe
SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D. Leg. 626/94 – Sorveglianza Sanitaria

Si comunica che, a seguito della visita medica ex D. Leg. 626/94, cui lei è stato sottoposto da parte del medico aziendale competente, Dott. Salvatore Poti, è risultato idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATCHECCHIA)

802

VIA SEAGUS RIVER BRIDGE 51
TAMARIC

Dott. Salvatore Poti
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Via Capuano, 8 Taranto
Tel. 339/8144682

Taranto, il 16.12.05

Al Sig. Presidente AMAT
Al Sig. Direttore
Al Responsabile Unità Personale
Al R.S.P.P.R.

OGGETTO : D.Lvo 626/94 Sorveglianza sanitaria – Giudizio d'idoneità.

Dipendente

Dr. Peppino Pignone

Nato il

20.2.51

Mansione

Chirurgo

☒ Idoneo

Non idoneo

Idoneo con prescrizione/Limitazione

Prescrizione/limitazione

Annotazioni

Periodicità visita medica

annuale

(Dott. Salvatore Poti)

Dott. Salvatore Potì
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Via Capuano, 8 Taranto
Tel. 339/8144682

Taranto, li

26/04/05

Al Sig. Presidente AMAT
Al Sig. Direttore
Al Responsabile Unità Personale
Al R.S.P.P.R.

OGGETTO : D.Lvo 626/94 Sorveglianza sanitaria – Giudizio d'idoneità.

Dipendente De Gregorio Giuseppe

Nato il 20.02.52

Mansione Meccanico (A. Tenace)

☒ Idoneo

Non idoneo

Idoneo con prescrizione/Limitazione

Prescrizione/limitazione

Annotazioni

Periodicità visita medica semestrale

(Dott. Salvatore Potì)

Doti. Salvatore Poti
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Via Capuano, 8 Taranto
Tel. 339/8144682

Taranto, il 04.04.05

Al Sig. Presidente AMAT
Al Sig. Direttore
Al Responsabile Unità Personale
Al R.S.P.P.R.

OGGETTO : D.Lvo 626/94 Sorveglianza sanitaria – Giudizio d'idoneità.

Dipendente De Gaudio Giuseppe

Nato il 20.08.52

Mansione Impiegato (A.T.)

☒ Idoneo

☐ Non idoneo

☐ Idoneo con prescrizione/Limitazione

☐ Prescrizione/Limitazione

Annotazioni

Periodicità visita medica semestrale

(Dott. Salvatore Poti)

Prot. n°: 12269 UP

Taranto, li 15 GIU. 2004

Al Dipendente
DE GREGORIO Giuseppe

e p.c. Area Esercizio

S E D E

OGGETTO: Scadenza patente di guida. Sollecito rinnovo.

Da una verifica effettuata da parte degli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni, è emerso che il giorno 02/07/04 scadrà la patente di guida di tipo "D" in suo possesso.

All'uopo è invitata ad attivarsi tempestivamente per il relativo rinnovo presso le Autorità competenti, avendo cura di presentare all'Ufficio Personale la copia del foglio di rinnovo.

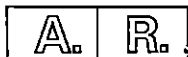
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione prima della scadenza, poiché è impedito lo svolgimento delle mansioni di guida, Lei sarà collocata in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In alternativa, su richiesta personale, Lei potrà essere collocata in ferie.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATRICHECCHIA)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E

Da restituire



AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Località

Provincia

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

12000420445 5

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

DE GREGORIO CUSEPPS

Via

SCOGUO DEL TORNO M.SI

C.A.P.

34100

Località

TARANIS

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

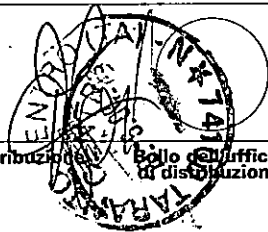
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Prot. n°: Pr/ 5073/2003

Taranto, li

10 OTT. 2003

Agli Agenti:

CALIA	Giuseppe
CALIANDRO	Vincio
CANTORE	Massimo
CAPOGROSSO	Ippazio
CASCARANO	Nicola
CHIAROMONTE	Filippo
CITO	Claudio
D'AMURI	Arcangelo
DE GREGORIO	Giuseppe
DE PADOVA	Salvatore
FISCHETTI	Augusto
FRACCASCIA	Eugenio
GIANNOCCARO	Giampiero
INCARDONA	Sebastiano
L'INCESSO	Nicola
MANCO	Giuseppe
MANCUSO	Pasquale
MARTELOTTO	Orazio
MASSARI	Amedeo
PALATTELLA	Giovanni
PIGNATALE	Luigi
RIMAURO	Ugo
SCARDIGNO	Mario

OGGETTO: domande di adesione al Fondo Priamo: decorrenza iscrizione e versamenti contribuiti.

A seguito della presentazione delle domande di adesione al Fondo Priamo da parte di tutti i lavoratori destinatari della presente nota, questa Azienda ha tempestivamente trasmesso le stesse al Fondo per la relativa accettazione.

Tuttavia, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, il Fondo, a riscontro, non ha inviato alcuna formale comunicazione di accettazione e questa Azienda non ha potuto operare mensilmente le trattenute contributive.

A seguito di espressa richiesta aziendale in merito, avanzata con nota del 26/09/2003, gli uffici del Fondo hanno precisato "di non aver potuto inviare la comunicazione di accettazione per meri disguidi amministrativi e tecnici, evidenziando altresì, che tutte le istanze inviate sono state comunque accettate in data 30/04/2003 e, pertanto, hanno decorrenza dal mese di giugno 2003", con possibilità, tuttavia, di trattenere e versare le quote arretrate a rate.

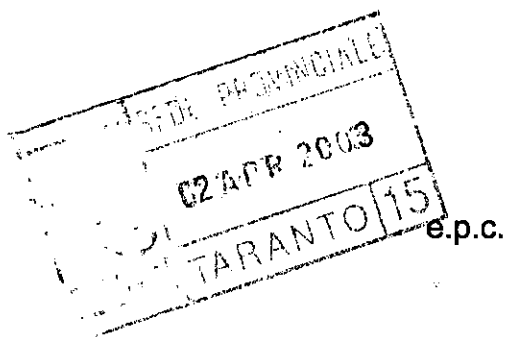
Pertanto, dalle competenze del mese di ottobre c.a., e fino alle competenze del mese di gennaio 2004, sarà ritenuto a ciascun lavoratore interessato, oltre il contributo corrente, un'ulteriore quota mensile che sarà versata al Fondo a titolo di contribuzione per i mesi pregressi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Prot. n°: Prt/1674/2003

Taranto, li 2 APR. 2003



Spett.le
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Sede Provinciale di
74100 Taranto

All'Agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe
Via Scoglio del Tonno n. 51/7/C
74100 - TARANTO

OGGETTO: Comunicazione

Vi informiamo che, con le competenze del mese di aprile 2003, pagheremo con riserva la indennità economica per malattia, relativa al periodo dal 17/03/03 al 20/03/03, al ns. dipendente DE GREGORIO Giuseppe il quale, in costanza di visita fiscale, è risultato assente all'indirizzo indicato.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione, allo scopo di conoscere le determinazioni che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

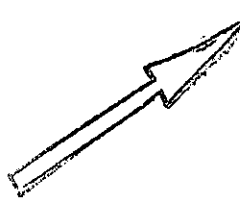
IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Taranto, li 18 FEB. 2003

Corrispondenza esterna prot. n°

175/AS

AI DIPENDENTI



BUCCOLIERI Raffaele	CAPUTO Raffaele
DE GREGORIO Giuseppe	CRISTALLO Paolo
CUTINO Giuseppe	D'ALO' Angelo
D'ALO' Francesco	ZICARI Giuseppe
DE PACE Francesco	FAVALE Antonio
FIORE Pietro	FORNARO Vincenzo
FRANCO Giovanni	GIUNGATO Cosimo
GRECO Giuseppe	GUIDA Arnaldo
LATERZA Domenico	LIUZZI Vincenzo
MALDARIZZI Francesco	MANTRONE Giuseppe
MINGOLLA Vincenzo	MONACELLI Antonio
NEGLIA Domenico	PACIFICO Francesco
PALANTONE Alfredo	PALMIERI Vincenzo
PASANISI Giuseppe	PAURINI Gregorio
RENO' Angelo	ROCHIRA Giuseppe
SALAMINO Antonio	SMIRAGLIA Giovanni

e p.c. AREA ESERCIZIO

S E D E

Oggetto: Presentazione copia patente e foglio di abilitazione.

Il 15 febbraio u.s. è scaduto il termine previsto dal comunicato n. 8 del 30/01/03 di presentare presso l'Ufficio Personale e Retribuzione la copia dei documenti in oggetto.

Da una verifica, risulta che alla data odierna Lei non ha ancora presentato la documentazione richiesta.

Pertanto, è invitata ad adempiere con tempestiva sollecitudine, entro e non oltre 5 giorni dalla data della ricezione della presente.

In considerazione della importanza e della delicatezza che l'adempimento richiede, si comunica che in caso di persistenza dell'adempimento, l'azienda sarà costretta al collocamento in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, a decorrere dal 1° marzo 2003.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matidhecchia)

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA



avviso di ricevimento
o di riscossione



Da restituire a

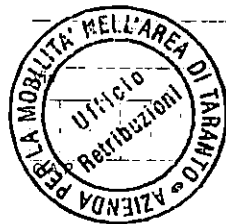
A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O



Località

Provincia

15 6156940 Conf. PRS



avviso di ricevimento
o di riscossione



Vaglia



Raccomandata



Assicurata

14753819217

Numero

5

Euro

Taranto

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

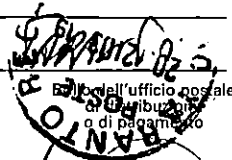
A cura del mittente

DE GREGORIO GIUSEPPE

Destinatario

Via

VIA SOGLIO DEL FONTO N° 51



Ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

20/02/03 *Luciano*
Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

902

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

Taranto, **17 FEB. 2003**

Corrispondenza interna prot. 16h/AP

e, p. c. All'agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe
Dirigente Tecnico
Responsabile Area **TECNICA**
Responsabile Area Personale
S E D E

Oggetto : visita periodica.

Si comunica che, a seguito della visita periodica relativa all'anno 2003, cui è stata sottoposta dal medico aziendale competente, Dott. Salvatore Poti, Lei è risultato idoneo all'espletamento delle mansioni relative al profilo professionale posseduto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maricheckchia)

Dott. Salvatore Potì
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Via Capuano, 8 Taranto
Tel. 339/8144682

Taranto, lì 01-01-03

Al Sig. Presidente AMAT
Al Sig. Direttore
Al Responsabile Unità Personale
Al R.S.P.P.R.

OGGETTO : D.Lvo 626/94 Sorveglianza sanitaria – Giudizio d'idoneità.

Dipendente De Gregorio Giuseppe

Nato il 20-07-52

Mansione addetto / onore Esecutore

☒ Idoneo _____

Non idoneo _____

Idoneo con prescrizione/Limitazione _____

Prescrizione/limitazione _____

Annotazioni _____

Periodicità visita medica semestrale

(Dott. Salvatore Potì)

Taranto li, 07/11/002

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto DE GREGORIO - GIUSEPPE, dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di D P, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 2002, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2003.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	13927
del	07 NOV. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Il dipendente

De Gregorio Giuseppe

Spett.le Direzione AMAT SpA

S E D E

Oggetto: Richiesta fruizione ferie residue anno 2001.

Il sottoscritto DE GREGORIO Giuseppe, dipendente di questa Azienda con qualifica di 0-1°, con la presente istanza chiede alla S.V. di poter fruire delle giornate di ferie residue dell'anno 2001, ammontanti a circa giorni: 4 (già detratte le giornate di accodamento), con la seguente programmazione:

Mese di Marzo 2002, nei giorni: _____

Mese di Aprile 2002, nei giorni: _____

Mese di Maggio 2002, nei giorni: _____

Taranto li 14 marzo 2002, con Osservanza

il Dipendente

No proprio

*29/3
in autoretro 9*

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3171
del	20 MAR. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

Alla Direzione A.M.A.T.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. n. <u>15505</u>	
del <u>11 DIC. 2001</u>	SEDE
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Ferie	☐
<u>M</u>	

Oggetto: Accodamento

Il sottoscritto De SAESONIO GIUSEPPE dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di OPERARIO, con la
presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2001, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2002.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

Il dipendente

De Saesonio GiuseppeContella

UFFICIO N.E.P. CORTE APPELLO DI LECCE SEZ.DISTACC.TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i cui estremi sono riportati di seguito Cronologico : 13369
Mod. B/AG1

Reg. Generale :15/136/99

Num.Decr.Penale :

Numero Ordine : 7

Numero Cronologico : 13369

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :

NATURA ATTO :

PROC.REP.TR.V.LE M.GRECIA V.LE MAGNA GRECIA
TARANTO

D.CIT.GIU

UDIENZA Dib. del 08/01/2002 dinanzi a :TRIB. TA COMP.MONOCRATICA
Io sottoscritto UFFI. GIUDIZIARIO B3, in servizio presso l' Ufficio
sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del-
l'atto allegato al Sig. P.O. RESP. AMAT

Via 74100 TARANTO
consegnandola in mani

TARANTO, 12/10/2001
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

a mani dell'Impiegato

addetto alla Segreteria Incaricato alla ricezione atti

74100 TARANTO

li

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PELLO DI LECCE
CCATA DI TARANTO
O UNICO

Org. de velles
castells
de ferrer

Udienza: 8/1/02-TA/F-Dr. Carriere

— artt. 554, 555 c.p.p., 159 comma 1 disp. att —

concluse le indagini preliminari relative al procedimento n°

iscritto nel registro delle notizie di reato in data 7/1/99

nei confronti di 1) Clarelli Domenico, n. a Bari il 23/5/54 e res. TA Via Emilia 132;

2) De Gregorio Giuseppe, n. a Taranto il 20/2/52 e res. ivi Via Scoglio del Tonno 51; *P. 44*

3) Galli Giuseppe, n. a Laterza il 10/6/54 e res. TA - ~~Laterza~~ *Via Gentile s. b.*

4) Graniglia Domenico, n. a Taranto il 28/11/50 e res. Leporano Via Demani 4 - S. Vito
Via Anguille 20);

5) Mingolla Vincenzo, n. S. Giorgio J. 29/1/53 e res. ivi Via S. D'Acquisto "4.

reato di cui agli artt. 110, 340 CP perchè, in concorso tra loro; ponendosi dinanzi

al passo carraio principale dell'Azienda per la mobilità per l'Area di Taranto

(A.M.A.T.) e ostacolando l'uscita dei mezzi cagionavano l'interruzione del pubblico

servizio consistente nell'attività di trasporto dei cittadini con autobus di linea;

ciò dall' h. 3,00 alle h. 11,00.

In TA il 14/12/98.

s.p.a.	-	10986
17 OTT. 2001		
residente		
C.F.E.		
Tenente Amministrativo Tecnico		
Capo dell'Esercizio Informatica		
Lepate		
Personale		
Movimento		
Tecnica		
Ragioneria		
Ufficio Prod. del Traffico		
Ufficio Segreteria		
Ufficio Contratti		

Assistito e difeso dall'Avv.:

Michele Rosetti; e Laura Palouze - 11

di fiducia/ufficio

rapresentat e difes dall'Avv.:

nel quale (2) ha/hanno assunto la qualità di person offes :

Resp. A.M.A.T. domo.

Visto l'art. 552 c.p.p.

D I S P O N E

la citazione di: Predetti

davanti al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata: //

Via/piazza Marche

n.civico

piano

aula F alle ore 9 del giorno 8/1/02

per rispondere de reat di cui sopra.

Con avvertimento a imputat che non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicat in contumacia;

A V V I S A

che qualora ne ricorrano i presupposti l imputat potrà chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) giudizio abbreviato (artt. 555 - 556 - 438 c.p.p.);
- b) applicazione della pena a norma dell'art. 444 (artt. 555 - 556 c.p.p.);
- c) presentare domanda di oblazione (art. 141 D.L.vo 271/89);

che l imputat ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistit dal difensore di Ufficio Avv.:

che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

A norma dell'art. 556 c.p.p. considerato che _____

consente (4) _____

qualora richiesto da _____ imputat _____

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la notifica a _____
imputat _____, a _____ difensor _____ e all _____ person _____ offes _____.

Taranto, li 12-9-01

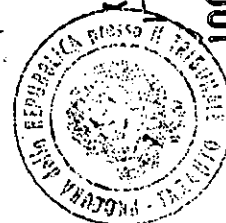


Il Pubblico Ministero

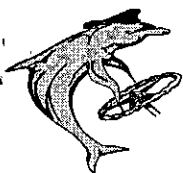
Rosa CAROLI
cancelliere (C1)

- (1) Indicare le generalità delle altre parti private specificandone la qualità e indicando i difensori.
- (2) Se identificati, indicare le generalità dei soggetti da ritenersi persone offese dal reato, specificando la eventuale costituzione di parte e indicandone i difensori. Il domicilio della p.o. che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo (art. 33 D.L.vo 271/89).
- (3) Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al difensore nonché alla persona offesa 60 gg. prima della data fissata per il giudizio.
- (4) Consenso per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

È COPIA CONFORME
11 SET. 2001
Taranto, li.....
Rosalia CAROLA
cancelliere (C1)



CORTE DI AP
SEZIONE DISTA
UFFICI



Prot. AP n° 387

Taranto, lì 29/05/2001

Egr. Sig.

DE GREGORIO GIUSEPPE

S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE QUALIFICATO** ed il parametro retributivo **160**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000, oltre alle differenze retributive inerenti alle funzioni superiori in atto, ex art. 18 del R.D. 08/01/1931, n° 148.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Mucchia)

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

De Gregorio Giuseppe

Dott. Salvatore POTI
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Medico Competente
Via Capuano n° 8
74100 TARANTO Tel. 0339.814482
C.F. PTO SVT 57B19 L049D
Partita I.V.A. 02077200737

Taranto 20-07-2001

A.M.A.T. s.p.a. TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9431
20 LUG. 2001	
del V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Al Sig. Presidente AMAT Sede

Al Sig. Direttore

Al P. Area Personale

Al Resp. I. P. P. Ing. Rizzo

AL/7

902
D. Lgs 626 e
ante
peribile

Oggetto - D. Lgs 626/94 - Relazione alla Commissione
L. iur. elenco dipendenti sottoposti a "sorveglianza sanitaria"
e predatori Relatori alla Commissione sp / Relatori con pareri.

- CHIATANTE Salvatore 11-10-51 Rel.; ALBANO Egidio 24-07-56 Id.
 - CAPUTO Raffaele 7-11-56 Rel.; PASANISI Franco 15-09-54 Id.
 - DE GREGORIO Franco 20-07-52 Rel.; LANZA Fedele 01-03-45 Id.
 - PAURINI Franco 10-03-52 Rel.; CONVERTINI Franco 14-08-56 Id.
 - DANESE Claudio 07-07-58 Rel.
 - COTURNO Egidio 20-11-56 Rel. con Prescrizione = con
movimenti lavorativi con di. giorni oltre 20 gg.
 - RICCI Pietro 25-10-54 Rel. con Prescrizione = di. giorni
di D.P.I. con Prescrizione per esporsi ai raggi di
fo d BA.
 - C'INCESO Nicola 28-01-57 Rel. con P. come sopra
 - RESSA Carmine 07-10-44 Temporaneo Non Rel. per gg 30 alla
accensione sf. - può essere impiegato in attività lavorativa o in
non metadano sf. per i suddetti Relatori.
- Prescrizione ulteriore = comunque di. giorni di D.P.I. in attività
lavorativa di esporsi e movimenti esporsi di fo d BA.

Dott. Salvatore Poti

MEDICO CHIRURGO

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO

Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.814482
C.F. PTO SVT 57B19 L049D - Partita I.V.A. 02077200737

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 06/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1190

Oggetto: conferma funzioni superiori personale Area Tecnica

Al
Dirigente Amm.vo
Al Responsabile Area Tecnica
Al Responsabile Area Personale
SEDE



Per quanto di competenza, si trasmettono in allegato n° 15 note di conferma di funzioni superiori, relativamente al personale appartenente all'Area Tecnica sottoelencato:

Abbamonte Cosimo,
Cotugno Eupremio,
Vernaglione Gaetano,
Ricatti Pietro,
Quintano Bruno,
Lanzo Nunzio,
Semeraro Francesco
Chiatante Salvatore,
Sarcinella Francesco
Paurini Gregorio
Bianchini Luigi
Sammarco Cesarino,
Greco Giuseppe,
Di Taranto Vito,
De Gregorio Giuseppe.

Distinti saluti

Conte
Uff. Rel.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Prot. n. : Pres/.....AP/4463

All'Agente
De Gregorio
Giuseppe

OGGETTO : Funzioni superiori.

- Visto l'O.d.S. n. 10 del 22/06/2000 con il quale alla S.V. furono attribuite le funzioni superiori, riferite alla qualifica ex L.270/88, di Operaio Tecnico;
- Vista la nota aziendale con la quale, in esecuzione dell'A.N. 27/11/2000, è stato assegnato alla S.V. il profilo professionale di Operatore Qualificato (Parametro 160);
- Sentito il Responsabile dell'Area Tecnica

SI COMUNICA

che le funzioni superiori assegnate sono confermate anche dopo il 30/06/2001 ed esse saranno riferite al profilo professionale di Operatore Tecnico (Parametro 170).

Taranto, 29 Giugno 2001

02/07/01
De Gregorio Giuseppe

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matidhecchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

902

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 01/06/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/927

Oggetto: Applicazione Accordo Aziendale del 22 maggio 2001.
Cristallizzazione "ad personam" orario di lavoro.

All'agente

De Gregorio Giuseppe

e p.c. Area Personale

Area Tecnica

SEDE

Con l'Accordo Aziendale in oggetto, ratificato dal CdA nella seduta del 30/05/2001, è stato cristallizzato "ad personam" il profilo orario posseduto da ciascun lavoratore al 31/12/2000, in relazione alla qualifica posseduta alla predetta data, profilo che non potrà essere modificato da attribuzioni di funzioni.

Di conseguenza, benché Lei attualmente sia in possesso di funzioni superiori attribuite ex art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n° 148/1931, dalla data odierna dovrà osservare un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali, riconducibile alla qualifica di operaio qualificato posseduta al 31/12/2000.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Mutichecchia)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 14/05/2001

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto: Regolarizzazione contributiva De Gregorio Giuseppe. Pagamento modelli DM 20-Reg-89

Al

Capo Area Contabilità f.f.

Dott. Francesco Iervoglioni

SEDE

In riferimento alla regolarizzazione contributiva in oggetto, conseguente alla erogazione di differenze retributive dovute in esecuzione della transazione sottoscritta innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione in data 6.04.2001, La invito a far predisporre un mandato di pagamento dell'importo complessivo di £ 6.632.000 (di cui £ 6.023.000 a saldo a titolo di contributi e £ 609.000 a saldo a titolo di SS.NN.), somma da versare a favore dell'INPS a mezzo dei modelli DM 20-Reg-89 allegati.

I predetti bollettini di versamento dovranno essere presentati agli sportelli dell'Istituto competente in data 16 maggio 2001.

In attesa, Le invio cordiali saluti

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



1

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 18/04/2001

Al

Capo Area Personale

e p.c. Dirigente Amministrativo

SEDE

Oggetto: De Gregorio Giuseppe: trasmissione verbale di conciliazione

Si trasmette la copia conforme del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 06/04/2001, dal dipendente De Gregorio Giuseppe, per gli adempimenti consequenziali.

Distinti saluti

castello
U. Cali

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n.	5201
del	18 APR. 2001
V. Presidente	
Cons.re	
Dirigente Amm.vo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Signature]

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

[Signature]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 6 del mese di aprile 2001 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti
sigg.

PRESIDENTE: Dr. Francesco Poggi

RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO: Reg. Consorzio Lombardi CIPA

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (Sig. Francesco Russo CCN

si sono presentati:

1) l'AMAT S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Enzo Manco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n° 19 del 28/03/2001, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

2) il sig. De Gregorio Giuseppe, nato a Taranto il 20/02/1952, assistito dall'Avv. Domenico Casulli;

Oggetto della controversia: differenze retributive

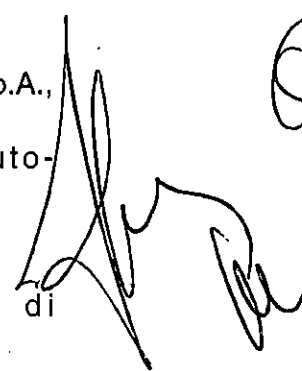
PREMesso

- che il De Gregorio Giuseppe è dipendente dell'AMAT S.p.A., con la qualifica di operaio qualificato, liv. 6°, CCNL Autoferrotranvieri;

- che a seguito di giudizio, conclusosi con dispositivo di sentenza del 16/11/2000, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha riconosciuto al De Gregorio



De Gregorio Giuseppe



il diritto a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico, liv. 5° per il periodo 1° febbraio 1990 – 21 giugno 1995;

- che il De Gregorio, assumendo di aver svolto le stesse mansioni durante il periodo successivo al giugno 1995, ha richiesto che gli fosse riconosciuto il trattamento economico relativo al livello superiore di operaio tecnico, anche per il periodo successivo al giugno 1995;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) l'AMAT S.p.A., a mero titolo transattivo e al fine di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, offre al sig. De Gregorio Giuseppe, che accetta, la complessiva somma di £14.167.557, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la qualifica di operaio qualificato, liv. 6°, e la qualifica di operaio tecnico, liv. 5°, relativamente al periodo 5 febbraio 1996 – 30 giugno 2000;

Il suddetto importo di £ 14.167.557, al lordo delle ritenute di legge, sarà versato al De Gregorio con le competenze del mese di aprile 2001;

b) il sig. De Gregorio Giuseppe dichiara aver verificato l'esattezza dei conteggi e dichiara, altresì, di rinunciare espressamente al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme percepiende;

c) il sig. De Gregorio Giuseppe, consapevole dell'espressa non impugnabilità del presente atto transattivo, dichiara di non aver altro a pretendere a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la qualifica di operaio qualificato, liv. 6°, e la qualifica di operaio tecnico, liv. 5°, fino al 30 giugno 2000;

d) le spese legali del presente atto di transazione si intendono integralmente compensate tra le parti transigenti.

Sottoscrive il presente atto l'Avv. Domenico Casulli, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale;

e) L'AMAT S.p.A., così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti b) - c) e d) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

De Gregorio Giuseppe

Avv. Domenico Casulli

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Avv. Olimpia Cimaglia

LA COMMISSIONE





cartella
uff. Rel.
11
COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Differenze retributive agente De Gregorio Giuseppe.

L'anno duemilauno, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI (a.g.)

4. Alberto MESSINESE.

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE riferisce:

La Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, con nota pervenuta in data 05/02/2001, ha convocato l'Azienda, affinché venisse esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., dinanzi alla Commissione di Conciliazione su istanza del dipendente De Gregorio Giuseppe.

Il suddetto dipendente, operaio qualificato, liv. 6°, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive tra il proprio livello di inquadramento ed il superiore 5° livello di operaio tecnico.

La richiesta trova fondamento in un giudizio, conclusosi con dispositivo di sentenza emesso in data 16/11/2000, con il quale il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto del De Gregorio a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico, 5° liv., per il periodo 1° febbraio 1990 – 21 giugno 1995, rigettando la domanda relativa all'inquadramento nella qualifica superiore.

Dalle risultanze processuali è emerso che il De Gregorio ha svolto mansioni di grado superiore rispetto alla qualifica di appartenenza almeno fino al 1996 (epoca cui si riferiscono le deposizioni testimoniali).

Ho richiesto informazioni ai diretti superiori del De Gregorio, i quali, con nota prot. n° 4256 del 28/03/2001, hanno confermato che il dipendente de quo per il periodo giugno 1995/luglio 2000 ha continuato ad espletare, di fatto, mansioni di operaio tecnico.

Si precisa inoltre che, con ordine di servizio n° 10/2000, furono attribuite al De Gregorio, con decorrenza 01/07/2000, le mansioni di "Operaio tecnico, 5° liv".

Al fine di evitare l'insorgere di un nuovo giudizio, propongo di offrire al dipendente, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, ove l'Azienda è stata convocata per il prossimo 6 aprile, il pagamento delle differenze retributive tra il 6° liv., operaio qualificato, ed il 5° liv., operaio tecnico, relativamente al periodo 5 febbraio 1996 – 30 giugno 2000, con trattamento normativo relativo al 6° livello contrattuale, rinuncia al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria ed integrale compensazione delle spese legali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare il Presidente a transigere, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, la controversia con il dipendente De Gregorio Giuseppe alle seguenti condizioni:
 - a) pagamento delle differenze retributive tra il 6° liv., operaio qualificato, ed il 5° liv., operaio tecnico, per il periodo 5 febbraio 1996 – 30 giugno 2000, con trattamento normativo relativo al 6° liv. contrattuale;
 - b) rinuncia del dipendente al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;

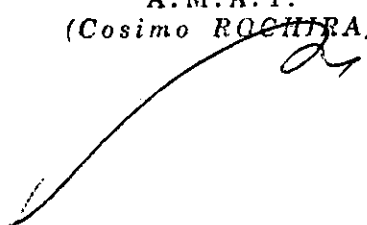
- c) integrale compensazione delle spese legali;
- di porre la relativa spesa, che sarà determinata dagli uffici aziendali, a carico del bilancio di previsione economico dell'anno 2001.

IL SEGRETARIO
F/to : (Rochira Cosimo)

IL PRESIDENTE
F/to : (Enzo Manco)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Cosimo ROCHIRA)



A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Tecnica

Taranto, li **28 MAR. 2001**

Prot. n. _____

AREA TECNICA PARTENZA
28 MAR. 2001
PROT. N° <u>920</u>

c.a. sig. PRESIDENTE
Enzo Manco

p.c. Dirigente Tecnico
p.c. Capo Area Legale

SEDE

Oggetto: Richiesta informative.

In riscontro alla Vs. nota Prot. 970/01 del 27-03-01, si conferma - anche sulla scorta delle dichiarazioni del Capo Impianto e del Capo Tecnico interessato - che l'operaio De Gregorio Giuseppe, per il periodo giugno 1995 - luglio 2000, ha continuato ad espletare di fatto mansioni di operaio tecnico.

Distinti Saluti

Il Capo Tecnico di Deposito
Cometa Cosimo

Cometa

*Cartella
file
M*

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. <u>4256</u>	
del 28 MAR. 2001	
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Impianti	☐
Area Tecnica	☒
Ufficio Pagamenti	☐
Ufficio Progettazione	☐
Ufficio Depositi	☐
Ufficio Contratti	☐

Il Capo Impianto
ing. Cosimo Cigliese

Cigliese

Il Capo Area Tecnica
Ing. Pietro Rizzo

P. Rizzo

RICORSO GERARCHICO

902

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1305
del	07 FEB. 2001
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

SPETT.LE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

AL COMITATO PROVINCIALE
I. N. P. S.

T A R A N T O

Oggetto: Ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 08/01/1931 N. 148 e successive modificazioni avverso errata applicazione dell'art. 9 della legge 472/99.

Il sottoscritto Sig. DE SAESDIO GIUSEPPE nato a TARANTO il 20.2.52
Residente in TARANTO Via SCOLLIO DEL TORO n. 52 in forza
all'azienda AMAT di Taranto, con la qualifica di OPERARIO
Matr. n. A29327 C.F.: D4B4PP52B20L04PW

CHIEDE

Ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 1- comma 8 - lettera a) della legge n. 08/01/1995, n. 335 la restituzione delle maggiori somme trattenute per gli anni 1996 - 1997 - 1998 - 1999, a seguito di una errata applicazione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, così come stabilito dall'art. 9 comma 1 della legge del 7 dicembre 1999, n. 472.

Chiede, inoltre, che tali somme da corrispondere, vengano maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

F I R M A

Me Giovanni Puzos

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna

prot. n°

AP/142/2001

Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



centelle
Off. Rel.
come richiesto
retrocedere del
delle relative
dell'Av. Cingola, cantefi
5 febbraio 1996
fueria
12.03.2001
per differenza
di off. L. L.

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto.
Area Personale

Corrispondenza interna prot. n. AP/26/2001

Taranto, 19/dicembre/2000

Al dipendente
De Gregorio Giuseppe

SEDE

e p.c. Dirigente amministrativo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE



Oggetto: accoglimento parziale ricorso

Questa Direzione

- Vista la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, a lei irrogata con nota del 9 maggio 2000 dal Capo Area Movimento, ai sensi dell'art.41 del Regolamento All. A al R.D. n°148/1931, per i fatti accaduti in data 14/12/1998;
- Visto il ricorso da Lei inoltrato avverso il predetto provvedimento, al Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda;
- Atteso che nella seduta del 07 giugno 2000, il CdA, incompetente a decidere ex art.58 del regolamento citato, lo ha trasmesso d'ufficio al sottoscritto, quale autorità competente a decidere avverso i provvedimenti del funzionario delegato;

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Personale

- Ritenuti i presupposti che hanno indotto all'irrogazione della sanzione e ritenute le motivazioni addotte nel ricorso insufficienti ad escludere una sua responsabilità in merito ai fatti contestati;
- Tenuto conto, tuttavia, del lasso temporale intercorso tra la fase preliminare della contestazione e quella successiva della comminazione della sanzione disciplinare;
- Visto il regolamento All. A al R.D. n°148/1931

ACCOGLIE

Parzialmente il ricorso da lei presentato e, pertanto, la sanzione comminata viene ridotta da 4 ore a **una ora di multa**.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giudiziario all'autorità competente.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

11 - 01 - 2001 /

De Gregoris Giuseppe

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 20/07/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/800
Oggetto: Accoglimento parziale ricorso

Al dipendente

DE GREGORIO GIUSEPPE

SEDE

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

Capo Area Movimento

SEDE

Questa Direzione,

- vista la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, a Lei irrogata con nota del 9 maggio 2000 dal Capo Area Movimento, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, per i fatti accaduti in data 14/12/1998;
- visto il ricorso da Lei inoltrato, avverso il predetto provvedimento, al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda;
- atteso che nella seduta del 7 giugno 2000, il CdA, incompetente a decidere ex art. 58 del Regolamento citato, lo ha trasmesso d'ufficio al sottoscritto, quale autorità competente a decidere avverso i provvedimenti del funzionario delegato;
- ritenuti sussistere i presupposti che hanno indotto all'irrogazione della sanzione e ritenute le motivazioni addotte nel ricorso insufficienti ad escludere una sua responsabilità in merito ai fatti contestati;

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

- tenuto conto, tuttavia, del lasso temporale intercorso tra la fase preliminare della contestazione e quella successiva della comminazione della sanzione disciplinare;
- visto il Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931

A C C O G L I E

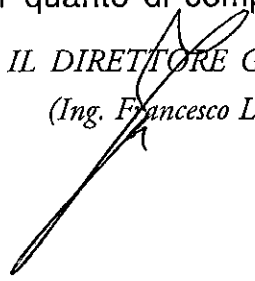
parzialmente il ricorso da Lei presentato e, pertanto, la sanzione comminata viene ridotta da 4 ore a **due ore di multa**.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giudiziario all'autorità competente.

Gli Uffici che leggono in copia disporranno per quanto di competenza

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Corrispondenza interna prot.n° Provv. 46/2000

Taranto lì 9/05/2000

All'agente

Sig. DE GREGORIO GIUSEPPE

e p.c. Capo Area Personale

SEDE

OGGETTO: Provvedimento Disciplinare.

Il Capo Area Movimento

- visto il rapporto Prot. N°2839/98 del 15/12/98;
- vista la contestazione Prot. N°34/1999 del 11/01/99;
- viste le giustificazioni prodotte con nota prot. N°335/99 del 26/01/99 relative all'infrazione contestata;
- visto il parere negativo espresso dalla la commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali
- tenuto conto dei suoi precedenti in servizio, il provvedimento previsto, di Destituzione viene derubricato;

INFLIGGE

alla S.V. la multa di 4h della retribuzione ordinaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per quanto di loro competenza.

P. 2.
11 MAG. 2000

No leggio in copia

Capo Area Movimento
(Ing. Gabriele Passeretti)



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto **11 GEN. 1999**

Corrispondenza interna prot. n° 34/99

All'Agente

Sig. De Gregorio Giuseppe

S E D E

Dagli atti esistenti in questa Azienda, risulta che il giorno 14/12/98, la S.V., unitamente ad altri dipendenti, ha impedito l'uscita dei mezzi dal deposito aziendale bloccando il servizio pubblico di trasporto nella città di Taranto.

Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della L. 146/90.

In attesa delle decisioni delle suddette Autorità, si contestano formalmente alla S.V. le violazioni dell'art. 42, comma 10 (per volontario inadempimento dei doveri di ufficio con danno al servizio e agli interessi dell'azienda) e comma 16 (per mancanza da cui è derivato irregolarità nell'esercizio), dell'art. 43 comma 3 (per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti il servizio) e dell'art. 45 comma 11 (per atto di grave insubordinazione), dell'allegato "A" del R.D. n°148/31.

La S.V. potrà fornire adeguate giustificazioni scritte entro 10 gg. dalla data di ricezione della presente.

L'Azienda si riserva di assumere i provvedimenti disciplinari del caso, anche in relazione alle conclusioni cui giungeranno la Magistratura e la Commissione di Garanzia.

Distinti saluti.

IL CAPO AREA MOVIMENTO

(Ing. Gabriele Passeretti)



Taranto, li 22/06/2000

*ricevuto o.d.s. capo e
certelle
personale
Vff. Relutani*

ORDINE DI SERVIZIO N° 10/2000
(attribuzione mansioni area tecnica)

Questa direzione,

- atteso che la vigente pianta organica aziendale prevede per l'area tecnica un totale di 66 unità, così come a suo tempo imposto dalla Regione Puglia, ma a fronte delle 88 unità oggi in forza;
- che il soprannumero presente in alcune qualifiche, in particolare quella di operaio tecnico, non ha consentito negli ultimi anni, se non in limitata misura, l'espletamento di concorsi tesi a valorizzare le professionalità interne, anche se progressivamente cessavano dal servizio elementi qualificati;
- che, fino allo scorso anno, il progetto aziendale prevedeva la costituzione di una SpA partecipata, cui cedere il ramo d'azienda relativo alla manutenzione veicoli, al fine di privilegiare l'aspetto imprenditoriale di tale attività, salvaguardare ed incrementare l'occupazione, ridurre i costi, aumentare l'efficienza del parco veicoli AMAT onde soddisfare l'obiettivo principale aziendale che è il trasporto pubblico locale;
- che, abbandonata tale ipotesi, occorre predisporre un nuovo progetto di rilancio del settore, necessario per ovviare alla progressiva riduzione della forza, all'innalzamento dell'anzianità media, mediante l'inserimento di forze nuove già qualificate o da addestrare, la riqualificazione dei soprannumerari, definendo nel contempo la quota di manutenzioni da esternalizzare;
- che la definizione di tale progetto non può avvenire se non saranno prima forniti dalla proprietà specifici indirizzi, anche in vista della trasformazione in SpA dell'AMAT e dell'apertura al mercato del settore del TPL;
- che tuttavia già da qualche tempo, malgrado alcune riorganizzazioni interne, lo stato di sofferenza del settore si è acuito e si prevede un ulteriore stato di crisi nel prossimo periodo estivo, per la concomitanza delle ferie di parte del personale;
- sentito il capo area, che ha segnalato con nota del 01/06/2000 a questa direzione la necessità di affidare ad alcuni operai mansioni di maggior responsabilità, per far fronte alle carenze quantitative e



qualitative in alcuni reparti, onde evitare che, alla ripresa del servizio invernale, ci si possa trovare con carenza di autobus, atteso anche il ritardo da parte regionale nell'approvazione del piano di finanziamento per l'acquisto di 28 nuovi autobus, la cui entrata in servizio ormai non può essere prevista prima del 2001;

- ritenuto di dover provvedere con urgenza ed in via temporanea;

ATTRIBUISCE

ai sensi dell'art.18 del Regolamento, con decorrenza 1° luglio 2000 e fino a cessata esigenza, ai seguenti agenti le mansioni superiori a fianco di ciascuno riportate:

ABBAMONTE Cosimo - operaio tecnico 5° livello
BIANCHINI Luigi - operaio tecnico 5° livello
CHIATANTE Salvatore - operaio tecnico 5° livello
COTUGNO Eupremio - operaio tecnico 5° livello
DE GREGORIO Giuseppe - operaio tecnico 5° livello
GRECO Giuseppe - operaio tecnico 5° livello
LANZO Nunzio - operaio tecnico 5° livello
SAMMARCO Cesare - operaio tecnico 5° livello
MAIANO Filippo - operaio qualificato 6° livello
PULITO Saverio - operaio qualificato 6° livello

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto dispositivo di sentenza De Gregorio Giuseppe c/ AMAT

L'anno duemila, il giorno 23 (ventitre) del mese di Novembre, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Domenico ABRESCIA

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA (a.g.)

7. Massimiliano RUSSO

MEMBRI SUPPLENTI

9. Antonio RANUCCI (diritto a voto)

9. Francesco IPPOLITO

Assiste il Direttore Generale Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

certelle ple
uff bello
rep powder ed
effettu i certeff
per gli certeff
101 Cefo
il cololo
intensi e usate
due secoto b
di indicari
nel gher
M

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Premesso che con deliberazione n° 215, adottata dalla Commissione Amministratrice in data 20/07/1995, si conferiva mandato al Capo Ripartizione Affari Legali, Avv. Olimpia Cimaglia, di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dal dipendente De Gregorio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere l'inquadramento nella qualifica di operaio tecnico, 5° livello CCNL Autoferrotranvieri a decorrere dall'aprile 1986, con tutte le conseguenze di legge, ovvero, in subordine, il trattamento economico corrispondente al suddetto inquadramento, per averne svolto le mansioni, nell'ambito della prescrizione quinquennale a decorrere dalla data di inoltro del ricorso gerarchico;
- Atteso che, con dispositivo di sentenza emesso il 16/11/2000, il Dr. Saverio Sodo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la richiesta di inquadramento nel 5° livello del CCNL, mentre ha accolto la domanda subordinata relativa al diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico di 5° livello, operaio tecnico, condannando, conseguentemente, l'AMAT a corrispondere al De Gregorio le differenze retributive tra il 6° ed il 5° liv., a far data dal quinquennio precedente al 30/01/1995 (data di inoltro del ricorso gerarchico) e fino al momento del deposito del ricorso giudiziario (21/06/1995), maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale non rivalutato relativamente a quelle maturate sino al 31/12/1994, di interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n° 724/1994, per quelle maturate dal 1° gennaio 1995;
- Considerato che il Giudice adito ha, altresì, condannato l'Azienda a rifondere le spese di lite, liquidate in complessive £ 1.600.000, di cui £ 840.000 per onorario, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Casulli ed il Direttore Generale ha già disposto il pagamento delle spese legali, stante l'immediata esecutività del suddetto dispositivo di sentenza;
- Ritenuto necessario prendere atto del dispositivo di sentenza citato, stante l'immediata esecutività dello stesso, riservando ogni altra eventuale decisione al deposito della sentenza;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- a) di prendere atto del dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del Dr. Saverio Sodo, in data 16/11/2000, nella controversia De Gregorio Giuseppe c/AMAT;
- b) di dare mandato agli Uffici aziendali di procedere al pagamento in favore del dipendente De Gregorio Giuseppe delle somme che saranno determinate in esecuzione del suddetto dispositivo di sentenza;
- c) di porre la spesa così come sarà determinata dagli Uffici aziendali a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2000, alla voce "Spese di personale";
- d) di dare atto che le spese di lite sono state già liquidate in favore dell'Avv. Domenico Casulli, procuratore distrattario.

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Cosimo ROCHIRA)

Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. SAVERIO SODD ha pronunciato nell'udienza del 16-11-2000 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro/previdenza sociale, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 21-6-1995 da:

rapp. e dif. dall'Avv. Dr. G. G. G. G. Dr. G. G. G. G.

- Ricorrente -

contro

rapp. e dif. dall'Avv. A.M.A.T. D. G. G. G.

- Convenut -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con i motivi:

- a) - respinge la richiesta di inasprimento al V livello
- b) - in adempimento delle obbligazioni stabilite dalla sentenza del 30-1-1995, condanna l'A.M.A.T. a corrispondere al ricorrente e farsi carico del quinquennio anzichè dell'intero del ricorso franchito (sentenza del 30-1-1995) e fare il montante di deposito del ricorso in contropartita delle differenze retributive tra il livello di acquisizione (6°) e quello superiore (5°) maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale per rivalutazione delle medesime fino al 31-12-1994 di interessi legali di rivalutazione monetaria ex art. 22 co. 36° l. 724/84 quelle medesime dal 1-1-1995 al 21-6-1995;
- c) - condanna l'A.M.A.T. a rifondere le spese di lite, liquidate in complessive L. 600.000/100.000 per le spese di lite, oltre IVA e CPA, con distrazione per l'avv. Dr. G. G. G. G. anticipata

Taranto, 16-11-2000

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. G. G. G. G.)

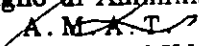
IL CANCELLIERE

30 NOV. 2000

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 

IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione.

(Cosimo ROCHIRA)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 17/11/2000

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: De Gregorio Giuseppe c/ AMAT: inquadramento in qualifica superiore e differenze retributive.

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso dal Giudice del Lavoro, Dr. Saverio Sodo, all'udienza del 16/11/2000, nella causa in oggetto.

Il Giudice ha rigettato la richiesta del De Gregorio di inquadramento nel 5° liv. del CCNL, accogliendo la domanda subordinata relativa al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico, 5°liv., e condannando, conseguentemente, l'Azienda a corrispondere le relative differenze retributive nell'ambito della prescrizione quinquennale a far data dal ricorso gerarchico del 30/01/1995 sino alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (21/06/1995), aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale non rivalutato relativamente a quelle maturate sino al 31/12/1994, di interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n° 724/1994 per quelle maturate dal 1° gennaio 1995. *OK Rel 11*

mark Ha, altresì, condannato l'AMAT a pagare le spese di causa, liquidate in complessive £ 1.600.000 (di cui £ 840.000 per onorario), oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, distrattario.

Le rammento, ove il caso, che il dispositivo di sentenza è immediatamente esecutivo.

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10669
del	17 NOV. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☒
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. d. A.	☒

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Cimaglia

*per pagamento
spese legali.*



Repubblica Italiana

Sent. n.
RG n. 9623/95
Cron. N°

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. SAVERIO SODD ha pronunciato nell'udienza del 16-11-2000 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro/previdenza sociale, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 21-6-1995 da:

_____ De Francesco Giuseppe
rapp. e dif. dall'Avv. D. Galletti

- Ricorrente -

contro

_____ A.M.A.T.
rapp. e dif. dall'Avv. D. Limaglia

- Convenut -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) - rigettare la richiesta di inasprimento del V livello
- b) - in accoglimento della domanda subalterna dichiarare
tenuta e doveri l'A.M.A.T. e corrispondere al
ricorrente, a far data del quinquennio antecedente
all'adempimento del ricorso gerarchico (in data il 30-1-1995)
e fino al momento di deposito del ricorso in giudizio
la differenza retributiva tra il livello di inasprimento
(6°) e quello superiore (5°) maggiorata di rivalutazione
monetaria e interessi legali sul capitale per rivalutazione
quelle maturate fino al 31-12-1994 di interessi legali
di rivalutazione monetaria mont. 22' co. 36° l. 724/84
quelle maturate dal 1-1-1995 al 21-6-1995;
- c) - dovere l'A.M.A.T. e ripagare le spese di lite liquide
in complessive f. 1.600.000/1000 f. 840.000 per nonché, oltre
IVA e CPA, con distrazione per l'avv. Dott. Galletti, anticipazioni

Taranto, 16-11-2000

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. SAVERIO SODD)

IL CANCELLIERE

Prot. Arrivo n° _____

del _____

Dirigente Amm. vo F.F. ☐Area Informatica ☐Area Legale ☐Area Personale ☐Area Movimento ☐Area Tecnica ☐Ufficio Ragioneria ☐Ufficio Prod. del Traffico ☐Ufficio Segreteria ☐Ufficio Contratti ☐

RECLAMO IN VIA GERARCHICA

tramite superiore gerarchico

All'Azienda ...

AMAT

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE domiciliato inTARANTO alla Via SCOGLIO DEL TONNO n° 51, agen-te di ruolo di codesta Azienda con la qualifica di Operaio

P R E M E S S O

- di aver prestato attività lavorativa nel giorno destinato, dal turno, al riposo, dopo sei giorni consecutivi di attività lavorativa;
- che la soppressione del riposo ha causato la continuazione dell'attività lavorativa ininterrottamente per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione;
- che il riposo settimanale soppresso non è stato fatto godere in alcun'altra occasione;
- che il trattamento economico è consistito nel pagamento delle ore effettivamente prestate, maggiorate del 20% e per il pagamento delle ore eccedenti quelle per contratto dovute, nel corso dei sei giorni precedenti, vi è controversia in corso, rivendicandosi per il lavoro straordinario così prestato la maggiorazione del 10%;
- che ai sensi dell'art. 2196 c.c. poichè il lavoro è stato prestato con la soppressione del riposo settimanale periodico è dovuto un indennizzo nella misura di un giorno di retribuzione per ogni giornata di riposo soppresso.

TANTO PREMESSO

il sottoscritto, nel proporre reclamo gerarchico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 R.D. 8/1/1931 n. 148 e successive modificazioni,

C H I E D E

il pagamento, con svalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo risarcimento danno od indennizzo, di una giornata di retribuzione per ogni giornata di riposo settimanale non fruito e non compensato con altra giornata di riposo, avvertendo che eletto inutilmente il termine prescritto di legge adirà il Magistrato competente.

data

29-04-97De Gregorio Giuseppe

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6538
del	3 - GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Taranto, li 3-6-97



AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

OGGETTO: richiesta documenti.

Il sottoscritto De SAESORIO GIUSEPPE dipendente di codesta azienda, dovendo inoltrare richiesta di transazione per la vertenza dei mancati riposi, non avendo a disposizione tutti gli elementi probatori riferiti agli anni 1987-88-89-90-91-92-93-94, con la presente, chiede, ai sensi della legge 241/90 e D.P.R. n. 352/92, di usufruire del diritto di accesso formale ai documenti amministrativi che riguardano le copie delle buste paga degli anni innanzi richiamati.

In attesa di quanto sopra, porgo distinti saluti.

L'Agente

Ma Pasquale Luppi

lm

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6638
2 - GIU. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

Taranto, li 30/8/97

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

OGGETTO: richiesta documenti.

Il sottoscritto AS CASCIANO GIOVANNI dipendente di
codesta azienda, dovendo inoltrare richiesta di transazione per
la vertenza dei mancati riposi, non avendo a disposizione tutti
gli elementi probatori riferiti agli anni 87-88-89-90-91
, con la presente, chiede, ai sensi della
legge 241/90 e D.P.R. n. 352/92, di usufruire del diritto di ac-
cesso formale ai documenti amministrativi che riguardano le co-
pie delle buste paga degli anni innanzi richiamati.

In attesa di quanto sopra, porgo distinti saluti.

L'Agente

The Prayers of Purge

902

Taranto, li 22 Mag. 2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/284

Al dipendente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

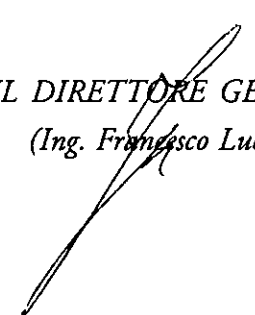
Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Spett.le Direzione AMAT
Sede

RICORSO GERARCHICO

OGGETTO : Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08 01 1931 legge N.148

Il sottoscritto Dipendente DE GREGORIO A. O. G. P.P.E. con qualifica di O. P.
in forza alla azienda AMAT matr. 129327

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate a seguito dell'errata corresponsione della retribuzione delle giornate di congedo (ferie) nella remunerazione del valore delle competenze escluse: lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, che la retribuzione dovuta al Lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al Lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, 3° comma della Costituzione.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Con la presente inoltre delego la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica di cui sopra in tutte le sedi, ivi compresa una eventuale transazione.

Taranto.

29 DIC. 1999

A. M. A. T. TARANTO	
Prot. Arrivo n°	022585
del	29 DIC. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	

In fede

De Gregorio A. O. G. P.P.E.

Al Consiglio di Amministrazione

A M A T - S E D E

Oggetto: Ricorso-reclamo.

Il sottoscritto Agente DE GREGORIO GIUSEPPE
dipendente AMAT matr. 129327 qualifica OPERARIO
in riferimento al procedimento di cui alla nota Aziendale
prot. 46/2000 del 09-05-2000 ricevuta il 11-05-2000
con il presente propone ricorso ai sensi dell'art. 58 del
R.D. 148/31 al Consiglio di Amministrazione di codesta
Azienda.

Ribadisce che, per quanto imputatogli, non ha respon-
sabilità alcuna.

A tal fine chiede che venga annullato il procedimen-
to di cui sopra.

Distinti saluti.

in fede

De Gregorio Giuseppe

25 MAG. 2000
Taranto,



*copie e
lu*

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4920
25 MAG. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto AS GREGORIO GIUSEPPE, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di OPERARIO, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li, 19/1/99

902

A.M.A.T. - TARANTO	
Procedimento n°	2276
10 FEB. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

In fede

ho proprio Giuseppe

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto AS GARGORIO GIUSEPPE, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di OPERAI, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li, 24/2/99

902

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3540
24 MAR 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

In fede

Ne fregmin Lucibello



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361
Area Tecnica

A.M.A.T. TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20619
del	12 NOV. 1999
Dirigente Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, li 11/11/1999

Al Capo Area Personale

Dott.ssa M. Fabiola Merenti

SEDE

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica che, per esigenze di servizio tese ad assicurare per il giorno 1 Novembre gli autobus necessari per il servizio "Cimitero", agli agenti Caprino Antonio, Greco Giuseppe, Zaccaria Cosimo, Torcello Salvatore, De Gregorio Giuseppe, Bianchini Luigi e L'Incesso Nicola è stato spostato il riposo settimanale previsto per il **giorno 31 Ottobre 1999**.

Gli stessi hanno effettuato il riposo settimanale rispettivamente:

Zaccaria Cosimo, Caprino Antonio, De Gregorio Giuseppe, L'Incesso Nicola - **Giorno 04/11/99**, Greco Giuseppe - **Giorno 05/11/99**, Bianchini Luigi - **Giorno 06/11/99**, D'Alò Francesco - **Giorno 25/09/99**, Torcello Salvatore - **Giorno 08/11/99**.

Inoltre all'agente Torcello Salvatore è stato spostato il riposo previsto per il giorno 07/11/99, il riposo in questione è stato effettuato il giorno 09/11/99.

controllare per Li

A partire dal 1° Ottobre u.s. fino a nuove disposizioni gli agenti Quintano Bruno, D'Alò Francesco e Greco Giuseppe sono stati adibiti alla manutenzione straordinaria, nelle squadre di pronto intervento, pertanto agli stessi bisogna attribuire l'indennità prevista per gli addetti alla squadra omogenea.

Inoltre a dal 15 al 30 Settembre u.s., per esigenze di servizio, l'agente Monteleone Francesco, è stato utilizzato nella squadra di manutenzione periodica, pertanto allo stesso bisogna attribuire l'indennità prevista per gli addetti alla squadra omogenea.

Distinti saluti.

902

IL CAPO IMPIANTO
(Cosimo Rochira)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 01/06/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 5822
del 01 GIU. 1999
Dirigente Amm. vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
Th

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: contenzioso relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto l'originale del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 05/05/1999, dai dipendenti Basile Antonio, Mongelli Sandro, La Corte Giuseppe, Matacchiera Vito Michele, Smiraglia Giovanni, De Gregorio Giuseppe, Colucci Francesco, Monacelli Antonio, Campo Fedele, Carrino Emanuele, Ricchiuti Arcangelo, Baldaro Biagio, Liuzzi Aldo e Cernò Giovanni.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

U.P.
nelle bustelle personali uscite
opio nelle note di trasmissione +
copie delle trasmissioni ML

Olimpia Cimaglia

*Originale nelle cartelle
di Basile Antonio*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 5 del mese di maggio 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

DR. FRANCESCO WALTER FOGGI - PRESIDENTE
DR. GIUSEPPE ANFO - ASS. INDUSTRIALI
SIG. NICOLA HARMON - RISC

si sono presentati:

- 1) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- 2) Basile Antonio, nato a Taranto il 27/06/1964;
- 3) Oliva Gaetano, nato a Castellaneta il 24/11/1959;
- 4) Calia Giuseppe Nicola, nato a Taranto il 01/03/1960;
- 5) Izzo Francesco, nato a Taranto il 30/10/1953;
- 6) Di Ponzio Angelo, nato a Taranto il 26/07/1957;
- 7) Barbaro Giuseppe, nato a Taranto il 29/07/1950;

- 8) Mongelli Sandro, nato a Bisceglie il 25/01/1957;
- 9) La Corte Giuseppe, nato a Sava il 29/05/1944;
- 10) Matacchiera Vito Michele, nato a Taranto il 12/11/1945;
- 11) Smiraglia Giovanni, nato Taranto il 23/06/1959;
- 12) De Gregorio, ^{GIUSEPPE} nato a Taranto il 20/02/1952;
- 13) Colucci Francesco, nato a Taranto il 03/02/1965;
- 14) Monacelli Antonio, nato a Taranto l'8/11/1948;
- 15) Campo Fedele, nato a S. Giorgio Jonico il 07/09/1955;
- 16) Raimondo Giuseppe, nato a Manduria il 02/02/1948;
- 17) Carrino Emanuele, nato a Taranto il 05/06/1962;
- 18) Ricchiuti Arcangelo, nato a S. Marzano il 18/09/1960;
- 19) Baldaro Biagio, nato a Carosino il 27/05/1947;
- 20) Liuzzi Aldo, nato a Taranto l'08/01/1959;
- 21) Cernò Giovanni, nato a Pulsano il 26/04/1947;

assistiti dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Mastroleo Paolo;

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele;

UILT, in persona di De Gregorio Luciano;

U.G.L., in persona di Cataldi Piero

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio;

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

PREMESSO



a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

«L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesso :

- ***che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;***
- ***che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;***
- ***che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione***



dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;

- che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;
- che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;
- che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;
- che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:



- a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;
- b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

- c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub. c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.

Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

- a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;**
- b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.**



Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

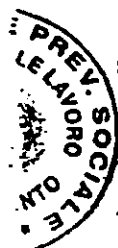
Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):



	X	Y	Z
a) Basile Antonio	£ 5.980.120	+ 601.160 =	6.581.280
b) Oliva Gaetano	£ 20.245.359	+ 1.310.769 =	21.556.128
c) Calia GiuseppeNicola	£ 20.461.376	+ 1.587.243 =	22.048.619
d) Izzo Francesco	£ 39.787.212	+ 43.801 =	39.831.013
e) Di Ponzio Angelo	£ 45.704.244	+ 1.220.318 =	46.924.562
f) Barbaro Giuseppe	£ 48.886.560	+ 112.742 =	48.999.302

g) Mongelli Sandro	£ 35.184.473 + 167.197 = 35.351.670
h) La Corte Giuseppe	£ 72.674.572 + 3.548.858 = 76.223.430
i) Matacchiera Vito Michele	£ 39.423.682 + 1.239.811 = 40.663.493
l) Smiraglia Giovanni	£ 12.223.856 + 711.119 = 12.934.975
m) De Gregorio Giuseppe	£ 46.312.591 + 8.720.799 = 55.033.390
n) Colucci Francesco	£ 20.300.470 + 1.789.596 = 22.090.066
o) Monacelli Antonio	£ 66.833.020 + 4.107.651 = 70.940.671
p) Campo Fedele	£ 56.304.244 + 3.532.654 = 59.836.898
q) Raimondo Giuseppe	£ 55.649.787 + 2.683.398 = 58.333.185
r) Carrino Emanuele	£ 6.064.888 + 265.660 = 6.330.548
s) Ricchiuti Arcangelo	£ 12.278.890 + 1.168.705 = 13.447.595
t) Baldaro Biagio	£ 36.318.272 + 938.628 = 37.256.900
u) Liuzzi Aldo	£ 29.384.289 + 1.578.980 = 30.963.269
v) Cemò Giovanni	£ 68.230.449 + 5.540.516 = 73.770.965

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;



5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A)

dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di giugno 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Basile Antonio	£ 601.160
b) Oliva Gaetano	£ 1.310.769
c) Calia GiuseppeNicola	£ 1.587.243
d) Izzo Francesco	£ 43.801
e) Di Ponzio Angelo	£ 1.220.318
f) Barbaro Giuseppe	£ 112.742
g) Mongelli Sandro	£ 167.197
h) La Corte Giuseppe	£ 3.548.858
i) Matacchiera Vito Michele	£ 1.239.811
l) Smiraglia Giovanni	£ 711.119
m) De Gregorio Giuseppe	£ 8.720.799
n) Colucci Francesco	£ 1.789.596
o) Monacelli Antonio	£ 4.107.651
p) Campo Fedele	£ 3.532.654
q) Raimondo Giuseppe	£ 2.683.398
r) Carrino Emanuele	£ 265.660
s) Ricchiuti Arcangelo	£ 1.168.705
t) Baldaro Biagio	£ 938.628
u) Liuzzi Aldo	£ 1.578.980
v) Cernò Giovanni	£ 5.540.516

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti

PREV. SOCIALE
E LAVORO

si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Basile Antonio *Antonio Basile*

Oliva Gaetano

Calia Giuseppe Nicola

Izzo Francesco

Di Ponzio Angelo

Barbaro Giuseppe

Mongelli Sandro *Mongelli Sandro*

La Corte Giuseppe *La Corte Giuseppe*

Matacchiera Vito Michele *Matacchiera Vito Michele*

Smiraglia Giovanni *Smiraglia Giovanni*

De Gregorio Giuseppe *De Gregorio Giuseppe*

Colucci Francesco *Colucci Francesco*

Monacelli Antonio *Monacelli Antonio*

Campoo Fedele *Campoo Fedele*

Raimondo Giuseppe

Carrino Emanuele *Carrino Emanuele*



Ricchiuti Arcangelo

Ricchiuti Arcangelo

Baldaro Biagio

Liuzzi Aldo

Liuzzi Aldo

Cernò Giovanni

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

AMAT

Avv. Olimpia Cimaglia

Cimaglia

FILT-CGIL, in persona di Mastroleo Paolo

Mastroleo Paolo

~~FIT-CISL, in persona di Imperio Michele~~

~~UILT, in persona di De Gregorio Luciano~~

U.G.L., in persona di Cataldi Piero

Cataldi Piero

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

De Vita Lucio

LA COMMISSIONE

[Signature]

G. Fucini



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	4856
d. 06 MAG. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, 05/05/1999

Al

Dirigente Amministrativo

Capo Area Personale

SEDE

Corrispondenza interna prot. n°

Oggetto: transazione relativa al contenzioso rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

In data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Con-

ciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, hanno transatto la vertenza relativa alla mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni di cui alla deliberazione n°14 del 21/01/1999, i dipendenti Basile Antonio, Mongelli Sandro, La Corte Giuseppe, Matacchiera Vito Michele, Smiraglia Giovanni, De Gregorio Giuseppe, Colucci Francesco, Campo Fedele, Carrino Emanuele, Ricchiuti Arcangelo, Baldaro Biagio, Liuzzi Aldo e Cernò Giovanni.

L'atto di transazione prevede che il pagamento delle somme di seguito indicate, al lordo delle ritenute di legge, affianco di ciascun nominativo, deve avvenire con le competenze del mese di giugno 1999:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Basile Antonio | £ 601.160 |
| 2. Mongelli Sandro | £ 167.197 |
| 3. La Corte Giuseppe | £ 3.548.858 |
| 4. Matacchiera Vito Michele | £ 1.239.811 |

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

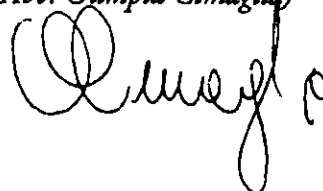
5. Smiraglia Giovanni	£ 711.119
6. De Gregorio Giuseppe	£ 8.720.799
7. Colucci Francesco	£ 1.789.596
8. Monacelli Antonio	£ 4.107.651
9. Campo Fedele	£ 3.532.654
10. Carrino Emanuele	£ 265.660
11. Ricchiuti Arcangelo	£ 1.168.705
12. Baldaro Biagio	£ 938.628
13. Liuzzi Aldo	£ 1.578.980
14. Cernò Giovanni	£ 5.540.516

Sarà mia cura trasmettere la copia autentica del verbale di transazione appena la Direzione Provinciale del Lavoro rilascerà la stessa.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)



AMAT

pag. 1

VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO -

18-12-2000

Pratica: DE GREGORIO GIUSEPPE contro AMAT

Numero 87/2000 - CREDITO ORIGINARIO = 2.012.582 (in Lire)

di cui CAPITALE 2.012.582 / SPESE e ACCESSORI 0

CAUSALE DEL CREDITO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c. - rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA -indici: SCALA MOBILE (sino al 31.12.97)

INTERESSI a TASSO LEGALE

interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno: 365 gg

DECORRENZA: 31-12-1990 - in totale 8 movimenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI-GG.	TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1991	2.012.582	132.283 (6,57%)	201.258	365 10,0%	2.348.684		4.694.807
2)	31-12-1992	4.493.549	151.388 (3,37%)	437.321	366 10,0%	2.057.675		7.341.191
3)	31-12-1993	6.702.612	346.699 (5,17%)	641.894	365 10,0%	1.973.515		10.303.300
4)	31-12-1994	9.022.826	415.158 (4,60%)	839.246	365 10,0%	2.081.319		13.639.023
5)	31-12-1996	11.519.303	1.091.454 (9,48%)	2.097.625	731 10,0%	0	tasso lega	16.828.101
6)	31-12-1997	12.610.757	189.439 (1,50%)	523.689	365 5,0%	0	Indici: Sc	17.541.229
7)	31-12-1998	12.800.196	192.297 (1,50%)	523.689	365 5,0%	0	tasso lega	18.257.215
ATTENZIONE: dal 1.1.98 si utilizzano gli indici del c.d. "Costo Vita"								
8)	31-12-2000	12.992.493	564.888 (4,35%)	524.406	731 2,5%	0	data final	19.346.508

N.B. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese OTT 2000= 112.80

ATTENZIONE: dal 1.1.98 si utilizzano gli indici del c.d. "Costo Vita"

T O T A L I		3.083.606	5.789.128	0 (pagamenti)	19.346.508
				8.461.193 (nuovi crediti)	

Il saldo complessivo alla data del 31-12-2000 e' pari a
 DICIANNOVE MILIONI TRECENTOQUARANTASEIMILA CINQUECENTOTTO

AMAT

pag. 1
18-12-2000

VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO -

Pratica: DE GREGORIO 2 contro AMAT

Numero 88/2000 -CREDITO ORIGINARIO = 977.072 (in Lire)

di cui CAPITALE 977.072 / SPESE e ACCESSORI 0

CAUSALE DEL CREDITO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Credito di lavoro (solo interessi ed eventuale maggior danno)

NON SI APPLICA LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

INTERESSI a TASSO LEGALE

interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno:365 gg

DECORRENZA: 31-12-1995 - in totale 3 movimenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	INTERESSI-GG.	TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1996	977.072	97.975	366 10,0%		0 tasso legale al 5% annuo	1.075.047
2)	31-12-1998	977.072	97.707	730 5,0%		0 tasso legale al 2,5% annuo	1.172.754
3)	18-12-2000	977.072	48.051	718 2,5%		0 data finale del conteggio	1.220.805
T O T A L I			243.733			0 (pagamenti) 0 (nuovi crediti)	1.220.805

Il saldo complessivo alla data del 18-12-2000 e' pari a
UN MILIONE DUECENTOVENTIMILA OTTOCENTOCINQUE

ARRETRATI DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL 16/112000 RG n° - AGENTE DE GREGORIO GIUSEPPE														
PERIODO	GG. RETR.	DIF. RETR.	DIFF. RETR.	H.STR. FER.	DIFF.	DIFF. RETR.	H.STR. FES.	DIFF.	DIFF. RETR.	H. NOTT.	DIFF.	DIFF. RETR.	TOTALE MESE	NETTO IRPEF ALIQ. 26%
feb-90	30	4.790	143.700	48	946	45.408	26	1032	26.832		172	-	215.940	159.796
mar-90	30	4.790	143.700	45	946	42.570	32,5	1032	33.540	0,5	172	86	219.896	162.723
apr-90	30	4.790	143.700	58,5	946	55.341	29	1032	29.928		172	-	228.969	169.437
mag-90	30	4.815	144.450	47,75	951	45.410	35,5	1037	36.814		173	-	226.674	167.739
giu-90	30	4.815	144.450	48	951	45.648	26	1037	26.962	0,5	173	87	217.147	160.688
14^ MENS	30	4.815	144.450			-			-			-	144.450	106.893
lug-90	30	4.815	144.450	18	951	17.118	29	1037	30.073		173	-	191.641	141.814
ago-90	30	4.815	144.450	39	951	37.089	19,5	1037	20.222		173	-	201.761	149.303
set-90	30	4.815	144.450	54,5	951	51.830	26,5	1037	27.481		173	-	223.760	165.582
ott-90	30	4.815	144.450	70,5	951	67.046	28	1037	29.036		173	-	240.532	177.993
nov-90	30	4.838	145.140	64	955	61.120	35	1.042	36.470		174	-	242.730	179.620
dic-90	30	4.838	145.140	49,5	955	47.273	27,5	1.042	28.655		174	-	221.068	163.590
13^ MENS	30	4.838	145.140			-			-			-	145.140	107.404
TOTALI			1.877.670			515.852			326.012			173	2.719.706	2.012.582
												-		
gen-91	30	5.055	151.650	61,5	998	61.377	35	1.088	38.080		181	-	251.107	185.819
feb-91	30	5.055	151.650	59,5	998	59.381	28	1.088	30.464		181	-	241.495	178.706
mar-91	30	5.055	151.650	60	998	59.880	21	1.088	22.848		181	-	234.378	173.440
apr-91	30	5.055	151.650	61	998	60.878	21	1.088	22.848		181	-	235.376	174.178
mag-91	30	5.085	152.550	67,5	1.004	67.770	35	1.095	38.325		183	-	258.645	191.397
giu-91	30	5.085	152.550	66,5	1.004	66.766	28	1.095	30.660		183	-	249.976	184.982
14^ MENS	30	5.085	152.550			-			-			-	152.550	112.887

DE GREGORIO G.

lug-91	30	5.085	152.550	48,5	1.004	48.694	21	1.095	22.995		183	-	224.239	165.937
ago-91	30	5.085	152.550	49	1.004	49.196	28	1.095	30.660		183	-	232.406	171.980
set-91	30	5.085	152.550	56	1.004	56.224	35	1.095	38.325		183	-	247.099	182.853
ott-91	30	5.085	152.550	74	1.004	74.296	20	1.095	21.900		183	-	248.746	184.072
nov-91	30	5.111	153.330	64,5	1.009	65.081	28	1.100	30.800		184	-	249.211	184.416
dic-91	30	5.111	153.330	40	1.009	40.360	1,5	1.100	1.650		184	-	195.340	144.552
13^ MENS	30	5.111	153.330		-	-			-			-	153.330	113.464
TOTALE			2.134.440			709.903			329.555			-	3.173.898	2.348.684
gen-92	30	5.111	153.330	52	1.009	52.468	2,5	1.100	2.750		184	-	208.548	154.326
feb-92	30	5.111	153.330	53	1.009	53.477	6	1.100	6.600		184	-	213.407	157.921
mar-92	30	5.111	153.330	61	1.009	61.549	7	1.100	7.700		184	-	222.579	164.708
apr-92	30	5.111	153.330	51	1.009	51.459		1.100	-		184	-	204.789	151.544
mag-92	30	5.111	153.330	50	1.009	50.450		1.100	-		184	-	203.780	150.797
giu-92	30	5.111	153.330	48	1.009	48.432		1.100	-		184	-	201.762	149.304
14^ MENS	30	5.111	153.330			-			-			-	153.330	113.464
lug-92	30	5.111	153.330	48	1.009	48.432		1.100	-		184	-	201.762	149.304
ago-92	30	5.111	153.330	45	1.009	45.405		1.100	-		184	-	198.735	147.064
set-92	30	5.111	153.330	56,5	1.009	57.009		1.100	-		184	-	210.339	155.650
ott-92	30	5.111	153.330	53,5	1.009	53.982		1.100	-	3,5	184	644	207.956	153.887
nov-92	30	5.111	153.330	47,83	1.009	48.260		1.100	-		184	-	201.590	149.177
dic-92	30	5.111	153.330	45	1.009	45.405		1.100	-		184	-	198.735	147.064
13^ MENS	30	5.111	153.330			-			-			-	153.330	113.464
TOTALE			2.146.620			616.327			17.050			644	2.780.641	2.057.675

DE GREGORIO G.

[illegible]

DE GREGORIO G.

lug-94	30	5.135	154.050	54	1.014	54.756		1106	-		185	-	208.806	154.516
ago-94	30	5.135	154.050	39	1.014	39.546		1106	-		185	-	193.596	143.261
set-94	30	5.135	154.050	59,5	1.014	60.333		1106	-		185	-	214.383	158.643
ott-94	30	5.135	154.050	56,5	1.014	57.291		1106	-		185	-	211.341	156.392
nov-94	30	5.135	154.050	58,5	1.014	59.319		1106	-		185	-	213.369	157.893
dic-94	30	5.600	168.000	45	1.106	49.770		1206	-		201	-	217.770	161.150
13^ MENS	30	5.600	168.000			-			-			-	168.000	124.320
TOTALE			2.184.600			627.993			-				2.812.593	2.081.319
												-		
gen-95	30	5.600	168.000	54	1.106	59.724		1206	-		201	-	227.724	168.516
feb-95	30	5.600	168.000	52,5	1.106	58.065		1206			201		226.065	167.288
mar-95	30	5.600	168.000	75	1.106	82.950		1206			201		250.950	185.703
apr-95	30	5.600	168.000	56	1.106	61.936		1206			201		229.936	170.153
mag-95	30	5.600	168.000	65,5	1.106	72.443		1206			201		240.443	177.928
giu-95	21	5.600	117.600	25	1.106	27.650		1206			201		145.250	107.485
TOTALE			957.600			362.768							1.320.368	977.072
TOTALE COMPLESSIVO			11.449.710			3.350.975			672.617			817	15.474.118	11.450.847
			SORTE CAPITALE			15.474.118								
			INTERESSI			6.032.861								
			RIVALUTAZIONE			3.083.606								





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n°: Dir 2542

Taranto, li 26/10/1998

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 TARANTO

e.p.c. All'Agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe
Via Scoglio del Tonno n°51
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione

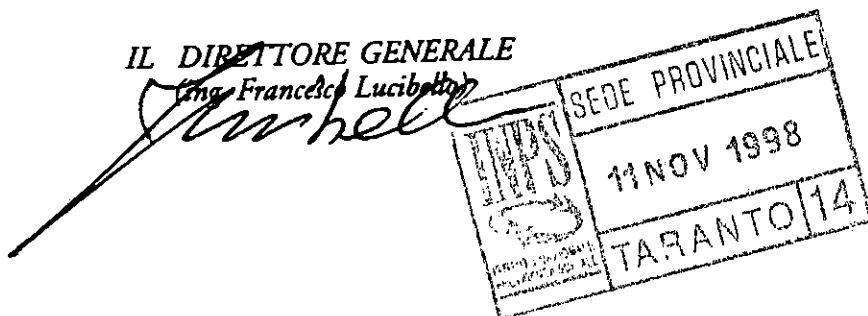
Vi informiamo che abbiamo pagato con riserva la indennità economica per malattia, per il periodo dal 23/09/1998 al 25/09/1998 al ns. dipendente DI GREGORIO Giuseppe il quale, in costanza di visita fiscale, é risultato assente all'indirizzo sopra indicato.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione, allo scopo di conoscere le determinazioni che code-
sta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)



L' ORIGINALE della Transazione
è depositata nella cartella di:
LILLI GIUSEPPE

21

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 26 del mese di Novembre 1997 dinanzi alla Commissione Provinciale di

Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

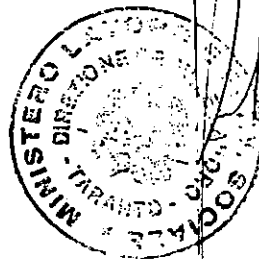
COMPONENTI COMMISSIONE PROV.LE DI CONCILIAZIONE EX L. 533/73: DOTT. ROBERTO
SOLITO (PRESIDENTE); SIG. ANGELO LOMBARDI (UPA); SIG. NICOLA MARINO' (CISL); SIG. FERNANDO
LUMINO (CGIL); SIG. NICOLA MARINO' (CISL);

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del legale
rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto
con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997, sostituito dall' Avv. Olimpia Ci-
maglia, autorizzata alla stipula del presente atto con procura del 25 Novembre 1997
a firma dello stesso Ing. Francesco Lucibello, che si allega al presente atto;

i sigg.:

- 1) FAITA GIUSEPPE, nato a Taranto il 17/06/1934;
- 2) CASTELLANO UMBERTO, nato a Galatone, il 07/01/1930;
- 3) SEMERARO FRANCESCO, nato a Ferrandina, il 24/01/1931;
- 4) LILLI GIUSEPPE, nato a Talsano, il 25/01/1939;
- 5) CRAFA ANTONIO, nato a Taranto, il 24/02/1937;
- 6) BAGNARDI CORRADO, nato a San Vito dei Normanni, il 16/02/1929;
- 7) PULITO SAVERIO, nato a Statte, il 03/12/1952;
- 8) RUSSO NICOLA, nato a Taranto, il 25/04/1948;
- 9) SCORRANO GIUSEPPE, nato a Taurisano, il 06/09/1939;
- 10) CONTE ORAZIO, nato a Taranto, il 21/02/1944;



- 11) SERAFINO PASQUALE, nato a Talsano, il 04/01/1944;
- 12) CANTORE VITO, nato a Gioia del Colle, il 19/11/1946;
- 13) NESCA SALVATORE, nato a Leporano, il 25/11/1932;
- 14) SALAMINO OTTAVIO, nato a Taranto, il 08/09/1930;
- 15) MASSARI AMEDEO, nato a Manduria il 25/04/1958;
- 16) BASILE EMANUELE, nato a Taranto il 16/01/1953;
- 17) ALFEO PIETRO , nato a Taranto il 12/04/1934;
- 18) ANCONA PIETRO, nato a Martina Franca il 12/06/1926;
- 19) MELUCCI PIETRO, nato a Taranto il 03/11/1931;
- 20) FRANCHI ERMANNO, nato a Sanpierdarena il 16/09/1932;
- 21) VISCONTI ANTONIO, nato a Castellana Gr. il 16/04/1945;
- 22) MORLANDO ERNESTO, nato a Sant'Antimo il 01/03/1946;
- 23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a San Marzano di San Giuseppe il 31/08/1956;
- 24) CASTRIGNANO MARIO, nato a Taranto il 03/12/1934;
- 25) ABBAMONTE COSIMO, nato a Taranto il 13/03/1947;
- 26) CONTE ROBERTO, nato a Taranto il 30/06/1957;
- 27) MONTECRISTO GIACOMO, nato a Leni il 28/06/1955;
- 28) SARACINO CATALDO, nato a Taranto il 04/01/1940;
- 29) TADDÓNIO ILARIONE, nato a Pomarico il 21/06/1931;
- 30) BENEDETTINO FORTUNATO, nato a S.C. Villanova il 01/05/1942;
- 31) CARALLO MARIO, nato ad Aradeo il 21/11/1933;
- 32) DE GREGORIO LUCIANO, nato a Taranto il 03/01/1951
- 33) DE GREGORIO GIUSEPPE; nato a Taranto il 20/02/1952

assistiti dalla FILT CGIL, in persona del segretario territoriale sig. Francesco Bramo,
FIT CISL, in persona del segretario territoriale, sig. Michele Imperio, UILT, in perso-



MARCELLA UMBERTO

na del segretario territoriale, sig. ~~Luciano De Gregorio~~ e SINAI CONFESAL, in perso-

na del segretario provinciale, sig. Giancarlo Fazio;

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1981 alla data della presente transazione.

PREMESSO



che il sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività pre-

stata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;

- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFESAL é stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;

- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo

- che i sigg. sopra menzionati, ad eccezione di Benedettino Fortunato, dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

- che Benedettino Fortunato ha proposto ricorso al Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere sentenza di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da mancato riposo;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni

previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

- 1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione;
 - 2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;
 - 3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;
 - 4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;
 - 5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."
- b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di Novembre 1997, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al netto delle ritenute di legge:

- 1) FAITA GIUSEPPE, nato a Taranto il 17/06/1934; £. 313.672



2) CASTELLANO UMBERTO, nato a Galatone, il 07/01/1930; £. 743.676

3) SEMERARO FRANCESCO, nato a Ferrandina, il 24/01/1931; £. 294.318

4) LILLI GIUSEPPE, nato a Talsano, il 25/01/1939; £. 4.099.811

5) CRAFA ANTONIO, nato a Taranto, il 24/02/1937; £. 1.095.618

6) BAGNARDI CORRADO, nato a S.V dei Normanni, il 16/02/1929; £.1.842.776

7) PULITO SAVERIO, nato a Statte, il 03/12/1952; £. 3.623.203

8) RUSSO NICOLA, nato a Taranto, il 25/04/1948; £. 42.988

9) SCORRANO GIUSEPPE, nato a Taurisano, il 06/09/1939; £. 3.707.975

10) CONTE ORAZIO, nato a Taranto, il 21/02/1944; £. 5.209.840

11) SERAFINO PASQUALE, nato a Talsano, il 04/01/1944; £. 34.956

12) CANTORE VITO, nato a Gioia del Colle, il 19/11/1946; £. 350.185

13) NESCA SALVATORE, nato a Leporano, il 25/11/1932; £. 941.017

14) SALAMINO OTTAVIO, nato a Taranto, il 08/09/1930; £. ~~2.947.550~~ 3.415.894

15) MASSARI AMEDEO, nato a Manduria il 25/04/1958; £. 33.660

16) BASILE EMANUELE, nato a Taranto il 16/01/1953; £. 414.587

17) ALFEO PIETRO, nato a Taranto il 12/04/1934; £. 5.597.770

18) ANCONA PIETRO, nato a Martina Franca il 12/06/1926; £. 847.152

19) MELUCCI PIETRO, nato a Taranto il 03/11/1931; £. 43.030

20) FRANCHI ERMANNO, nato a Sanpierdarena il 16/09/1932; £. 2.457.023

21) VISCONTI ANTONIO, nato a Castellana Gr. il 16/04/1945; £. 739.517

22) MORLANDO ERNESTO, nato a Sant'Antimo il 01/03/1946; £. 1.447.135

23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a San Marzano il 31/08/1956; £. 161.288

24) CASTRIGNANO MARIO, nato a Taranto il 03/12/1934; £. 465.987

25) ABBAMONTE COSIMO, nato a Taranto il 13/03/1947; £. 2.007.851

26) CONTE ROBERTO, nato a Taranto il 30/06/1957; £. 351.493



M

N

Handwritten signature or initials.

- 27) MONTECRISTO GIACOMO, nato a Leni il 28/06/1955; £. 1.955.944
- 28) SARACINO CATALDO, nato a Taranto il 04/01/1940; £. 136.498
- 29) TADDONIO ILARIONE, nato a Pomarico il 21/06/1931; £. 2.164.259
- 30) BENEDETTINO FORTUNATO, nato a Villanova il 01/05/1942; £. 3.818.071
- 31) CARALLO MARIO, nato ad Aradeo il 21/11/1933; £. 3.450.397
- 32) DE GREGORIO LUCIANO, nato a Taranto il 03/01/1951 £. 341.454
- 33) DE GREGORIO GIUSEPPE; nato a Taranto il 20/02/1952 £. 2.318.879

c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;

d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme percepiende;

e) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni azione giudiziaria ed extragiudiziaria inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese, ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione alla controversia con il presente atto transatto.

il 28 ~~che~~ Benedettino Fortunato dichiara espressamente di rinunciare all'azione giudiziaria intrapresa inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo l'onere economico del giudizio stesso.

f) I sigg. sopra menzionati consapevoli dell'espressa inimpugnabilità del presente atto transattivo, dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.



g) L'AMAT, così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti d) - e) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

1) FAITA GIUSEPPE, £. 313.672 _____

2) CASTELLANO UMBERTO £. 743.676 _____

3) SEMERARO FRANCESCO, £. 294.318 _____

4) LILLI GIUSEPPE, £. 4.099.811 *Lilli Giuseppe* _____

5) CRAFA ANTONIO, £. 1.095.618 *Crafa Antonio* _____

6) BAGNARDI CORRADO, £. 1.842.776 *Bagnardi Corrado* _____

7) PULITO SAVERIO, £. 3.623.203 *Pulito Saverio* _____

8) RUSSO NICOLA, £. 42.988 *Russo Nicola* _____

9) SCORRANO GIUSEPPE, £. 3.707.975 *Scorrano Giuseppe* _____

10) CONTE ORAZIO, £. 5.209.840 _____

11) SERAFINO PASQUALE, £. 34.956 _____

12) GANTORE VITO, £. 350.185 _____

13) NESCA SALVATORE, £. 941.017 *Nesca Salvatore* _____

14) SALAMINO OTTAVIO, £. ~~2.947.550~~ 3.415.894 *Salamino Ottavio* _____

15) MASSARI AMEDEO, £. 33.660 _____

16) BASILE EMANUELE, £. 414.587 _____

17) ALFEO PIETRO, £. 5.597.770 *Alfeo Pietro* _____

18) ANCONA PIETRO, £. 847.152 _____

19) MELUCCI PIETRO, £. 43.030 _____

20) FRANCHI ERMANN0, £. 2.457.023 _____

21) VISCONTI ANTONIO, £. 739.517 *Visconti Antonio* _____

22) MORLANDO ERNEST0, £. 1.447.135 *Morlando Ernesto* _____



23) DI NUNZIO RAFFAELE, £. 161.288

24) CASTRIGNANO MARIO, £. 465.987

25) ABBAMONTE COSIMO, £. 2.007.851

26) CONTE ROBERTO, £. 351.493

27) MONTECRISTO GIACOMO, £. 1.955.944

28) SARACINO CATALDO, £. 136.498

29) TADDONIO ILARIONE, £. 2.164.259

30) BENEDETTINO FORTUNATO, £. 3.818.071

31) CARALLO MARIO, £. 3.450.397

32) DE GREGORIO LUCIANO, £. 341.454

33) DE GREGORIO GIUSEPPE; £. 2.318.879

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

FILT CGIL

FIT CISL

UILT

SINAI CONFSAI

LA COMMISSIONE



SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto Ne. Pignone
matr. n. 1.2.53.27
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.

Ne. Pignone
(firma)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Taranto, li 27/02/1998

Corrispondenza interna prot. n° AP/248

Oggetto : Cambio unità

*Relubr
per Ho
M*



Egr. Sig.

De Gregorio Giuseppe

e p.c. Capo Area Personale

" " Capo Area Tecnica

" " R.S.A.

SEDE

Con decorrenza 1° marzo 1998 la S.V., operaio qualificato attualmente in forza all'unità deposito (pronto intervento), è assegnata in forza all'unità officina (sezione motori).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

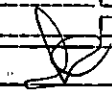
Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di OPERAIO QUALIFICATO
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1997, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 1998.

Taranto li, 30/12/97

M

Il dipendente

De Gregorio Giuseppe

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	15563
del	20.12.97
Diregente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Direzione

Corrispondenza interna prot. n° AP/601
Oggetto : provvedimento disciplinare

Taranto, li 01/08/1997

Al personale
dell'Area Tecnica
(come da elenco allegato)

e p.c. Dirigente Amm.vo f.f.

" " Capo Area Personale

SEDE

Questa direzione,

- atteso che dal capannone officina è stato sottratto di recente un arrotolatore del tubo dell'aria compressa del valore di £ 725'000;
- considerato che risulta impossibile risalire agli autori del furto;
- atteso che la suddetta attrezzatura è in dotazione all'area tecnica e non ad un singolo, sicchè della scomparsa della stessa sono solidalmente responsabili tutti gli appartenenti all'area;
- ritenuta quindi sussistere una mancanza di diligenza (che per di più ha arrecato danno all'azienda) nella preservazione dei beni aziendali;

INFLIGGE

a tutti i 97 dipendenti in forza alla suddetta area tecnica, come da elenco allegato, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, una multa pari a £ 2'500 e, ai sensi dell'art.38 del Regolamento, il risarcimento del danno nella misura di £ 5'000 cadauno.

La multa in questione, stante le modalità e il numero di dipendenti interessati, non pregiudicherà la partecipazione ai concorsi.

Gli uffici disporranno di conseguenza e notificheranno mediante affissione alle bacheche aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

COGNOME	NOME
COPPOLA	ALFREDO
CORCELLA	DOMENICO
COTUGNO	EUPREMIO
CURCI	DOMENICO
D'ALO'	FRANCESCO
D'IPPOLITO	COSIMO
DANESE	CLAUDIO
DANESE	RAFFAELE
DE GREGORIO	GIUSEPPE
DE ROMA	TOMMASO
DE VIETRO	ANGELO
DELLI NOCI	EGIDIO
DELLI SANTI	ANTONIO
DI LENA	GIUSEPPE
DI NUNZIO	RAFFAELE
DI PIETRO	GIUSEPPE
DI TARANTO	VITO
DIMARCO	FRANCESCO
ERARIO	FRANCESCO
ERARIO	PASQUALE

21 NOV. 1996

12376 di Prot.

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E



Il sottoscritto Ne Gregorio Pusoppa, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1996 giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1997.

Taranto, 21 - 11 - 96

Il dipendente

Ne Gregorio Pusoppa

Per


ARRETRATI per: Indennità di Turno AGENTE De Gregorio Giuseppe SEZIONE
 periodo dal 12/06/96 al 30/08/96 lettere prot. n° 300/AT

LIVELLO RETTA IMPER

Presenze Settembre inserito casolins ottobre 96

M E S E	DE. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				DE. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-m/14-m (mgs)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compito 15	forziato	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	S T R A O R D I N A R I O
				C. A. U.	Pr. Produtt.	Rapp. Notte								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno		7												
luglio		2												
agosto		15												
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-m/14-m														
TOTALE DE. PRESENZA		24												
Differenza RETRIBUT.		- 1000 -												
TOTALE COMPETENZE		24.000												
ripartito C.T.9	(7)	(8)	(9)		(10)		(12)		(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

cod. 138

corrisposti con la competenza di Novembre 96

Differenza su ferie non uscite: € - € (col. 15 - (17))
 Risanamento per svalutazione monetaria - € (vedi allegato)
 Interessi legali su - € (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dr.ssa M. F. MENENTI)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Tecnica

Taranto, li 13/11/96

Corrispondenza interna prot. n° 300/AT

AL CAPO AREA PERSONALE
Dott.ssa MENENTI Maria F.

SEDE

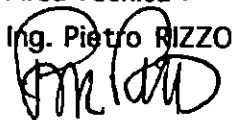
Oggetto : indennità al personale.

Si comunica alla S.V. che i sottonotati agenti, come segnalato a suo tempo, vengono impiegati nell'ambito della Squadra di Pronto Intervento, pertanto va ad essi riconosciuta anche l'indennità di turno:

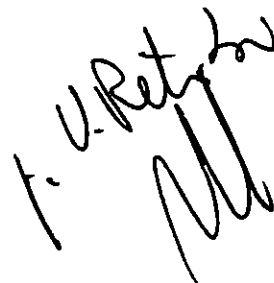
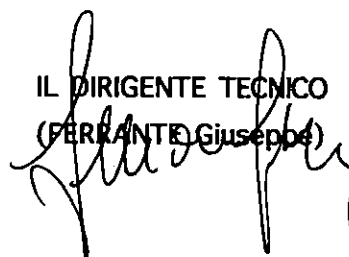
DE GREGORIO Giuseppe	dal 12/06/96
DELLINOCI Egidio	dal 22/04/96

Distinti saluti.

Area Tecnica f
Ing. Pietro RIZZO



IL DIRIGENTE TECNICO
(FERRANTE Giuseppe)



Ma

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. N. A. T. =

10 SET. 1996

N. 8386 di Prot.S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO G. P. P., dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 10/9/96 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via LE DELLA FONTANA N 5 MARINA DI PUGLIESE
- a via SCOGLIO DEL TORNIO N 51 TARANTO

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 10 SET 1996

L'AGENTE

De Gregorio G. P. P.

50

1077 472

PERS. *llq*

- 5 GIU 1996

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. N. A. T. =

6465 di Prot.

S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 10-6-96 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via SCOGGIO DEL TOWNO N 51 - TA
- a via DELLA FONTANA N 5 MARINA DI PUSZANO

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 5-6-96

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Taranto, li 14/05/1996

Corrispondenza interna prot. n° AP/591

Oggetto : riscontro ricorso gerarchico

Egr. Sig.

DE GREGORIO Giuseppe

e p.c. Dirigenti

" " Capo Area Personale

" " R.S.A.

SEDE

Si riscontra negativamente il ricorso gerarchico inoltrato dalla S.V. in data 15/04/1996 per i motivi che seguono.

Il CCNL di categoria fissa in 39 ore settimanali l'orario di lavoro, e non risultano essere in vigore accordi aziendali che abbiano ridotto in passato tale orario per il personale in possesso della qualifica rivestita dalla S.V.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

902

15 APR. 1996

 3871 di Prot.

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Io sottoscritto De Gregorio Giuseppe dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di Operai 6°, inoltro
ricorso gerarchico per la mancata applicazione dei vari accordi azien-
dali che fissano il mio orario di lavoro in 6 ore giornaliere.

L'Azienda non applicando tali accordi, mi obbliga ad effettuare
6 ore e 30 minuti di lavoro.

Resto in attesa di positivo riscontro; caso contrario mi vedrò
costretto adire le vie legali.-

Taranto, 15 APR. 1996

De Gregorio Giuseppe

Personale




**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li **- 7 NOV. 1995**

N. di Protocollo..... Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto De Regorio....., dipendente di
codesta Azienda, con la presente dichiara di aver ritirato
in data odierna, dall'Ufficio Gestione del Personale, il pro-
prio libretto Sanitario contenente i risultati della visi-
ta medica effettuata presso la U.S.L. TA/4 - Servizio Igie-
ne del Lavoro.-

I N F E D E

De Regorio.....

30
129327
13 SET. 1995

C. A. PERS.
Me/

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

N. 9879 di Prot.

= A. N. A. T. =

SEDE

Q

Il sottoscritto De Gregorio Giuseppe, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 13-9-95 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via E DELLA FONTANA N.5 PULSANO
- a via SCOGLIO DEL TORNONE N.51. POLIC. ED. 2 TA 2
TARANTO

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 13-9-95

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe



*ed. e
c. l. l. e
r. l. l. e
M*
COPIA

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso per riconoscimento qualifica superiore dipendente De Gregorio Giuseppe. Costituzione in giudizio. Affidamento mandato Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 20 (venti) del mese di luglio, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 10 luglio u.s. è stato notificato in Azienda un ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente De Gregorio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere l'inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. a partire dall'aprile 1986 ed, in subordine, il diritto a percepire le relative differenze retributive a far data dal 30/01/1995;
- Vista la nota del 3/marzo/1995 con cui il Direttore di Esercizio ha riscontrato negativamente il ricorso gerarchico inoltrato da De Gregorio in data 30/01/95, in quanto infondato per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 18 del Reg. all. A al R.D. n° 148/1931;
- Preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 05/marzo/1996;
- Ritenuto doversi costituire in giudizio in quanto, come innanzi evidenziato, sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- Atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente De Gregorio Giuseppe per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda;
- di prevedere a favore del legale officiato un acconto di £ 100.000 a titolo di fondo spese con imputazione a carico del bilancio di previsione 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

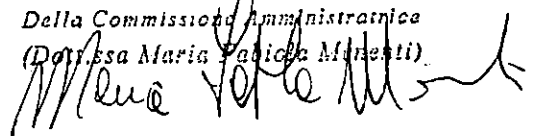
IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



26 LUG. 1995

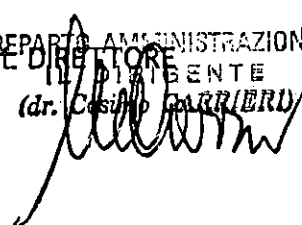
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

21 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
IL RESPONSABILE
(dr. Cosimo GARRIERO)



10 LUG. 1995

n. 7867/95 di Prot.

*citella
perle e
pi e me
M.*

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro

8623/95

R i c o r s o

per

C.A.

De Gregorio Giuseppe, nato il 20/2/1952,

rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli,

Avv. Casulli

presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, è

elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine

del presente atto,

c o n t r o

A.M.A.T.

(Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)

in persona del legale rappresentante pro tempore

domiciliato in Taranto; via C. Battisti 657.

1) L'istante lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T.
dal 17/2/1976.

2) Assunto in qualità di conducente di linea,
nell'aprile 1986, a seguito di concorso interno, fu
inquadrate come operaio qualificato, attualmente 6°
livello, e destinato al Reparto Pronto Intervento.

3) Aggregato di fatto al Reparto Motoristi
Meccanici, ha sempre svolto mansioni superiori alla
qualifica riconosciutagli e inquadrabili nel profilo
professionale dell'operaio tecnico, 5° livello.

4) In assoluta autonomia tecnica: a) effettua le

Avv. Domenico CASULLI
La incarico di rappresentarmi e difendermi nel giudizio a cui al presente atto ed in ogni conseguenza di esecuzione e di eventuale appello, conferendo all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e quietanzare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto.

De. Giuseppe Ruz
È firma autografa
Avv. Domenico Casulli
forse Casulli

*Ve Depositata in Cancelleria
21 GIU. 1995
CANCELLI*

prove su strada degli autobus che presentano anomalie di funzionamento, ne individua i guasti e provvede alle necessarie riparazioni; b) esegue i lavori di manutenzione straordinaria (es. revisione parziale dei motori, sostituzione delle balestre, etc) degli autobus; c) esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e delle macchine operatrici (muletto, Zephir); d) opera, di conseguenza, con macchine utensili complesse.

5) Il ricorso gerarchico inoltrato il 30/1/1995, per il riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico 5° livello, è stato respinto dall'Azienda in data 3/3/1995, con motivazioni (mancato affidamento delle funzioni superiori con nota scritta del direttore; mancata vacanza del posto in organico; mancata reggenza per oltre 6 mesi in un anno; copertura del posto mediante concorso o prova selettiva) che tutte si contestano.

6) Infatti: lo svolgimento delle mansioni superiori è condizione della operatività stessa del reparto in cui lavora, è richiesta con precisi ordini di servizio, è eseguita dal lontano 1986, è pacificamente riconosciuta con l'inquadramento nel 5° livello degli altri dipendenti adibiti agli

stessi lavori affidati all'istante, è attribuita anche senza l'espletamento di concorso o prova selettiva (come è recentemente accaduto al dipendente Torcello Salvatore).

Tanto premesso, il sottoscritto

c h i e d e

che l'adito Pretore, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva:

* affermi il diritto dell'istante, in conseguenza delle mansioni svolte, a vedersi inquadrare nel 5° livello della classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. della categoria, a partire dall'aprile 1986, con le conseguenze di legge;

* in subordine, affermi il diritto dell'istante a percepire il trattamento economico corrispondente all'inquadramento spettantegli per le mansioni effettivamente svolte nell'ambito della prescrizione quinquennale, a partire dall'inoltro del ricorso gerarchico (30/1/1995); condannando, in conseguenza, l'azienda convenuta al pagamento delle relative differenze di retribuzione, come per legge;

* condanni, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Richieste istruttorie: si chiede formale interrogatorio del legale rappresentante dell'A.M.A.T. e prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 3), 4) e 6) della narrativa. Si indicano a testi: Frascella Angelo, Lorusso Antonio, De Giorgio Cosimo, Carucci Giuseppe, Calculi Mario, Schiavone Cosimo, Andrioli Francesco, Maggio Alessandro, Caso Giovanni, Alfeo Antonio, tutti dipendenti o ex dipendenti A. M.A.T..

Si allegano: ricorso gerarchico del 30/1/1995, comunicazione di rigetto del ricorso in data 3/3/1995, ordini e relazioni di servizio; C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.

Taranto, 20/6/1995

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Pretore

clon 18177

letto il ricorso,

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 5/3/1996, ore 10
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano
notificati alla convenuta, a cura del ricorrente
entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, 28/6/1995

Il Cancelliere

Il Pretore
IL PRETORE
(dr. Marcello Fischetti)

Copia conforme all'originale

Taranto - 3 LUG. 1995



IL CANCELLIERE

Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto

Ufficio Unico Notificazioni

A richiesta della parte costituita in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud., addetto al suindicato ufficio, ho notificato copia conforme del presente atto all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via G. Battisti 657, mediante consegna a mani di

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla notifica etc.

VITO LAMBUCCANO
ASSISTENTE UFFICIALE
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

30
12 GIU. 1995

C. A
SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

N. 6766/95 di Prot.

= A. M. A. T. =

S E D E *MM*

Il sottoscritto DEGREGORIO GIOSEPPA, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 8-6-95 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via SCOGLIO DEL TONNO 51
- a via LE DELLA FONTANA N°5 MARINA DI PULSANNO

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto,

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe

N.B. La presente, a rettifica della mia del 07/06/1995.-

2852
(111)

30
7 GIU. 1995

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

C.A.PERS

= A. M. A. T. =

6594 di Prot.

SEDE

Il sottoscritto De Gregorio Giuseppe, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 8-6-95 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via SCOGGIO DEL TAVO 51
- a via DELLE FONTANE V.L. (LITORALE A SALENITINA

ZONA CABBIAVO

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 7/6/95

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Taranto, li - **3 MAR. 1995**

Corrispondenza interna prot. n° AP/300

Oggetto : Ricorso gerarchico per attribuzione qualifica superiore.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

S E D E

Si comunica alla S.V. che il ricorso gerarchico, notificato in data 30/1/95 per il riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico liv. 5, non può essere accolto per le motivazioni di seguito riportate.

L'art. 18 del Reg. all. "A" al R.D. n° 148/1931 sancisce il diritto del lavoratore all'attribuzione della qualifica superiore quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) affidamento delle funzioni superiori con nota scritta del direttore;
- 2) vacanza del posto in organico;
- 3) reggenza per oltre sei mesi in un anno;
- 4) il posto non deve essere coperto mediante concorso o prova selettiva.

Nel caso di specie, esaminata la sua cartella personale, non risulta che le siano state affidate per iscritto le funzioni superiori di operaio tecnico.

Pertanto, il ricorso promosso risulta infondato, in quanto, contrariamente a quanto assunto, la S.V. non ha maturato il diritto alla qualifica superiore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)



30 GEN. 1995

N. 1252 di Prot.*Ricevuta
Mi**Me
M*Al direttore
d' esercizio AMAT
Taranto

Io sottoscritto Giuseppe De Gregorio
dipendente di codesta azienda con la qualifica di operaio
qualificato livello 6°, inoltra ricorso gerarchico a norma
dell' art.10 del rd. 811931 numero 148 e successive
modifiche per il riconoscimento della qualifica di operaio
tecnico livello 5°, dal di 12-'90. Questa richiesta è
motivata dal fatto che il sottoscritto dalla data su
indicata ha svolto mansioni superiori e, più precisamente,
essendo in possesso di adeguate esperienze professionali,
svolge con margine di autonomia attività tecniche e di
tecnico manuale che richiedono perizia e responsabilità,
inoltre opera con macchine utensili complesse.

Tutto ciò è possibile riscontrarlo dalle bolle di lavoro e
dalle testimonianze dirette dei superiori.

Certo dell' accoglimento di questa richiesta, resto in attesa
di riscontro positivo, in caso contrario, trascorsi i termini
di legge, mi vedrò costretto ad aderire per vie legali.

Con osservanza

De Gregorio Giuseppe



Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 667 - TEL. (099) 791441 (N. 5 LINEE URBANE).

24 GIU. 1994

74100 Taranto,

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirato, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

L'Agente

De Gregorio Giuseppe



Taranto, - 9 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 575/UP/94 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. DE GREGORIO GIUSEPPE
VIA SCOGLIO TONNO 51
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.291.556, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 411.683, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.703.239.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.101.693, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 21,750%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 239.618. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 239.618, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO COMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OCTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE RO DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO



AMMINISTRAZIONE

P. T.

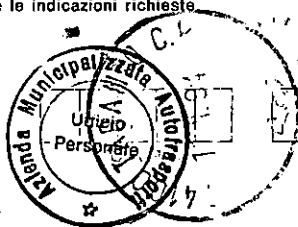
AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



CONTA DI CREDITO

LOCALITÀ

SIGLA PROV



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

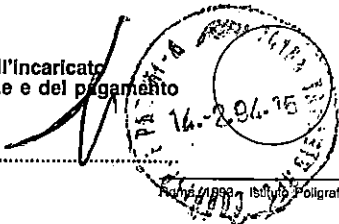
☐ Raccomandata ☐ Vaglia☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8269

Spedito il **11 FEB. 1994** dall'Ufficio diindirizzata a **1 Sig. DE GREGORIO Giuseppe****V. Scoglio del Tonno 51 polo 4 ed. 7 sc. C 74100 TA2**da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato ilFirma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

*De Gregorio Giuseppe*Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Provincia di TARANTO

Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in C. Battisti, 657. 74100. TA.
ha presentato al sottoscritto il giorno 22 del mese di settembre 19 93 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone
(cognome e nome) DE. GREGORIO. G. ppe. Via. Scoglio. del. Tonno. 51. polo. 4. ed. 7. sc. C. TA/2. TARANTO.
il giorno 20 del mese di settembre 19 93 nel Comune di TARANTO

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Rm





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 667 - TEL. (080) 791461 (N. 8 LINEE FRANE)

74100 Taranto, **22 MAR. 1993**

N. di protocollo *Rif.*
Risposta a N. *del*
Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirato, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

L'Agente

Me Gregorio Iuseppa



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

17 APR. 1992
74100 Taranto,

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

De Gregoris Giuseppe



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

17 MAG. 1991

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

Me Gregorio Pizzopoli

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4 (Cod. 160-033)
74100 TARANTO

Per il Sig. DE GREGORIO GIUSEPPE

nato a TARANTO Prov. 1 il 20-02-52

visitato il 12-04-81 per la Ditta AMAT

sono:

- ☐ controindicati i lavori in ambienti rumorosi, ove non sia possibile, si consiglia l'uso diligente e per tutta la durata della giornata lavorativa, di cuffia antirumore.
- ☐ controindicati i lavori pesanti, il sollevamento e il trasporto pesi.
- ☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di polveri, fumi, vapori, ecc... ove non sia possibile si fa obbligo di uso di maschera protettiva.
- ☐ controindicati i lavori che espongono al contatto di solventi, diluenti, olii minerali, ecc... (per esempio sgrassaggio, pulizia di mezzi meccanici, ecc...) ove non sia possibile si fa obbligo di uso di guanti.
- ☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di tossici industriali, ove non sia possibile, si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☒ USARE MASCHERA PROTETTIVA ADEGUATA

☐ _____

902

20 APR. 1981

Taranto, li. _____

IL FUNZIONARIO MEDICO

IL FUNZIONARIO MEDICO
(Dott. Giuseppe Motolese)

[Signature]



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

4 MAR. 1991

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

Me Gregorio Puzza

AMAT - TARANTO
05976 15IX90
SEGRETERIA GENERALE

Taranto 14/09/1990

AL SIG. DIRETTORE DI ESERCIZIO AMAT

S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO Giuseppe, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Operaio, in relazione alla Vs/. lettera di contestazione datata 11/9/90, prot. n° 538/UP/90, fa presente:

" La chiave dinamometrica in questione non è mai stata consegnata allo scrivente ma veniva usata in casi di necessità anche dal sottoscritto per il serraggio delle testate degli autobus. La suddetta chiave veniva usata da diverse persone dei reparti dell'Officina per l'assemblaggio dei motori; dal Reparto Manutenzione per il serraggio del perno albero motore Inbus e a volte anche dal Reparto Freni per il bloccaggio delle ruote.

Pertanto, da questo si può evidenziare che la suddetta chiave era di uso comune a tutti e quando al momento del suo non ritrovamento non si sa chi per ultimo l'abbia usata.

Faccio presente, inoltre, che il posto di lavoro dove il sottoscritto presta la propria opera è completamente incustodito e quindi, soggetto a frequenti visite estranee al reparto .

Disponibile per qualsiasi chiarimento, distintamente saluta.

De Gregorio Giuseppe

inviare al Dirigente



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11 SET 1990

N. di protocollo 537/UP/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe

S E D E

OGGETTO: Contestazione.

Poiché risulta che la S.V. non é più in possesso del seguente attrezzo: " chiave dinamometrica " a Lei regolarmente consegnato, si contesta quanto sopra e La si invita a presentare eventuali giustificazioni nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della presente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

50

AMAT - TARANTO
04326 - VII 90
SEGRETERIA GENERALE

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

S E D E

Plp

Il sottoscritto De Gregorio Giuseppe, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 27-7-90 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Ettore D'Amore 24
- a via Scogli del Conno 51, Polo 4-Edi 7 scale C.
Taranto due - (Taranto)

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto,

23-7-90

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe

902



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

14 MAR. 1990
74100 Taranto,

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

Ne Gregorio Ruzza



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **23 GEN. 1990**

N. di protocollo 108/UP/90 Rep.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e, p. c. (*)

S E D E

**OGGETTO : Attribuzione della qualifica di Operaio qualificato
- livello 6° -**

Le comunico che ai sensi e per gli effetti del
l'Accordo Nazionale del 13/5/1987 all.B), a decorrere
dal 1°/febbraio/1990 è inquadrata nella qualifica
di Operaio qualificato -livello 6°- ex lege 30/78 ad
esaurimento.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(*log. Silvano CAVALIERE*)

- (*)- Al Dirigente Reparto Ammin.vo
Al Dirigente Tecnico
Al Funzionario Reparto Tecnico
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza

S E D E

902
Ref

ARRETRATI per: RICONOSCIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM
DAL 7° LIV. - ALL' 8° LIV. (LEGGE 30)

AGENTE DE GREGORIO GIUSEPPE

periodo dal 1-5-86 al 31-12-86

lettera prot. n° DEL. n° 308
DEL. 27-9-89

ALiquota MEDIA IMPEF

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A		
	ASSEGNO AD PERSONAM	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (pagi)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			diff. comp. : 8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE
				C. A. U.	Pr. Prodt.	Mag. Rett.							
gennaio													
febbraio													
marzo													
aprile													
maggio	20					//		33	64				
giugno	20					//		30	//				
luglio	20					//		39	//				
agosto	20					//		15	//				
settembre	20					//		33	64				
ottobre	20					//		38	//				
novembre	20					//		39	//				
dicembre	20					//		21	64				
13-ma/14-ma			60										
TOTALE GG. PRESENZA	240	X	60					184	194	X		X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	1153	//	1153			55		180	313	//	//	//	//
TOTALE COMPETENZE	348.40	//	84.180					180	6.104	//	//	//	//
riferimento E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(160)	(12)	(161)	(14)	(15)	(7)	(10)

DIFFERENZA SU FERIE NON BOOUTE: gg. 15 = E 15 (col. 15 - E79)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA 15 (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% 15 (vedi allegato)



corrisposti con la competenza di 348.40

AMMEND MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Ristrutturazioni

Amministratore
Servizio Personale
Il Funzionario Sig.

RICONOSCIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM
 ARRETRATI per: DAL 7° LIV. - ALL' 8° LIV. (LEGGE 30)
 AGENTE DE GREGORIO GIUSEPPE
 periodo dal 1-1-87 al 31-12-87
 lettera prot. n° DEL 27-9-89

ALQUOTA MEDIA IMPEF

MESE	GG. PRESENZA						STRADORDINARIO				GG. MALATTIA		
	ASSEGNO AD PERSONAM	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compo : 5	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE
gennaio	30					//		24	13				
febbraio	30					//		24	//				
marzo	30					//		30	//				
aprile	30					//		30	61				
maggio	30+1					//		30	//				
giugno	30					//		33	61				
luglio	30					//		33	13				
agosto	30					//		35	//				
settembre	30					//		33	61				
ottobre	30					//		38	//				
novembre	30					//		24	13				
dicembre	30					//		39	//				
13-ma/14-ma			60										
TOTALE GG. PRESENZA	361	X	60			55		361	58 1/2	X		X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	1453	//	1453					105.329	313	//		//	//
TOTALE COMPETENZE	54533	//	84.180					105.329	18.310	//		//	//
riferimento E.T.9	(7) (332)	(8)	(9) (331)			(10)		(12) (336)	(337) (14)	(15)		(17) DE GREGORIO	(18)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: cc. _____ = € _____ (col. 15 - ET9)
 RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = € _____ (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI 5% = € _____ (vedi allegato)



AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI
 U. Capo Ufficio Ristrutturazioni

Azienda Municipale Autotrasporti
 Servizio Personale e Funzionari

[Handwritten signature]

ARRETRATI per: RICONOSCIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM
DAL 7° LIV - ALL 8° LIV. (LEGGE 30) AGENTE DE GREGORIO GIUSEPPE
 periodo dal 1-1-88 al 31-12-88 lettera prot. n° DEL 27-9-89

ALiquota MEDIA IRPEF

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A		
	ASSEGNO AD PERSONAM	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paggi)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compete :8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE
				C. A. U.	Pr. Prodotti.	Ragg. Rett.							
gennaio	30					//		33	6½				
febbraio	30					//		39	//				
marzo	30					//		38½	//				
aprile	30					//		33	6½				
maggio	30+1					//		21½	6½				
giugno	30					½		30	6½				
luglio	30					//		27	//				
agosto	30					//		32½	6½				
settembre	28					//		25½	13				
ottobre	30					//		27	6½				
novembre	30					//		30	//				
dicembre	30+1					//		24	6½				
13-ma/14-ma			60										
TOTALE GG. PRESENZA	362	X	60	X	X	17½	X	96 36h	58½	X	X	X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	h8h	-	h8h	-	-	11	-	3h.9h	10h	-	-	-	-
TOTALE COMPETENZE	175.208	=	99060	=	=	77	=	3h.9h	6.08h	=	=	=	=
ripartimento E.T.9	(17)	(8)	(136)	(10)	(134)			(12)	(137)	(138)	(14)	(15)	(10)

DIFFERENZA SU FERIE NON OCCORRE: cc. = € (col. 15 - ET9)
 RISARCIMENTO PER SVOLUZIONE MONETARIA = € (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SE = € (vedi allegato)



corrispetti con le competenze di 51.496.180
 AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI
 Al Capo Ufficio Amministrativo
 Al Sindaco Municipale
 Al Servizio Personale
 Al Funzionario Segretario



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

20 NOV. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 1849/UP/89 Rep.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : richiesta titolo di studio.-

Si invita la S.V.a consegnare con ogni
urgenza, all'Ufficio del Personale, il titolo
di studio posseduto in originale o copia
autenticata da un notaio.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

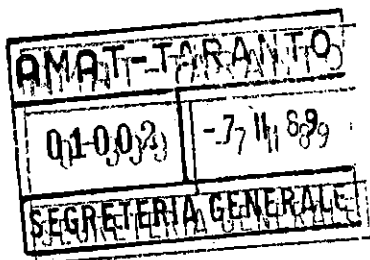
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Silvano CAVALIERE)

dat. conf.

*copie Pers.
Me/
Rella*

TARANTO 7/2/1989



Al signor

Ferrante Giuseppe

dirigente officina A.M.A..J

SEDE

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE dipendente di codesta azienda
con la qualifica di operaio qualificato 8° livello dichiara quanto
segue:

In data 1/4/86 il sottoscritto risultava vincitore di concorso interno
per ottenere la qualifica di operaio qualificato 8° livello, eche non
era previsto il possesso della patente di guida.

in riferimento a quanto sopra , il sottoscritto dichiara che a par-
tire dalla data odierna, non intende essere impiegato come autista e
rinuncia ai benefici economici che ne derivano.

DISTINTAMENTE LA SALUTO .

De Gregorio Giuseppe



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n°: Dir 2542

Taranto, li 26/10/1998

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 TARANTO

e.p.c. All'Agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe
Via Scoglio del Tonno n°51
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione

Vi informiamo che abbiamo pagato con riserva la indennità economica per malattia, per il periodo dal 23/09/1998 al 25/09/1998 al ns. dipendente DI GREGORIO Giuseppe il quale, in co- stanza di visita fiscale, é risultato assente all'indirizzo sopra in- dicato.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al ca- so in questione, allo scopo di conoscere le determinazioni che code- sta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

N. di protocollo 594/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il nuovo livello 7° e la qualifica di operaio qualificato ex lege 30/1978 .

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in relazione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai succitati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di categoria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

No Gregorio Giuseppe

AG/



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. [REDACTED] (N. 9 LINEE URBANE)

Tel. 791451

74100 Taranto, 31 MAG. 1988

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

Ma Gregorio Fusco

DE GREGORIO G.



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, **3 MAR. 1987**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

De Gregorio Giuseppe



-6 OTT. 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451-

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

De Gregorio

902



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 4 LUG. 1986N. di protocollo 507/UP/86Rp.

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

RACCOMANDATA

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

Via E. D'Amore 24

74100 T A R A N T O

OGGETTO: comunicazione.-

In riferimento alla Vs/domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro, Vi comunichiamo che la stessa è stata accolta. Pertanto, siete invitato a produrre entro e non oltre il 30/5/1987, pena la decadenza della concessione, documento di assegnazione e presa possesso dell'alloggio, ciò ai sensi della legge n. 297 del 22/5/1982 e dell'art. 7 del Regolamento sulle anticipazioni sottoscritto in data 25/7/1983, tra questa Azienda e le OO.SS.

Vi comunichiamo inoltre, che qualora la S.V. non osserverà le suddette disposizioni nei termini indicati, questa Azienda recupererà la somma lorda erogataVi maggiorata della somma necessaria alla costituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla Legge.

Con la stessa normativa l'Azienda recupererà la parte non utilizzata nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
DIRETTORE DI ESERCIZIO

e.p.c. Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

ME/



74100 Taranto, - 9 MAG. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 0994 (N. 3 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 279/VP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe
e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: inquadramento nella qualifica di Operaio qualificato livello 8°.-

Vista la delibera n.112 del 12/3/1986, della Commissione Amministratrice di questa Azienda, Vi comunichiamo che a decorrere dal 1°/aprile/1986, siete stato inquadrato nella qualifica di Operaio qualificato -addetto alla riparazione e manutenzione autobus-livello 8°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

- (*)- Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Mov.to
Al Dirigente Reparto Officina-Dep.to
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/

MEX

SCHEDA PERSONALE PER VISITA MEDICA

☒ ANNUALE ☐ SEMESTRALE ☐ TRIMESTRALE

Signor De Gregorio Gualle

Azienda Alat

Lavoro attuale Usciatore data 7/4/86

Variazioni anamnestiche dell'ultima visita

Nessun evento clinico di rilievo

Esame obiettivo

Addome d. forme e volume normali
superficie liscia, non palpabile

Torace cilindrico, non palpabile,
M.V. normalissimi

Giudizio negativo, due noduli
Posteri laterali, palpabili, spuntati

Conclusioni e consigli

Non tempestive in atto

Planes allo studio

di cui alle lettere n° 221/86 del 2-4-86

FIRMA DEL MEDICO

[Handwritten signature]



74100 Taranto, 1 APR. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 3 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 2211/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT.LE

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4

Contrada Rondinella

74100

T A R A N T O

OGGETTO: visita medica di idoneità a mansioni superiori e/o
diverse.-

Nell'ambito della convenzione stipulata con
codesta Spett.le USL/TA 4, si chiede di sottoporre
a visita medica i sottoindicati dipendenti onde ac-
certare se gli stessi, vincitori di concorso interno,
possiedono la idoneità fisica allo svolgimento del-
le mansioni rivenienti dalla qualifica che andranno
a rivestire.-

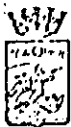
Distinti saluti.

SCOGNAMIGLIO Vincenzo : da conducente di linea a operaio qualificato
elettricista impiantista.-

BIANCHINI	Luigi	{	da conducente di linea a operaio qualificato meccanico addetto alla riparazione e manuten- zione autobus.
GRECO	Giuseppe		
QUINTANO	Bruno		
LANZO	Nunzio		
DE GREGORIO	Giuseppe		
CHIATANTE	Salvatore		

LATANZA	Antonio	- lattoniere	{	da operaio spe- cializzato a operaio tecnico
CARDINALE	Vincenzo	- lattoniere-verniciatore		
FIUSCO	Vito	- termoidraulico-radiatorista		
LAFRATTA	Romano	- termoidraulico-radiatorista		
LENOCI	Giovanni	- verniciatore		
BRAMO	Francesco	- plastificatore		
VOLFE	Michele	- operaio comune	{	a operaio qualificato ad- detto al rifornimento olio e gasolio bus.-
TORCELLO	Salvatore	- operaio comune		
CAMARDO	Carmine	- conducente		
TACENTE	Luigi	- conducente		

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Giovanni CAMALIERE)



74100 Taranto, - 9 DIC. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e, p.c. (*)

N. di protocollo 1063/UP/85 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Ai fini di iniziare a dare pratica attuazione al nuovo piano Organizzativo dell'Officina-Deposito ed in attesa del concorso interno per esami e titoli per la copertura dei posti di operaio qualificato "meccanico addetto alla manutenzione e riparazione Bus" 8° livello, si dispone, a norma dell'art. 3 dell'All.A) al R.D.L. 8/1/1931, n. 148, che la S.V. a partire dal giorno 11 c.m. in linea di transizione, venga adibito nelle mansioni di operaio qualificato addetto alle squadre omogenee, fermo restando il trattamento economico riveniente dall'attuale qualifica di conducente di linea.

Si comunica inoltre che alla S.V. verranno accreditate le indennità previste dai vigenti contratti per gli operai turnisti.

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
R. DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/



74100 Taranto, 25 GIU. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 499/58/85 Rip. 0

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Comunichiamo alla S.V. che a decorrere dal 1°/luglio 1985, ritornerete al Reparto di appartenenza a svolgere le mansioni inerenti la Vs/ qualifica.

I Dirigenti dei Reparti cui questa é diretta per conoscenza, sono invitati a far disporre in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
A. DIRETTORE D'ESERCIZIO

Capit

- 902
- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Off.-Dep.to
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/

ME/

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

AMAT - TARANTO
13 MAG 1985
N° 3479/85 di PROT.

S E D E

Il sottoscritto De Gregorio Giuseppe, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 7-5-1985 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via MESSAPIA N° 59 - TA -
- a via ETTORE D'AMORE N° 94 - TA -

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 13-5-1985

L'AGENTE

De Gregorio Giuseppe



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, - 8 FEB. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

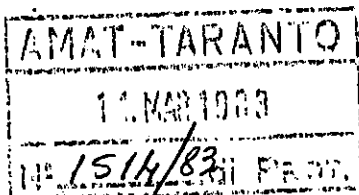
DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ricevuto, dall'ufficio preposto,
una busta sigillata contenente il proprio libretto di rischio e
sanitario relativo alla visita periodica effettuata all'USL/TA 4.

Il dichiarante

De Gregorio Francesco

De Gregorio Francesco -
902



SPETT.LE

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE dipendente di codesta Azienda con la qualifica di CONDUCENTE BI LINEA, con la presente istanza dichiara la propria disponibilità ad espletare in linea di transizione le mansioni di motorista-meccanico turnista come da comunicato di questa Direzione in data 10/3/1983.

Lo scrivente a tal proposito dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Con osservanza

De Gregorio Giuseppe

902

8/maggio/1976

LL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRE-
VIDENZA SOCIALE-DIREZIONE GENERA-
LE-SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA-
PREVIDENZA ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO-Ufficio IV°
Via Ciro il Grande - E U R -
00100 R O M A

N. 602/76 di Prot.

70

Invio mod. E.T.8.-

Completati alla presente inviamo n.70(settanta) mod. E.T.8-debitamente compilati relativi ad altrettanti ns/agenti.-
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI RAPID
 Dr. *[Signature]* (Barbanente)

ME/PFE.

- DE GREGORIO Giuseppe.

902



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA G. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (11. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 6 APR 1983

N. di protocollo 730/UP/83 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Con la presente si dispone, vista la Vs/disponibilità, che a decorrere dal 1°/aprile/1983, siete stato adibito a svolgere - in linea di transizione - e fermo restando l'attuale qualifica di conducente di linea, le mansioni di motorista-meccanico turnista presso il Reparto Officina-Deposito.

Il Dirigente del Reparto Officina-Deposito cui questa è diretta per conoscenza, è invitato a far predisporre la turnazione dell'agente in parola.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/

A.M.A.T. - TARANTO

UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 59 Data 10 MAR. 1983

Ora di ricezione

7,15

Mittente: DA UFFICIO PERSONALE

AMAT

SEDE

Destinatario AT SEGRETERIA

e, p.c. DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO

AMAT

SEDE

e, p.c. AT AGENTI

TESTO

Comunicare che ai sottoposti agenti viene prorogata un'altra
un ulteriore periodo di permanenza al Reparto Officini - Reparto
fino a tutto il 20 e u.

LAZZO Munzio

- MANCINI Augusto

CHIATANTE Salvatore

- ARENA Giovanni

REGGORDIO Giuseppe

- ZACCARIA Angelo

LESERRI Tommaso

- MIGRO Graziano

BLASI Corrado

- MONTELEONE Francesco

FIORÉ Pietro

- FAIANO Pietro

FORLIANO Antonio

- MARINELLI Angelo

GALASSO Michele

- LEONE Paolo

LA CORTE Giulio

- FIORITO Francesco

LIPPOLIS Nicola

- SCOGNAMIGLIO Vincenzo

MALANDRINO Emanuele

STOP

Ricevente RAFFO V.

F.to DIREZIONE M. ESERCIZIO

DATA del

Trasmittente MORETTI



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 5 FEB 1983

N. di protocollo 272/UP/83 Rep.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe
e.p.c. (*)S E D E

OGGETTO: comunicazione.-

Con la presente si dispone che la S.V. a datare dal giorno 7/2/1983 e fino a tutto il 10/3/83, in linea di transizione, fermo restando l'attuale qualifica di conducente di linea, sarà adibita alle mansioni di motorista-meccanico turnista presso il Reparto Officina-Deposito.

Allo scadere del suddetto periodo, la S.V. senza ulteriore comunicazione andrà a riprendere le normali mansioni di conducente di linea al Reparto Movimento.

I Dirigenti dei Reparti Movimento e Officina-Deposito cui questa é diretta per conoscenza, sono invitati ad attenersi in ordine alla presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Officina-Deposito
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Presenza
S E D E
Al Capo Ufficio C.E.C.-Sede

AG/

11

AMAT-TARANTO
26 GEN 1983
N° 534/83 di F. P. C. T.

SPETT.LE

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

005
7

S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO GIUSEPPE dipendente di codesta Azienda con la qualifica di AUTISTA, con la presente dichiara la propria disponibilità ad effettuare in linea di transizione - le mansioni di motorista meccanico turnista nel Reparto Officina-Deposito.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti come da comunicato emesso da codesta Azienda in data 26/1/1983.-

In attesa di riscontro, coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Con osservanza

De Gregorio Giuseppe

Taranto, 26/1/83

A.M.A.T. - TARANTO

AZIENDA AUTONOMA PORTUARIA
UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 29 Data 26 GEN. 1983

Ora di ricezione 14,20

Mittente: DA DIREZIONE DI ESERCIZIO SEDE

Destinatario AT SEGRETERIA DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO SEDE

e, p.c. AT DIRIGENTE REPARTO OFFICINA-DEPOSITO

AT AGENTI INTERESSATI

TESTO

COMUNICASI CHE I SOTTOELENCATI
AGENTI A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO
P.V. DEVONO RIENTRARE AL REPARTO
MOVIMENTO A SVOLGERE LE MAN-
SIONI INERENTI LA LORO QUALIFICA DI
APPARTENENZA STOP

SARCINELLA FRANCESCO

CHIATANTE SALVATORE

LESERRI TOMMASO

PALMISHANO GIUSEPPE DI C.

→ DE GREGORIO GIUSEPPE. —

Ricevente RAFFO-LEZZA

F.to DIREZIONE DI ESERCIZIO

FIRMA del

Trasmittente ALBANO

A.M.A.T. - TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

UFFICIO PERSONALE

FONOGRAMMA IN PARTENZA

N. 256 Data 1 NOV. 1982

Ora di ricezione 12,20

Mittente: DA UFFICIO PERSONALE AMAT - SEGE -

Destinatario AT DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO AMAT - SEGE -

e, p.c. AT DIRIGENTE REPARTO OFF-SEP AMAT - SEGE -

" AT CAPO UFFICIO PRESENZA AMAT - SEGE -

" AT AGENTE AMAT - SEGE -

TESTO

Comunicare che l'agente SE GREGORIO
Giuseppe a partire dal giorno 4/11/1982 e
fino a tutto il 30/11/1982 - in linea di
transizione - andrà a svolgere le mansioni
di motorista - meccanico al Reparto

OFFICINA - AEROSITO

STOP.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Responsabile Superiore

Ricevente ORIONE N. LENTINI

F.to

FIRMA del

Trasmittente

ALBANO

AMAT-TARANTO	
05. GEN 1982	
N° 41	di PROT.

SPETT/LE
DIREZIONE DI ESERCIZIO
A.M.A.T.

S E D E

08/1/82

Il sottoscritto DE GREGORIO Giuseppe, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Conducente di linea dal 1976, visto il comunicato emesso da codesta Azienda in data 29/12/81 relativo alla disponibilità di espletare le mansioni di motorista - meccanico nel Reparto Officina, con la presente chiede di essere preso in considerazione per essere adibito a svolgere le suddette mansioni.

Per quanto concerne la comprovata esperienza a tale mestiere, ciò si potrà chiaramente rilevare dal proprio libretto di lavoro in possesso di codesta Azienda.

Inoltre, lo scrivente, si riserva di presentare in seguito, semprechè l'Azienda ne faccia richiesta, di un attestato comprovante la esperienza di motorista - meccanico.

In attesa di un positivo riscontro della presente, lo scrivente ringrazia e con l'occasione porge distinti ossequi.

Taranto, 5/1/1982.-

Con osservanza

De Gregorio Giuseppe



74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1422/01/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e, p. c. (*)

S E D EOGGETTO: Concessione turno agevolato e 150 ore per motivi scolastici.-

In riferimento alla Vs/richiesta inoltrata tramite le OO.SS. per la concessione del turno agevolato per la frequenza al corso scolastico 1980/81 per il conseguimento della licenza media, Vi comunichiamo che a partire da subito e per l'intero svolgimento del corso usufruirete di turni agevolati e delle 150 ore di permessi retribuiti giornalieri per la frequenza al suddetto corso, che si svolge dal lunedì al venerdì di ogni settimana, mentre per i restanti giorni osserverete la Vs/turnazione di grafico.

Vi comunichiamo inoltre che, eccezionalmente, per esigenze di servizio, potrete essere utilizzato anche durante il corso in turni serali, ciò fino alla definitiva assunzione degli autisti prevista dal bando di concorso in atto nell'Azienda.

Il Dirigente del Settore cui questa è diretta per conoscenza, è invitato a predisporre i Vs/turni di lavoro in modo tale che possiate comunque usufruire delle 150 ore " contrattuali " nell'arco dell'intero corso.

A Tal proposito, siete invitato a produrre a questa Direzione di Esercizio, il certificato mensile di frequenza al corso in parola.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) - Al Dirigente Settore Movimento

All'Ufficio Presenza

S E D E

ZA/



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

N. di protocollo 1964/UP/79 Rep.

Risposta a N. del

Allegati n.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Autista di linea
classe 7b - Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di Conducente di linea livello 7^
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

9 GEN. 1980

De Gregorio Giuseppe

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]

ZA/

[Signature]

AGENTE DE GREGORIO GIUSEPPE matricola n° 129327 sett. n° 4

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	21	24	127,50	14	3150	15	6	6
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	x	x
	30.450	9.600	12.750	2.192	56	=	400 =	77 =
TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
E. 52.800			E. 2.568		E. 2.910	E. 2.400	E. 462	E.
CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166	n°

- - APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 4

AGENTE: De Geronio Guseffe

Scatti n. 1 = Percent. 5 %

Aliquota media IRPEF 15,37 %

129327

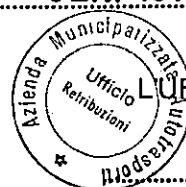
	GG. Presenza	STRAORDINARIO					GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<u>14/ma</u>		Paga	Straord.
Gennaio								
Febbraio								
Marzo								
Aprile								
Maggio								
Giugno								
14/ma								
	<u>176</u> x	<u>182</u> x	<u>91,5</u> x	<u>164</u> x	<u>30</u> x		<u>15</u> x	<u>15</u> x
Differenze £.	<u>83</u> =	<u>14</u> =	<u>1</u> =	<u>15</u> =	<u>83</u> =		<u>83</u> =	<u>15</u> =

	<u>2518 + 91</u>				
<u>14.608</u>	£. <u>2.639</u>	£. <u>2.160</u>	<u>2.490</u>	<u>124</u>	<u>22</u>
<u>169</u>	<u>173</u>	<u>174</u>	<u>177</u>	<u>171</u>	<u>175</u>

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI 1 - GEN. 1979

902

Taranto,



UFFICIO RETRIBUZIONI

81

JP

AMAT-TARANTO
20 MAR 1979
N° 1595/79 di PROT.

spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

SEDE

Il sottoscritto Agente DEGRECORIO GIUSEPPE
..... chiede che gli vengano accodate per il 1979
n° ~~1595/79~~ ^{TUTTE} delle rimanenti ferie del 1978.

In fede

FIRMA

Taranto 10-3-1979

De Gregorio Giuseppe

A.M.A.T.

Settore 4

Agente De Gugorio Giuseppe

Assunto il 17/2/76

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :		gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	140 {	6129	14
FEBBRAIO		14143	45
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
14/ ma		66000 X	X
		26143 "	"
		£. 92143	£. 13526
		Cod. 43	Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

902

12152

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

14/dicembre/1977

1080/08/77
11'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e.p.c. (*)

S E D E

Ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/ del 7/12/1977, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali a datare dal giorno 17/12/1977.-

Pertanto la S.V. è invitato a produrre a questa Direzione di Esercizio entro ed non oltre il 17/1/1978 il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.-

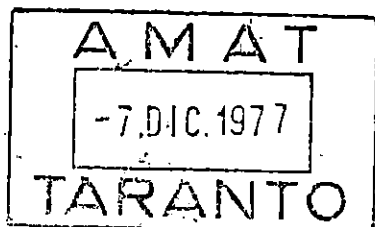
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Capo Servizio Amm/vo
Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

ME/PFE.

11
N. 6165/77 di Prot.



UP
f
ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
S E D E

Il sottoscritto DE GREGORIO Giuseppe, dipendente di questa Azienda con la qualifica di autista di linea, con la presente chiede di usufruire delle ferie matrimoniali spettantigli dovendo contrarre matrimonio il giorno 17/12/1977.

In attesa di sollecito riscontro alla presente, ringrazia e porge distinti ossequi.

Taranto, 7/12/1977.

L'agente

De Gregorio Giuseppe

U
M

4/agosto/1976

939/UP/76

ll'agente

Sig. DE GREGORIO Giuseppe

e,p.c. (*)

S E D E

Provvedimento disciplinare.-

In relazione alla contestazione fattaVi in data 28/maggio/1976,Vi notificiamo che siete incorso nella sanzione disciplinare prevista dall'art.42 commi 2-4-10 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931,n.148.-

Pertanto ai sensi del precitato art.42,Vi infliggiamo n. 1(uno) giorno di sospensione dal servizio e dalla paga.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

ME/PFE.

21 febbraio 1976

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

319/UR/76

All'agente
Sig. DE GREGORIO Giuseppe

S E D E

Oggetto: assunzione di autista di linea in prova.

Con la presente si comunica che la S.V. risulta vincitore del concorso per n.71 autisti di linea bandito in data 16-settembre-1975.

Pertanto a decorrere dal 17 FEB. 1976 la S.V. viene assunto in servizio di prova con la qualifica di autista di linea, classe 7bis - categoria Da.

Il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico e normativo è quello previsto e disciplinato dal R.D.L. 8-gennaio-1931, n.148 relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni-nonchè da tutti gli Accordi Nazionali e Aziendali in vigore per il personale con contratto di lavoro autoferrotranvieri.

La retribuzione mensile lorda per la qualifica di autista di linea è la seguente:

- Minimo tabellare	£. 190.736
- Elemento Distinto Retribuzione	£. 12.000
- Indennità presenza (£.800 giornaliera)	£. 24.000
- Competenze accessorie	£. 104.904
- Indennità di mensa	£. 6.000
- Indennità di categoria	£. 6.000
- Assegno fisso	£. 2.500
	£. 346.140=

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

- (*)- Al Dirigente Settore Movimento
- All'Ufficio Retribuzioni
- Alla Cassa di Soccorso A.M.A.T.
- Al Dopolavoro Aziendale A.M.A.T.

S E D E

ME/FE.

De Gregorio Giuseppe

1

-

- 1990: 100,000
- 1995: 150,000
- 2000: 200,000
- 2005: 250,000
- 2010: 300,000
- 2015: 350,000
- 2020: 400,000

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

1. What is the purpose of the study?
 The purpose of the study is to determine the effect of the use of a mobile learning application on the learning outcomes of students in the field of computer science.

IT IS THE POLICY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT TO OPPOSE SUCH DISCRIMINATION

14-00000

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and is not to be distributed outside the Department of Defense.

DEPREZZO
1482
398



COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 1
SEZIONE CENTRO



ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1) De Gregorio Giuseppe
ANNO 1952 N. 398 PARTE I S. 9,

L'anno mille noncentocinquanta due addì venti
di febbraio a ore — meridiane una
e minuti 30 nella casa posta in via Rosa
n. 16 è nato (2) De Gregorio Giuseppe

di sesso maschile

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Acciò consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto li, 6 - 2 - 1956
L'Impiegato incaricato

Rina



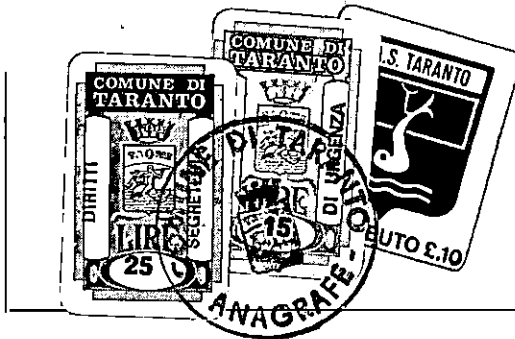
L'Ufficiale dello Stato Civile

[Signature]

- (1) Solo cognome e nome.
(2) Cognome e nome (ed eventuali altri nomi).



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V. - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di RESIDENZA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. DE GREGORIO Giuseppe 1952
di Giovanni, Donatella, ...

n.Taranto 20/2/1952 (n.398 p.I s.A)
celibe

FF.6749

residente dalla nascita
meccanico
Vico Cosa 8

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

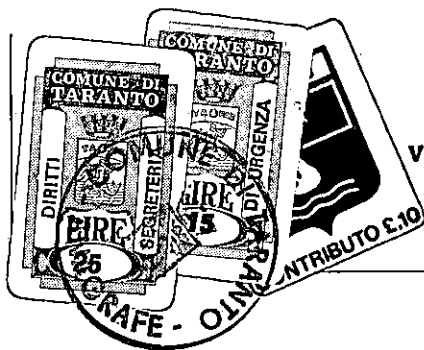
74100 Taranto R.

3 FEB. 76 24203





COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



vari

Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. DE GREGORIO Giusoppe 1952
di Giovanni e Benefico Concetta

n.Taranto 20/2/1952 (n.398 p.I s.A)
celibe

FF.8749

residente dalla nascita
meccanico
Vico Cosa 8

è cittadino Italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li,

3 FEB 76 24203





SCUOLA MEDIA STATALE "TALETE",
TARANTO

SI CERTIFICA

DE GREGORIO GIUSEPPE

che I Sig.

nat. a TARANTO Prov. il 20.2.52

nella sessione unica dell'anno scolastico 19⁸⁰ - 19⁸¹ ha sostenuto presso
questa Scuola l'esame di Stato di Licenza in qualità di candidato⁽¹⁾ INTERNO-CRACIS
conseguendo la

Licenza di Scuola Media

con il seguente giudizio sintetico:⁽²⁾

SUFFICIENTE

FRANCESE

Lingua straniera

Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessat..... per uso⁽³⁾

CONSENTITI

TARANTO li 19.6.81

N. 2243 reg. certificati.

IL SEGRETARIO

SECRETARIO

(E. Lanza)

[Signature]



IL PRESIDENTE

Dot. Prof. ROSARIO SEMERCA

[Signature]

(1) Interno - Privatista.

(2) Ottimo - Distinto - Buono - Sufficiente.

(3) Se per iscrizione alle prime classi degli Istituti di Istruzione secondaria superiore ed artistica in carta semplice e in unico esemplare (circolare M. P. I. n. 92 del 7/4/78).



SCUOLA MEDIA STATALE "TALETE,"
TABANTO

SI CERTIFICA

DE GREGORIO GIUSEPPE

che l. Sig.
 nat. a TARANTO Prov. il 20.2.52
 nella sessione unica dell'anno scolastico 19⁸⁰ - 19⁸¹ ha sostenuto presso
 questa Scuola l'esame di Stato di Licenza in qualità di candidato ⁽¹⁾ INTERNO-CRACIS
 conseguendo la

Licenza di Scuola Media

con il seguente giudizio sintetico:⁽²⁾

SUFFICIENTE

FRANCESE

Lingua straniera

Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessat..... per uso⁽³⁾

CONSENTITI

TARANTO 19.6.81

N. 2243 reg. certificati.

IL SEGRETARIO

SECRETARIO
(PESCHIO LANZA)

Walters



IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. ROSARIO SANTAPPA)

(1) Interno - Privatista.

(2) Ottimo - Distinto - Buono - Sufficiente.

(3) Se per iscrizione alle prime classi degli Istituti di Istruzione secondaria superiore ed artistica in carta semplice o in unico esemplare (circolare M. P. I. n. 82 del 7/4/78).

M. P. I. n. 92 del 7/4/78).

909

Registrato al N. 346



REPUBBLICA ITALIANA



Direzione delle Scuole Elementari di Taranto

2^o CIRCOLO

CERTIFICATO

Dai registri esistenti presso quest'Ufficio risulta che

De Gregorio Giuseppe
nato a Taranto il 20-2-1952 nell'anno scolastico 1963-64

frequentò la classe 5^a di queste pubbliche Scuole Elementari e negli esami
finali 1^o sessantuno promosso e conseguì la licenza
elementare

Si rilascia a richiesta dell'interessato
per uso consentito dalla legge

74100 Taranto, 4-2-76

IL SEGRETARIO
(Celestino Airò)

Celestino Airò

IL DIRETTORE DIDATTICO

Enzo Giulietti



P-5-118

GARDEN INFO 4-11-18

1/5/18, 1/10/18, 1/15/18

1/15/18, 1/20/18

1/25/18, 1/30/18

1/31/18, 2/1/18

2/2/18

2/3/18

50-5-1125

1/11/18-1/12/18

1/13/18 (1/14/18)

(1/15/18)

J₅

Eseguito l'accertamento di cui all' art. 5
della legge 25.7.1956, n. 387, in data 25 GIU 1973



AERONAUTICA MILITARE

SCUOLA SPECIALISTI A. M.

(I)

Aeroporto Taranto

UFFICIO PERSONALE

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

per ^(a) Fine Farma - Disp. Min. N° AD1/6/8218/P5 datato 2 Maggio 1973

che si rilascia a M^l Av. So. A. Spec. Gov. V. AM. 58° C. so - DE GREGORIO Giuseppe

classe 1952 Distretto di leva LECCE N. di matric. ^(a) A5202644

il quale prende residenza nel Comune di TARANTO

Provincia di

Circoscrizione del ^(a) COMANDO DELLA 3^a REGIONE AEREA

in = B A R I =

A Taranto, addì 25 GIU 1973 195

FIRMA DEL TITOLARE

IL COMANDANTE DEL ^(a)

IL COMANDANTE f.a.
(Gen. B. A. Ferdinando CIMS)

IL VICE COMANDANTE IN S. V.

(Ten. Col. A. Antonio)

COMUNE DI

Visto, addì

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di TA

Spett.

Num. accettazione _____

Prot. N. 936

Data 14 FEB. 1976

AMAT

Si comunica che Il Sig. De Geroni Giuseppe sottoposto il 9.2.76
presso questo Istituto ☒ a:
codesta Azienda ☐

Visita assunzione ☒ Visita preventiva ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO ☒ SI ☐ NO ☐ alle mansioni indicate autista

Eventuali controindicazioni e consigli _____

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista ☒ es. in cicloplegia ☐
cristallino ☐ fundus ☐
Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐

Esami strumentali: Audiometria ☒ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐
Otovestib. routine ☐ E. C. G. basale ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐
completo ☐ dopo sforzo ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricloraacetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐
Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐
Azo/glicemia ☐ Colesterolemia ☐ Bilirubinemia ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐
Funzionalità epatica Takata ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ S. G. P. T. ☐
completa ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Koch ☐ Intradermo ☐
Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐
Digerente parziale ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐
completo ☐
Cervicale ☐
Cranio ☐ Colonna dorsale ☐ Bacino ☐ Arti ☐ Clisma opaco ☐
lombo-sacrale ☒

Altri: _____

Esame psicologico: ☐

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di TA
UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TA

Alla Ditta A. M. A. T.

Indirizzo TA

Al I. N. A. I. L. - I. N. A. M. - I. N. P. S.

Sede di TA

Con riferimento alla richiesta nomi N. 16.2.769
si avviano i sottonotati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	BELLO Luca	49328	Autista BUS
2	RIMAVRO Ugo	11131	— " —
3	GAVAGNIN Roberto	4724	— " —
4	DE GRECORIO Giuseppe	4235	— " —

alle condizioni Normative e retributive previste dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti la categoria.

TA 16 FEB. 1976 19
(timbro)



IL COLLOCATORE

[Signature]

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

Attività economica dell'azienda



M

CASELLARIO GIUDIZIALE



Certificato ^(a) GENERALE

(a) Gen. 20.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) TARANTO



Al nome di (c) DE GREGORIO GIUSEPPE

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

nato il 20.2.1952 in TARANTO

Provincia (o Stato) (d) di TARANTO

(d) Per i nati all'estero.

sulla richiesta di (e) dell'interessato

(e) Cognome e nome del richiedente.

per (f) uso competente

1497

(f) Motivo della richiesta.

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

NULLA

TARANTO

4 FEB. 1976

Il Segretario Capo Sezione

(Antonio IACOVELLI)



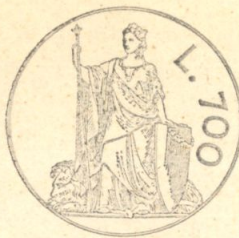
(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, e di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore Generale della Repubblica competente e dal Ministro per gli affari esteri ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il dirigente la segreteria della Procura della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.



COMUNE DI TARANTO

V. RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

CERTIFICA

che il Sig.

nato a

il

qui residente dal

è persona di

buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto, li

3 FER. 1976

197

IL REDATTORE



IL SINDACO